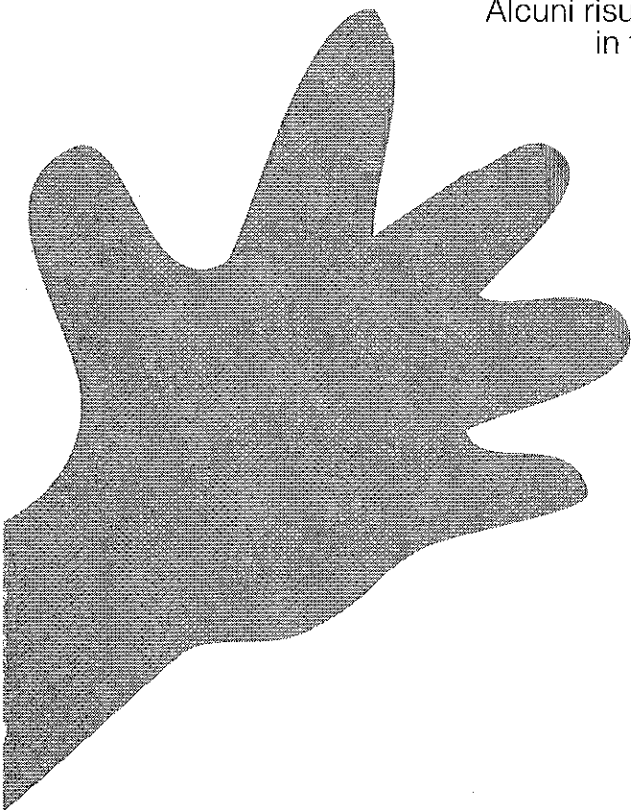


Il bambino abbandonato

Alcuni risultati di tre ricerche sul "campo"
in tema di abbandono dei minori.



Publicazione realizzata nell'ambito della Convenzione con il:
C.N.R. - Ente Patrocinatore e Finanziatore della ricerca su "Famiglie, emarginazione sociale e volontariato".

Il bambino abbandonato

Alcuni risultati di tre ricerche sul "campo"
in tema di abbandono dei minori.

**Giovanna Pacini
Antonella Manzione
Stefania Pellegrinetti
Laura Quadrelli
Lucilla Efrati
Michela Concetti**



CENTRO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO

C.P. 202 - 55100 LUCCA - Tel. 0583 / 419500

Quaderni del Centro Nazionale per il Volontariato

INDICE

Introduzione	pag. 7
I risultati di una ricerca sul concetto di «stato di abbandono» condotta presso il Tribunale per i minorenni di Torino (<i>Giovanna Pacini</i>)	pag. 21
La situazione di abbandono nell'adozione. Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali: tendenze generali raffrontate ai risultati dell'indagine presso il Tribunale per i minori di Firenze (<i>Antonella Manzione, Stefania Pellegrinetti, Laura Quadrelli</i>)	pag. 151
Casi di problematiche dello stato di abbandono. Rilevazioni compiute presso il Tribunale dei minori di Roma (<i>Michela Concetti, Lucilla Efrati</i>)	pag. 189

INTRODUZIONE

A dieci anni dall'entrata in vigore della legge 4 maggio 1983 n. 184 sull'adozione e l'affidamento dei minori, il dibattito sulla effettività di questo strumento legislativo è quanto mai fervido. Complice dell'anima-zione di questa discussione è un'opinione pubblica che i mezzi di comu-nicazione di massa hanno variamente sensibilizzato, presentando numero-si casi umani in cui l'operato dei giudici ha dato adito a qualche dubbio e l'impressione che l'ossequio pedissequo della legge in questa materia così densa di implicazioni extragiuridiche risulti a volte insoddisfacente ¹.

Più esattamente cercheremo di analizzare i risultati che alcune ricer-che «sul campo»² in alcuni Tribunali dei Minori italiani hanno fornito, nel tentativo di una migliore comprensione del triste fenomeno dell'abbandono dei minori, inteso come condizione preliminare alla dichiarazione di adottabilità e momento prodromico di una eventuale adozione.

* * *

Quando si può parlare di abbandono dunque (1.) e quale minore è ab-bandonato da quale tipo di genitore, e perché (2.)?

* * *

1. COS'E' L' «ABBANDONO»

Prenderemo in considerazione brevemente la definizione che la legge ci offre (a), in essa le condizioni che ne escludono l'applicazione (b), chi dichiara questo stato e a seguito di cosa (c), le conseguenze che a tale pronuncia possono ricollegarsi (d).

a. L'art. 8 è sufficientemente chiaro in proposito: subordinando la di-chiarazione di adottabilità al verificarsi di questo stato, esso lo definisce come la situazione di quei minori «**privi di assistenza morale e materia-le da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi**, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere tran-sitorio».

D'altronde l'art. 1 della legge giustamente ripete il dettato costituzionale (art. 30) laddove enuncia il **diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia**. Di esso è corollario il diritto-dovere che incombe sui genitori di mantenerlo, educarlo, istruirlo: non è sufficiente che essi abbiano dei «problemi»³ e neppure che sia il minore stesso a renderglieli più fastidiosi⁴ per pensare di potersene sbarazzare abbandonandolo.

Indefettibile, prima di pronunciare questo giudizio, sarà quindi l'accertamento della **validità ed intensità del legame col genitore**. Al di là di situazioni che si rivelano in maniera palmare sotto questo profilo⁵, ve ne sono altre in cui è meno evidente l'interpretazione di comportamenti di genitori che alternano ad intollerabili periodi di disinteresse, momenti di apparente «pentimento»⁶ che spesso, proprio per questa loro imprevedibile saltuarietà, esercitano sui figli effetti più nocivi di un'assenza irreversibile⁷.

In subordine la disposizione include nei soggetti le cui cure potrebbero evitare una dichiarazione di stato di abbandono, anche i «**parenti tenuti a provvedervi**». La famiglia che il legislatore si è premurato di assicurare al minore è quindi quella c.d. allargata, non ristretta ai due coniugi. Ma i parenti qui non si possono identificare con quelli tenuti agli alimenti⁸ ma piuttosto con quelli entro il quarto grado (lettura autorizzata anche dal riferimento che a questo tipo di soggetti la legge in parola a più riprese opera: artt. 9, 11, 12, 13, 15). Ma oltre alla loro esistenza che i giudici verificano con le convocazioni o chiedono informazioni ai servizi sociali preposti, deve essere saggiata la loro adeguatezza e disponibilità al compito delicato che competerebbe loro. Spesso infatti dietro certe offerte di soccorso stanno motivazioni ben diverse dal genuino desiderio di cura del minore. È allora il caso della nonna paterna che propone il proprio impegno per assecondare la volontà del figlio (padre del minore) che sta per uscire dal carcere⁹, o dell'intenzione dei nonni di ottenere l'affidamento della nipote per beneficiare degli assegni familiari cui la presenza della bambina darebbe loro diritti¹⁰, o per riavvicinare la famiglia dell'altro genitore, confidando in convenienze economiche¹¹, o infine e più genericamente, per salvaguardare l'onore del *clan* familiare dallo scandalo di un abbandono. Insomma, deve esserci stato in passato un rapporto tra parenti e minore che l'art. 12 della legge vuole, a ragione, «**significativo**». Altrimenti sarebbe come voler trasformare la presunzione ragionevole,

ma *juris tantum*, di considerare la famiglia d'origine come miglior *habitat* possibile per il bambino, in una *juris et de jure* a volte, ed evidentemente, infondata.

b. Ma non sarà il caso di pronunciare una così grave dichiarazione quando la mancata assistenza sia da imputare ad una causa di «**forza maggiore di carattere transitorio**». Il concetto preso a prestito dal diritto penale¹², vuole fare riferimento ad un «fattore irresistibile ed esterno al soggetto»¹³, a qualcosa cioè, allo stesso tempo, non imputabile alla volizione del soggetto¹⁴ e non costituente un tratto caratterizzante della sua personalità, in quanto necessariamente contingente e transeunte, che non dovrebbe verificarsi più.

c. Chiunque è a conoscenza di uno stato di abbandono può segnalarlo agli organi competenti, mentre vero e proprio obbligo di «notiziare» tale fatto hanno i pubblici ufficiali o equiparati nella stessa situazione. Di fatto poi il maggior numero di **segnalazioni** si ha dai servizi sociali che svolgono una azione di «monitoraggio» delle realtà a rischio e dagli ospedali, in cui molti neonati vengono abbandonati al momento della nascita¹⁵. Desolatamente assente dal novero dei soggetti attivi in questo compito importante risulta, un po' dappertutto, la scuola, che perde così una grande occasione di vegliare più globalmente sulla formazione dei ragazzi. L'avviso che arriva al Tribunale dei Minori determina l'apertura del procedimento per lo stato di abbandono che potrà concludersi con una dichiarazione in tal senso o in una di non luogo a procedere¹⁶. Una volta esecutivo il provvedimento dichiarativo dell'adottabilità poi, si procede all'abbinamento con la famiglia che, una volta reperita, trasformerà la procedura di stato di abbandono in quella di affidamento preadottivo.

d. Il periodo tra la segnalazione e l'apertura della procedura può essere molto breve (se non immediato come nel caso di abbandono di neonato dove nell'arco di una settimana o due si può ottenere una dichiarazione di adottabilità) ma anche assai lungo se le indagini del caso non si mostrano univoche e di facile lettura¹⁷. Nell'immediatezza poi, come misure di pronto intervento prima dell'apertura del procedimento di adottabilità, vi sono varie opzioni praticabili ad opera degli organi competenti, che vanno dall'allontanamento immediato dal nucleo familiare «insoddisfacente», l'affidamento ad enti pubblici, la conferma dell'affidamento presso una famiglia già individuata¹⁸ ad altre ancora. Dopo l'apertura delle indagini poi si nota una scarsa attenzione alle relazioni degli psicologi e tantomeno a

quelle del Servizio di neuropsichiatria infantile¹⁹ che dovrebbero ricevere ben altra considerazione data la delicatezza della materiale umana su cui si opera. Sul numero delle opposizioni presentate poi, lo iato è forte nelle diverse esperienze considerate: 53 relative a 37 dichiarazioni di adottabilità (la madre sola in 22 casi) a Torino, contro la percentuale globale rilevata a Firenze dall'entrata in vigore della legge, vale a dire poco meno del 10% (63 su 675 decreti adottabilità)²⁰. Raramente però esse sortiscono l'effetto di ribaltare la decisione²¹. Stessa sorte tocca agli appelli e ai ricorsi per Cassazione, più rari e non meno decisi nel mantenimento di quanto stabilito dai giudici del Tribunale dei Minori (su 24 appelli 20 respinti, su 8 ricorsi per cassazione 7 hanno fatto questa fine a giudicare dall'indagine nel capoluogo del Nord).

2. CHI ABBANDONA CHI?

Ripassato velocemente cosa il legislatore ha inteso definire con la nozione di «abbandono», quando vi ci si trovi dinanzi e quali rimedi più frequentemente la legge vi ricollegli, vi è ora da cercare di intuire, estrapolandole dai dati raccolti, le motivazioni che portano alcuni genitori ad ignorare gravemente le responsabilità che tale qualifica comporta, quando non addirittura a rinnegare esplicitamente la loro prole o tentare di sbarazzarsene. Esse non sono quasi mai autonome dal contesto familiare in cui maturano, così che capire chi abbandona i figli ci dirà già molto sul perché lo fa. Le modalità di abbandono quindi, la maniera in cui questo materialmente si compie (a), si intrecceranno con il tipo di persone che ne sono autrici (b).

a.1. L'abbandono di neonato è assai frequente tra le fattispecie considerate. Appena nato esso è «dimenticato» all'ospedale: spesso sarà un neonato non riconosciuto²² dal genitore (maggiormente si tratta di ragazze madri che si sono decise troppo tardi per l'interruzione volontaria della gravidanza o che sono rimaste incinte in un rapporto occasionale) oppure un neonato riconosciuto o legittimo con *handicaps* o gravi patologie, tali da scoraggiare i genitori dal sobbarcarsi un impegno del genere²³. Nella prima serie di ipotesi tutta la procedura per giungere alla dichiarazione di adottabilità si svolgerà speditamente; la seconda sarà comprensibilmente più articolata, richiedendosi anche pareri del personale medico sull'effetti-

vo stato di salute del neonato.

a.2. Meno «materiale» di quanto detto sinora, e quindi meno immediatamente percepibile, è il caso dei **comportamenti o atteggiamenti sostanzialmente «deleganti»**. Traspire con maggior o minor evidenza nell'attitudine globale dei genitori nei confronti della prole, un sentimento di fastidio quando non di ripulsa verso i piccoli malcapitati. Costoro quindi o subiscono spostamenti continui dai vari centri o famiglie affidatarie di fatto che dovrebbero supplire all'inerzia altalenante dei genitori, o soffrono, anche in casa loro, la disposizione negativa che il genitore prematuro (spesso ragazza-madre) manifesta nei loro confronti, nel rimorso di dover rinunciare al periodo di spensieratezza tipico di quella giovane età. In questo ultimo caso il figlio diventa il simbolo vivente della responsabilità che il genitore-bambino non era ancora in grado di assumersi e ne subisce la rabbia, impotente.

Ma non sempre, beninteso, la delega, l'affidare ad altri la cura del proprio bambino, può essere equiparata ad indifferenza: essa, seppur raramente, ha origine nella decisione travagliata ma consapevole di non essere all'altezza (o non esserlo in quel determinato periodo della vita) dei compiti che la qualifica parentale sottintende ed impone. In questo caso cercare all'esterno aiuti alla propria involontaria insufficienza sarà piuttosto indice di maturità e meriterà rispetto e solidarietà. Saranno poi i fatti a rivelare se le buone intenzioni iniziali erano genuine o meno: a niente varrà una convincente dichiarazione di intenti, nell'istituzionalizzare il bambino in un periodo difficile per il genitore, se egli si disinteresserà completamente del figlio, senza telefonare, informarsi o più genericamente far sentire la sua presenza nel lasso di tempo che seguirà.

Una cosa è certa: non si potrà dare una rilevanza esorbitante al **consenso dei genitori** all'adozione da parte di altri del proprio figlio. Alcuni vedrebbero nell'abbandono un comportamento concludente con questo significato ma anche quando esso fosse esplicitamente manifestato agli organi competenti non varrebbe a far venire meno il diritto-dovere dei genitori a prendersi cura del figlio che hanno messo al mondo. La dottrina maggioritaria d'altronde si schiera su questa posizione, forte di una tripla serie di argomenti²⁴. Il primo, detto giuridico-costituzionale, ricorda appunto il dovere di mantenimento; educazione ed istruzione che la Carta costituzionale fa pesare su padri e madri. Il secondo, detto giuridico-sostanziale, fa centro sul prioritario interesse del minore, che sempre deve

guidare le scelte dei giudici in questo delicato settore (e al quale dovrebbe soccombere, nell'ipotetico contemperamento di interessi, quello della libera autodeterminazione dei genitori). Il terzo, detto giuridico-sociale, fa riflettere su come il consenso sia, il più delle volte immaturo, perché prestato da persone con vari ordini di «problemi»^{24-bis} e non sufficientemente assistite dai servizi sociali preposti a quest'azione di supporto²⁵. Insomma, la legge 184/83 è chiara nel richiedere che il minore ha diritto ad essere educato nella propria famiglia (art. 1) e non è disposto a tollerare che i genitori scavalchino questa fondamentale e tassativa previsione con una semplice dichiarazione di disponibilità affinché del loro figlio si occupi qualcun altro o che altri si candidino come genitori al posto loro.

b. Dopo aver visto rapidamente in che modo i genitori abbandonano i figli o in quali loro comportamenti si rinviene tale volontà, cercheremo di concludere facendo il punto su chi sono i **bambini più a rischio** di abbandono (**b.1.**) ed in quale **tipo di famiglia** maggiormente si verificano tali fatti (**b.2.**).

b.1. Un dato sorprendente che risulta all'unisono dalle ricerche torinesi e romane è che, fra i bambini abbandonati, il numero di quelli **legittimi** si equipara sostanzialmente a quelli **naturali riconosciuti** (23 contro 26, nella prima esperienza; 57 contro 65 nella seconda) e che insieme queste due categorie sopravanzano di buona misura quella dei **non riconosciuti** che si trovano nella stessa condizione (ancora, nella prima esperienza, 69% contro 30%; più dell'80% contro meno del 20% – fra i risultati in cui si è potuto rilevare la differenziazione –, nella seconda). Osservazione che suggerisce peraltro una considerazione oltremodo preoccupante se finora si pensava che solo nell'assenza di una famiglia potessero verificarsi tali fenomenologie. Bene, così non è: pare che anzi proprio dove questa si era legittimamente costituita o dove esisteva almeno per metà, ad opera del genitore che aveva voluto riconoscere la propria maternità/paternità, si verificano il maggior numero di abbandoni.

Sull'**età** del minore abbandonato, sia nell'indagine romana che su quella svolta a Torino si riscontra un accentramento ben visibile nella fascia che va da 0 a 3 anni (con percentuali del 42% circa del totale dei dati rilevati nel primo caso e del 58% addirittura nel secondo), seppure si riscontrino tassi a due cifre almeno sino a 6 anni.

Sullo **stato di salute** dei bambini in questione poi la somma dei «malati» (14 fisici e 9 psichici, a Torino) è inferiore al numero dei sani (35).

Una considerazione utile si può fare sulla **nazionalità** degli abbandonati²⁶: circa il 32% dei casi passati al vaglio nell'indagine romana riguardano un bambino non italiano²⁷. Indifferente invece sembra l'appartenere al sesso maschile o femminile nel calcolo delle probabilità sulla sorte che ci interessa (sempre a Roma infatti, i maschi abbandonati sono 85 e le femmine 88, con ciò assecondando approssimativamente l'abbondanza naturale).

b.2. L'incapacità a mantenere, educare ed istruire i propri figli che l'abbandono drammaticamente rivela può riguardare vari tipi di genitori, non facilmente caratterizzabili.

Secondo una scala da maggiore a minore giustificabilità – sempre relativa – delle condizioni personali dei «grandi» che possono indurre a favorire un così disperato atto, elenco i problemi psichici, la tossicodipendenza, i provvedimenti limitativi della libertà, la minore età, la precarietà economica. Ciò non toglie che a tale soluzione ricorrano anche genitori che, non rientranti in queste categorie, possono qualificarsi «normali».

Particolarmente delicata risulta l'interpretazione dei **problemi psichici** di cui il o i genitori possono soffrire in relazione all'*animus derelinquendi* che potrebbe far scattare lo stato di abbandono. Si dovrà valutare qui il livello di collaborazione dimostrato dal genitore malato nei confronti dei servizi sociali preposti, la reversibilità o meno della patologia, il rapporto affettivo che si sia comunque riusciti ad instaurare ed il pregiudizio che il minore rischia di soffrire dal permanere di tale situazione. Insomma la patologia da sola non basta per emettere nessun giudizio definitivo: essa dovrà essere soppesata insieme a tutti gli altri parametri che potrebbero rendere comunque preferibile per il minore il permanere nell'ambiente familiare.

Parzialmente comuni sono le argomentazioni a proposito della **tossicodipendenza** che affigga uno od entrambi i genitori. Si riscontra in questi casi una forte conflittualità psicologica all'interno dei comportamenti parentali: l'alternarsi di sincere dichiarazioni di voler «cambiare vita» e di drammatiche ricadute, rende oltremodo complicata la previsione per gli organi competenti. Anche qui si dovrà apprezzare la presenza o meno di una fattiva collaborazione con i servizi sociali che si propongono come possibili soluzioni per uscire dal «tunnel» (ricovero in comunità per la disintossicazione, in particolar modo) oltre alla solida e basilare verifica del rapporto affettivo che il tossicodipendente riesce ad instaurare col minore

nei momenti di lucidità. In un discreto numero di casi poi²⁸, a complicare la già penosa situazione, si aggiungono anche i vari provvedimenti limitativi della libertà cui chi fa uso di droghe va incontro²⁹.

È il problema quindi **detenzione**, che menoma più di tutto la propria libertà personale. Contro la qualifica dello stato detentivo come ipotesi di forza maggiore (esterna e, generalmente, transitoria) esclusiva dello stato di abbandono in cui il minore potrebbe a sua cagione versare è una dottrina che si richiama alla volontarietà del comportamento che ha portato alla carcerazione³⁰. La durata piuttosto interesserà i giudici: essi si sforzano in tutti i modi di trovare delle soluzioni provvisorie qualora la pena da scontare ancora sia breve mentre diversa sarà probabilmente l'attitudine quando il minore dovrebbe esser privato di una stabile sistemazione per un periodo troppo lungo ed in un'età particolarmente tenera. Comunque sia la dichiarazione di adottabilità eventuale non dovrà mai atteggiarsi a sanzione aggiuntiva nei confronti del genitore criticabile, ma aver sempre e solo di mira l'interesse del minore.

La **minore età del genitore** stesso ci mette a volte davanti a problemi ulteriori. Oltre all'intuibile mancanza di maturità del soggetto che potrebbe però, fisiologicamente, rivelarsi destinata a venire meno col tempo, vi è anche, per la contemporanea presenza di due minori sulla scena, il difficile imperativo di tutelare con particolare sensibilità le ragioni di entrambi. Insomma questa qualifica nel genitore farà valutare con maggior condiscendenza da parte degli uomini di legge eventuali comportamenti irresponsabili.

Per finire, **problemi economici** assillano la quasi totalità dei nuclei familiari in cui si verificano gli atti che studiamo. A volte tali povertà non sono che ulteriori riprove di quella più generica inettitudine alla gestione della famiglia che certi adulti dimostrano. Pur aggravando considerevolmente il quadro familiare in cui episodi di questo genere hanno luogo, non bastano mai, di per sé, ad esimere gli autori dalle conseguenze che conosciamo.

Anche genitori privi di tutte queste problematiche aggiuntive però, che possono dirsi genericamente «**normali**», hanno un posto nelle liste di soggetti «abbandonici». Quando i minori vivono in condizioni igienico-sanitarie, educative ed affettive di degrado³¹, al di sotto di quella «soglia educativa-ambientale minima» messo a punto da una certa giurisprudenza³², si deve intervenire. Nel caso in cui il minore sia già «istituzionalizza-

to» non basteranno poche visite saltuarie ad impedire la temuta dichiarazione di adottabilità: esse anzi, quando non saranno animate da una volontà seria di cambiare attitudine nei confronti del bimbo, cominciando a strutturare la propria vita includendolo in questi programmi, saranno più nocive che altro perché riaccenderanno ogni volta nel soggetto più indifeso speranze illusorie.

In tutta la casistica esaminata riveste una sua autonomia la fattispecie in cui la prole sia destinataria non di comportamenti omissivi – come quelli considerati sinora – ma commissivi ed inaccettabili come lo sono tutte le forme di **violenza** in questi casi.

Questa potrà essere direttamente rivolta contro il bambino come era il caso di una situazione impostasi all'attenzione del T.M. fiorentino e a proposito della quale il giudice si esprimeva con parole durissime, denunciando il «gravissimo pericolo per l'incolumità fisica e psichica dei bambini che, con incoscienza e leggerezza (i genitori, ndr) continuano a mettere al mondo, per poi vendicarsi nelle forme più distruttive della loro presenza avvertita come ingombrante e molesta»³³. È chiaro che prima di scindere la famiglia si dovrà attentamente verificare la natura non transitoria dei maltrattamenti e la loro pertinenza invece alla personalità dell'autore, ma è chiaro altresì che in questi frangenti l'azione, seppur non definitiva, deve scattare prontamente.

Altra ipotesi contigua è quella della violenza nei confronti dell'altro genitore, di cui il bambino è atterrito spettatore. Sebbene raramente tali comportamenti assurgano a rilevanza penale per la biasimevole tendenza a denunciare soltanto una piccola parte di questi crimini che si consumano al chiuso delle pareti domestiche, l'esame dei fascicoli processuali da cui spesso casualmente emergono, ne lasciano intuire una frequenza assai densa. E anche laddove la conflittualità è risolta attraverso provvedimenti quali separazione o divorzio, quasi mai essa rappresenta la soluzione ottimale per una crescita equilibrata del minore: riprova ne è l'impressionante ricorrenza di figli di coppie divise tra i minori adottabili³⁴.

Da non dimenticare infine neppure i rischi della violenza morale, ivi ricomprendendo anche la trasmissione di valori inaccettabili o, addirittura l'iniziazione ad una attività illecita.

* * *

Per concludere una rapida annotazione sul comportamento professionale degli avvocati che si trovano ad occuparsi di questa materia: del loro operato, a Torino, su 24 casi documentati, si parla come buono in 7 casi, sufficiente in 10, scarso in 7, scandente in 2. A Firenze invece il quadro è assai meno consolante e si lamenta un diffuso disinteresse, con motivazioni generiche, frettolose e non in grado di ricostruire la realtà umana cui si riferiscono.

NOTE

- 1) Per tutti ricordiamo i casi di Serena Cruz e del piccolo Luman.
- 2) Effettuate a Torino dalla Dott.ssa Pacini, a Firenze dalle Dott.sse Manzione, Pellegrinetti e Quadrelli, a Roma dalle Dott.sse Efrati e Concetti, nell'ambito della convenzione tra Centro Nazionale per il Volontariato ed il C.N.R., Consiglio Nazionale delle Ricerche, Ente patrocinatore e finanziatore della ricerca su «Famiglia, emarginazione sociale e volontariato».
- 3) Spesso essi hanno disturbi psichici, sono tossicodipendenti o più semplicemente in condizioni economiche molto precarie.
- 4) Frequente è infatti l'abbandono di bimbi che si annunciano «difficili», tali quelli affetti dalla nascita da sindrome di Down o da altre patologie: ma proprio in questi casi meriterebbero più cure, maggiore impegno!
- 5) È il caso dell'abbandono di neonato all'ospedale, appena nato, seguito dal rifiuto del genitore (la madre il più spesso delle volte) di riconoscere il figlio.
- 6) Conflittualità psicologica questa, tipica dei genitori tossicodipendenti, dovuta agli effetti devastanti che le sostanze stupefacenti producono sul loro volitivo, oltre alla sregolatezza estrema che il tipo di vita che conducono spesso comporta (periodi di detenzione, etc).
- 7) In un caso, la bambina viveva con tale angoscia i rari incontri con la madre tanto da sommatizzare la propria sofferenza in queste occasioni con l'apparizione di eczemi in varie parti del corpo.
- 8) Ex art. 433 cod. civ. tali devono essere considerati anche agli affini generi e nuore, suoceri e suocere.
- 9) Vedi dichiarazioni di adottabilità 7-12-1982, 15-5-1987 e sentenza 26-4-1989 del Tribunale dei Minori di Torino.
- 10) Vedi sentenza della Corte d'Appello di Torino del 5-6-1990.
- 11) Vedi dichiarazione di adottabilità 15-5-1987 del T.M. di Torino.
- 12) Che nel codice relativo, all'art. 45, afferma che «non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore».
- 13) In generale sulla forza maggiore, SACCHETTI, *Il commentario dell'adozione e dell'affidamento*, Rimini, 1986, pp. 62 ss.
- 14) Ed infatti si discute sulla configurabilità della detenzione sotto questa categoria quando essa sia inflitta come sanzione per un reato doloso (riprendendo la teorica delle *actiones liberae in causa*).
Ancora: se si rifiutano quei sostegni, magari offerti dai servizi sociali, grazie ai quali si sarebbe potuto ovviare allo stato impossibilitante pregiudizievole al minore, la natura scriminante della forza maggiore viene meno. Cfr. App. Firenze 26-4-1989.

- 15) I rilevamenti però non risultano numericamente omogenei: nella zona di Torino premezzia l'azione dei servizi con un 75% delle segnalazioni seguita dopo un ampio scarto dalle Unità Sanitarie Locali mentre nell'area romana questi ultimi guidano la lista con un numero di 60 segnalazioni contro le 43 degli enti locali preposti.
- 16) Notevolmente più nutrita la casistica in questa seconda direzione nella rilevazione romana, magari per lasciare il posto ad altre misure ritenute più consone perché più facilmente reversibili come la decadenza dalla potestà ex art. 330 o i provvedimenti convenienti previsti dall'art. 333 del cod. civ. Questa estrema cautela nel dichiarare lo stato di abbandono è stata interpretata dalle ricercatrici della Capitale come risultante del timore di sbagliare che alcune decisioni forse un po' affrettate, o percepite dalla pubblica opinione come tali (Serena Cruz o Dario Luman), hanno lasciato nei giudici.
- 17) Dalla ricerca torinese si ricava che nel 60% dei casi l'apertura della procedura avviene entro l'anno; ma se nel periodo 6 mesi-1 anno vi sono 11 casi, ve ne sono 4 in cui ci sono voluti 5 anni.
- 18) Ancora nell'esperienza piemontese, con 6, 11 e 9 casi.
- 19) Rispettivamente 7 e 2 su 34 procedimenti contenziosi.
- 20) Ma la disomogeneità dei dati complica tutto: anche a Firenze infatti, nel periodo che va dal gennaio al settembre del 1991 si sono vagliati 42 procedimenti e 53 opposizioni relative.
- 21) La percentuale nei casi considerati a Torino si atteggia ad un 70% di respingimenti contro un 23% di accoglimenti: ma il quadro nazionale sembra anche più sperequato a sfavore degli oppositori.
- 22) Caso a sé, e motivo di riflessione, è quello del figlio incestuoso, quindi irriconsociabile, su cui riferisce la ricerca al T.M. di Torino (p. 9).
- 23) Nella ricerca torinese su sei di questi casi, 2 bambini erano sani, 2 affetti da sindrome di Down, 1 talassemico e 1 sieropositivo.
In questa situazione molto incisivamente si è espresso un pubblico ministero piemontese affermando che in questi casi, paradossalmente, l'adottabilità funziona come «rupe tarpea anagrafica per togliere la famiglia al minore (e fare un piacere ai genitori) e non per dare al minore stesso una famiglia».
- 24) Così come inquadrati nella ricerca fiorentina. (pp. 15-16).
- 24-bis) Deficienze psichiche e fisiche, affettive (genitore separato o divorziato), situazioni di tossicodipendenza e spesso, conseguenti periodi di detenzione; infine, e quasi sempre, precarietà economica assai marcata.
- 25) Le carenze di questi organi che potrebbero avere invece un ruolo fondamentale in tutta questa spinosa tematica emergono in varie considerazioni: basti pensare che il più delle volte, intervenendo sul nascere di queste situazioni drammatiche, essi potrebbero escludere da principio l'eventualità di una dichiarazione di stato di abbandono e tutto che ciò può comportare. Si auspica quindi una loro maggiore responsabilizzazione, considerando la frequenza con cui esse risultano l'unico attendibile strumento

di conoscenza del giudice e suo valido probatorio.

- 26) Nonostante che le ricercatrici romane siano di avviso contrario! Esse affermano che «sono infatti gli italiani quelli il cui numero (134) risulta più incisivo rispetto ai minori stranieri che sono solo 41», arguendo l'esiguità del numero dalla mancata conoscenza delle loro condizioni di vita da parte degli organi preposti. Ma dimenticano forse il valore percentuale che questo piccolo contingente straniero rappresenta sul totale analizzato: circa il 32%, come dire che uno su tre dei casi analizzati nella ricerca al Tribunale dei Minori della Capitale riguardava uno straniero. E non è questo il rapporto tra il totale dei bambini italiani e quelli no, a Roma come nel resto della nazione!
- 27) Discorso a sé merita la realtà dei nomadi, prevalentemente Rom o di altre etnie slave. Qui si deve andare più cauti per quanto riguarda, ad esempio, la censura di un certo tipo di educazione impartita ai minori. Il contesto socio-culturale è così differente infatti che un atteggiamento che secondo il nostro modo di vedere potrebbe definirsi senz'altro «abbandonico» quale l'iniziazione all'accattonaggio, rientra, nel quadro di valore dei nomadi, in buona sostanza normale. È per questo tipo di diversità che in concreto gli affidamenti preadottivi e le adozioni di questi soggetti sono assai rari: a volte si preferisce la formula anomala dell'attribuire una sorta di tutela di fatto del ragazzino lasciato a se stesso, al capo del gruppo.
- 28) Succede nei 3/4 dei casi, secondo l'indagine svolta nel capoluogo piemontese.
- 29) Situazione che, con le modifiche apportate in questi giorni (13 gennaio 1993) alla legge sulla droga – meglio conosciuta come Iervolino-Vassalli, nel senso di eliminare il carcere per chi fa uso personale di stupefacenti, potrebbe subire una lieve flessione verso il basso.
- 30) È la figura studiata nel diritto penale: lo stato di ubriachezza che di solito esclude la punibilità non sortirà quest'effetto qualora sia stato consapevolmente provocato dalla persona che vi si trova (*causa causae est causa causati*).
- 31) Per tutti citiamo i casi, registrati nell'esperienza torinese, di una madre che non aveva sottoposto i figli piccoli alle vaccinazioni obbligatorie o quello in cui il bimbo, lasciato completamente a se stesso, passava nottate intere da solo davanti al televisore neglignendo puntualmente, all'indomani, l'obbligo scolastico...
- 32) È un concetto che i giudici torinesi esprimono nella dichiarazione di adottabilità 6-5-1986: «soglia educativa minima nell'attuale sistema legislativo-costituzionale italiano» volendo con ciò sottolineare che, pur trattandosi di un concetto necessariamente relativo (potendo variare in relazione alle epoche e alle aree geografiche considerate), il suo contenuto non può essere lasciato alla libera e discrezionale valutazione dei singoli, ma deve trarre le sue linee essenziali dai principi fondamentali sui quali è fondata l'attuale convivenza civile» (così si esprime la Dott.ssa Pacini, autrice della ricerca nell'ambito torinese).
- 33) Era il caso di tre fratellini, per due dei quali lo stato di adottabilità venne dichiarato con decreto dal T.M. di Firenze del 4-3-1988 per due dei minori e contro il quale fu

promossa un'opposizione in cui i genitori arrivarono a prospettare un baratto, fra il terzo figlio, nei cui confronti non nutrivano alcun interesse, e gli altri due. La sentenza di rigetto è del 3-6-1988, confermata in Appello il 26-4-1989.

- 34) Sorprendente, e motivo di riflessione, è la circostanza notata dei ricercatori fiorentini, di come spesso risulti vittoriosa l'opposizione proposta dal genitore originariamente non affidatario. Questo ribaltamento non infrequente delle decisioni del giudice ordinario ad opera di quello specializzato per i minori fa pensare all'opportunità (sostenuta tra l'altro in un disegno di legge sostenuto dall'on. Capiello ed altri) di accentrare tutte le competenze attinenti il diritto di famiglia (salvo e le adozioni e le competenze del giudice tutelare) in un giudice *ad hoc* ed unico, evitando così imbarazzanti divergenze di giudicati.

I RISULTATI DI UNA RICERCA SUL CONCETTO DI «STATO DI ABBANDONO» CONDOTTA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO

Giovanna Pacini

SOMMARIO

PREMESSA	pag.	25
Oggetto e metodologia della ricerca	pag.	26
Dimensioni	pag.	27
ESPOSIZIONE DEI RISULTATI	pag.	33
A) Abbandono di neonato	pag.	35
B) Incapacità, inadeguatezza, inidoneità, inaffidabilità dei genitori	pag.	40
C) Comportamenti o atteggiamenti sostanzialmente deleganti dei genitori	pag.	56
D) Disinteresse o sostanziale rifiuto del figlio	pag.	60
E1) Situazione psicologica del minore	pag.	63
E2) Validità ed intensità del legame con il genitore	pag.	65
F) Situazioni di difficoltà del genitore	pag.	70
G) Inesistenza, inidoneità, indisponibilità dei parenti entro il quarto grado	pag.	71
H) Configurabilità di una causa di forza maggiore di abbandono temporaneo e transitorio	pag.	91
I) Cessione definitiva del minore a terzi	pag.	96

ALLEGATO N.1

Elaborazione dei dati tratti dall'esame di n.34
procedimenti contenziosi

pag. 101

ALLEGATO N.2

Elaborazione dei dati tratti dai registri civili del
Tribunale per i minorenni di Torino relativi al
totale delle procedure dal 1983 all'aprile 1991

pag. 103

PREMESSA

A meno di un decennio dall'entrata in vigore della legge 4 maggio 1983 n.184 l'istituto giuridico dell'adozione sembra vivere un momento di particolare fermento.

Ciò è senza dubbio dovuto, almeno in parte, anche al grande clamore suscitato nell'opinione pubblica – ed immancabilmente ampliato dai mezzi di comunicazione di massa – da alcune pronunce dei giudici minorili¹.

Il notevole interesse – spesso connotato, purtroppo, anche da una certa morbosità – mostrato verso queste delicatissime vicende umane è senz'altro condivisibile (perché segno di una intensa partecipazione a situazioni di innegabile sofferenza), ed è sicuramente giustificabile considerato che i problemi della famiglia, in genere, e dei nuclei in difficoltà, in particolare, coinvolgono tutta la società nel suo complesso. Ma non può risolversi in una sterile ed aprioristica condanna di una legge e di coloro che la applicano.

È pertanto da accogliere positivamente l'ampio e costruttivo dibattito apertosi tra gli "addetti ai lavori", la cui vivacità è ben testimoniata da molti convegni, incontri-studi, seminari², dai numerosi progetti e disegni di legge presentati dalle varie forze politiche in Parlamento³ nonché dalla realizzazione nel 1990, da parte della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, di una specifica indagine conoscitiva sull'adozione⁴.

Le tendenze che sembrano emergere sono essenzialmente due.

Da una parte⁵ si sostiene che la L.184/1983 ancora valida nel suo complesso ed, in particolare, per i principi generali che afferma vada solo ritoccata in alcuni punti mentre si auspica, soprattutto, che venga data reale attuazione a molte sue parti rimaste pressoché lettera morta quale, ad esempio, la graduale deistituzionalizzazione dei minori in situazioni di difficoltà familiare⁶.

Dall'altra, invece, si ritiene necessaria una radicale riforma della disciplina dell'adozione e dei suoi principi cardine ritenuti non più soddisfacenti⁷.

Il netto contrasto tra queste due posizioni e la non univoca immagine che del fenomeno "adozione" emerge dalle cronache quotidiane⁸, rende

particolarmente arduo comprendere quale possa essere la via migliore per garantire a tutti i minori i loro elementari diritti (l'educazione, la cura, l'istruzione, ma soprattutto l'affetto e l'amore).

Partendo proprio da questa difficoltà di comprensione e ritenendo che la problematica dell'adozione – così giuridicamente complessa, ed umanamente – coinvolgente imponga, prima di adottare una qualsiasi soluzione, un'attenta analisi della realtà, si è avvertita la pressante esigenza di verificare “sul campo” come la legge venga in concreto applicata ed, in particolare, in base a quali criteri venga o meno riconosciuto sussistente il c.d. stato di abbandono, presupposto primo ed indefettibile per la dichiarazione di adottabilità del minore. Non si ritiene, infatti, possibile né giusto dissertare sulla modifica di questa o quella norma, sul capovolgimento di questo o quel principio senza prima comprendere a fondo chi sia veramente il “*bambino abbandonato*”, quali siano le vere problematiche della famiglia d'origine, le reali dinamiche relazionali tra i suoi membri, le cause del deterioramento o del degrado della situazione familiare nel suo complesso.

La presente indagine⁹ si propone di dare una risposta – territorialmente circoscritta, ma non per questo meno significativa – a tali interrogativi; la speranza è quella di aver contribuito, pur in piccola misura, a fare maggiore chiarezza su quell'oscuro e sommerso mondo dell’“abbandono minorile” ancora, purtroppo, ben presente e diffuso anche in società che, come la nostra, si denominano “civili”.

Oggetto e metodologia della ricerca

Oggetto specifico della ricerca condotta presso il Tribunale per i minorenni di Torino è stato la situazione di abbandono (morale e materiale) di minori (italiani o stranieri) in Italia; esula, pertanto, da tale indagine tutta la complessa problematica della c.d. adozione “internazionale”.

Per ovvie ragioni di riservatezza non è stato concesso l'accesso ai fascicoli di minori il cui abbinamento con la coppia adottiva fosse avvenuto in tempi recenti oppure fosse ancora in corso.

La scelta dei fascicoli da esaminare (tra quelli consultabili), è avvenuta tenendo conto soprattutto del criterio temporale. Si è, cioè, preso in considerazione un certo numero di casi per ogni annata partendo da pro-

cedure iniziate nel 1983 (anno di entrata in vigore della legge n.184), fino ad arrivare a procedure avviate nei primi mesi del 1991.

In secondo luogo si è prestata particolare attenzione ai casi più complessi intendendo con ciò o procedure in cui sono stati percorsi tutti i gradi di giurisdizione sino in Cassazione o quelle in cui risultano esserci stati varie e/o discordanti statuizioni circa lo stato di abbandono (es. decreti di non luogo a procedere seguiti da nuova apertura della procedura e successiva dichiarazione di adottabilità, oppure dichiarazione di adottabilità di uno o più fratelli e decreto di non luogo a procedere per altri, ecc).

L'indagine si è articolata in varie fasi.

I^a FASE – In un primo momento sono stati esaminati i **procedimenti non contenziosi** (cioè quelli che si sono conclusi con il decreto di adottabilità emesso dal Tribunale in camera di consiglio ed avverso i quali non è stata proposta alcuna opposizione). Più esattamente sono stati visionati n. 43 fascicoli relativi a n. 50 minori per i quali è stato emesso un decreto dichiarativo lo stato di adottabilità, poi, passato in giudicato¹⁰.

II^a FASE – In un secondo momento si è passati ad esaminare i c.d. **procedimenti contenziosi**.

Sono stati visionati i fascicoli relativi a n. 49 minori la cui dichiarazione di adottabilità è stata impugnata.

Le varie procedure sono state seguite fino al loro definitivo epilogo determinato o dalla sentenza del Tribunale che decide sull'opposizione o dalla sentenza della Corte d'Appello che decide sull'impugnazione della sentenza dei giudici di “prime cure” oppure dalla sentenza della Cassazione che statuisce sul ricorso presentato avverso la decisione della Corte d'Appello¹¹.

III^a FASE – Dall'esame dei dati così raccolti (ed in particolare dalle motivazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria), si è, infine, provveduto ad enucleare le problematiche più rilevanti ai fini della configurabilità dello stato di abbandono.

Dimensioni

L'esatta dimensione dell'indagine svolta – riferita al totale delle procedure di adottabilità presso il Tribunale per i minorenni di Torino dal 1983 al giugno 1991 – è ricavabile dai seguenti dati:

- <i>Decreti di adottabilità</i> esaminati		
nella I ^a fase	n. 43	
nella II ^a fase	n. 37	TOT. n. 80
	(su 929 = 8,6%)	
- <i>Opposizioni ai decreti di adottabilità</i>		
esaminate	n. 53	
	(su 330 = 16%)	
- riferite a n. 34 decreti di adottabilità		
	(su 279 = 12%)	
- riguardanti n. 49 minori		
	(su 409 = 11,9%)	
- <i>Sentenze del T. M. sulle opposizioni</i>		
esaminate	n. 36	
	(su 270 = 13%)	
- <i>Ricorsi alla corte di appello</i>		
esaminati	n. 28	
	(su 136 = 20,5%)	
- <i>Sentenze della Corte di Appello</i>		
esaminate	n. 26	
	(su 120 = 21,6%)	
- <i>Ricorsi alla Corte di Cassazione</i>		
esaminati	n. 8	
	(su 34 = 23,5%)	
- <i>Sentenze della Corte di Cassazione</i>		
esaminate	n. 8	
	(su 21 = 38%)	

NOTE

- 1) Vedi, tra gli altri, il caso di Serena Cruz e del piccolo Luman.
- 2) Tra gli altri si ricordano il Convegno nazionale "Rapporto genitori e bambini" svoltosi a Napoli il 10-11 novembre 1990 promosso dal Consiglio nazionale dei minori; il Convegno nazionale "Il futuro dell'adozione nazionale ed internazionale tra abuso e diritto" svoltosi a Milano il 19-20 ottobre 1990 promosso dall'ANFAA, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie e dalla rivista Prospettive assistenziali; il seminario "Affidamento & Adozione verso la riforma" svoltosi a Lucca il 13 aprile 1991 organizzato dal Centro Nazionale per il Volontariato nell'ambito della convenzione con il C.N.R., Consiglio Nazionale delle Ricerche Ente patrocinatore e finanziatore della ricerca su "Famiglia, emarginazione sociale e volontariato".
- 3) Proposta di legge "Modifiche ed integrazioni al secondo comma dell'art. 65 della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", d'iniziativa degli onn. Rojch ed altri (DC), presentata il 5 maggio 1988, Doc. n. 2662;
Proposta di legge "Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione ed affidamento dei minori", d'iniziativa degli onn. Berselli ed altri (MSI DN), presentata il 21 marzo 1989, Doc. n. 3753;
Proposta di legge "Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", d'iniziativa degli onn. Capiello ed altri (PSI), presentata il 4 maggio 1989, Doc. n. 3887;
Proposta di legge "Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", d'iniziativa degli onn. Vizzini ed altri (PSDI), presentata il 18 maggio 1989, Doc. n. 3945;
Disegno di legge "Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", d'iniziativa dei senn. Lombardi ed altri (DC), presentato il 19 maggio 1989, Doc. n. 1775;
Proposta di legge "Norme straordinarie in materia di adozione e di affidamento", d'iniziativa degli onn. Battistuzzi ed altri (PLI), presentata il 14 marzo 1990, Doc. n. 4657;
Proposta di legge "Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184 recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", d'iniziativa degli onn. Capiello ed altri (PSI), presentata il 20 dicembre 1990, Doc. n. 5336.
- 4) Nell'ambito di tale indagine si sono svolte le audizioni dei rappresentanti di varie associazioni operanti nel campo dell'adozione, soprattutto internazionale, (ricordiamo tra le altre l'ANFAA, CIAI, l'International adoption, il CAM, l'Associazione Papa Giovanni XXIII, la Caritas), di vari giudici minorili oltre che del direttore dell'Ufficio Giustizia Minorile del Ministero di Grazia e Giustizia, il direttore del Servizio polizia di frontiera, ferroviaria e postale, il capo della Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali del Ministero degli Affari Esteri.
- 5) Sono per lo più le associazioni che operano nel campo dell'adozione e dell'assistenza a

famiglie e minori in difficoltà che portano avanti la tesi del "perfezionamento senza stravolgimento" della L.184/1983. Ma questa posizione raccoglie il consenso anche di molti autorevoli giuristi quali tra gli altri A.C. Moro, M. Dogliotti (vedi, per entrambi, i rispettivi interventi al Convegno Nazionale "Il futuro dell'adozione nazionale ed internazionale tra abuso e diritto", Milano, 19-20 ottobre 1990").

- 6) Ancor oggi, secondo i dati ISTAT, i minori in istituto sono ben 50.000.
- 7) In questa ottica si pongono oltre che insigni studiosi del diritto, alcune tra le proposte di legge nelle quali trova accoglimento quella che potremo definire la "adozione consensuale" dove, cioè, la dichiarazione di adottabilità del minore viene vincolata al consenso del genitore e dove è permesso a quest'ultimo di indicare la coppia adottante a cui il proprio figlio deve essere dato (vedi, ad esempio, Art. 2 della Proposta di legge n. 3945/1989 d'iniziativa degli onn. Cappelletto ed altri).
- 8) Accanto a casi di giudici che "strappano i figli ai genitori poveri per darli alle famiglie ricche" vengono riportati con uguale frequenza ed enfasi i dolorosi casi di bambini totalmente privati affettivamente, maltrattati, abbandonati in situazioni di completa incuria.
- 9) L'indagine è stata svolta nell'ambito della convenzione tra Centro Nazionale del Volontariato e il C.N.R., Consiglio Nazionale delle Ricerche Ente patrocinatore e finanziatore della ricerca su "Famiglia, emarginazione sociale e volontariato".
- 10) Per analizzare ciascun fascicolo è stata utilizzata una scheda, appositamente predisposta, su cui sono stati raccolti i dati relativi:
 - al minore [data di nascita, cittadinanza, sesso, luogo di nascita, status giuridico, condizioni di salute psico fisiche, eventuali esperienze in istituti, comunità, famiglie affidatarie];
 - ai genitori [data di nascita, cittadinanza, luogo di nascita, luogo di residenza, stato civile, attività lavorativa presente o passata, situazione socio economica, condizioni di salute psico fisiche, particolari vicende personali];
 - alla vicenda del minore e della sua famiglia [prima segnalazione del caso al Tribunale, provvedimenti presi, apertura della procedura di adottabilità, eventuali modificazioni o sviluppi della situazione del minore];
 - alla procedura di adottabilità [con particolare attenzione alla motivazione del decreto dichiarativo lo stato di adottabilità].
- 11) Anche per l'esame di questo secondo gruppo di fascicoli è stata utilizzata la scheda già illustrata a cui è stata aggiunta la parte relativa all'iter procedurale successivo al decreto di adottabilità. Sono stati così raccolti dati relativi:
 - al giudizio di opposizione davanti al Tribunale [numero di opposizioni presentate, data di presentazione, soggetti opposenti, motivi, data della sentenza del Tribunale, statuizione circa lo stato di abbandono, motivazione];
 - all'eventuale giudizio davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'Appello [numero dei ricorsi presentanti, data, soggetti ricorrenti, motivi, data della sentenza della Corte d'Appello, statuizione circa lo stato di abbandono, motivazione];

- all'eventuale giudizio davanti alla Corte di Cassazione [numero dei ricorsi presentanti, data, soggetti ricorrenti, motivi, data della sentenza della Corte di Cassazione, statuizione circa lo stato di abbandono, motivazione].

ESPOSIZIONE DEI RISULTATI

Le principali problematiche emerse dall'analisi dettagliata dei fascicoli sono le seguenti;

A) abbandono di neonato¹;

B) incapacità, inadeguatezza, inidoneità, inaffidabilità dei genitori ad occuparsi adeguatamente della prole²;

C) comportamenti o atteggiamenti sostanzialmente deleganti dei genitori nei confronti dei figli³;

D) atteggiamento di rifiuto o di disinteresse dei genitori per la situazione affettivo ambientale materiale del figlio;

E) la situazione psicologica del minore e l'intensità e/o validità del legame tra lui e i genitori⁴;

F) particolari situazioni di difficoltà del genitore⁵;

G) inesistenza, indisponibilità, inidoneità di eventuali parenti entro il quarto grado;

H) configurabilità di una causa di forza maggiore di abbandono temporanea e transitoria;

I) cessione definitiva del minore a terzi dietro probabile compenso⁶.

È forse superfluo sottolineare che raramente in una singola vicenda è emersa un'unica problematica. Nella maggior parte dei casi si è constatato come vari e contrastanti aspetti si intersechino e si sovrappongano rendendo estremamente difficoltosa una lettura obiettiva e lineare della situazione del minore. Pertanto, nell'analisi critica dei dati raccolti si è ritenuto di dover procedere esaminando singolarmente ciascuna delle problematiche sopra elencate per porre in rilievo le varie implicazioni ed interrelazioni, i modi con cui risultano atteggiarsi nella realtà e le relative considerazioni dei giudici piemontesi.

NOTE

- 1) In genere si tratta di figli di ragazze madri che non intendono procedere al riconoscimento oppure di bambini con handicap più o meno grave rifiutati dalle famiglie subito dopo la nascita.
- 2) In molti casi tale incapacità, inidoneità, ecc., è determinata da problemi psichici dei genitori oppure da una loro dipendenza da sostanze stupefacenti. È doveroso, però, sottolineare che in molti altre ipotesi la figura del genitore "incapace, inaffidabile, ecc." è stata ravvisata anche in assenza di particolari patologie conclamate, con riferimento, cioè, a soggetti "normali".
- 3) Vengono, qui, in considerazione, tra l'altro, la complessa problematica delle lunghe istituzionalizzazione e dei c.d. "affidamenti di fatto", cioè di quegli affidamenti realizzati autonomamente dai genitori a favore di terzi (senza l'intervento del Tribunale né del servizio sociale e, quindi, senza le dovute cautele e garanzie), tendenti a durare nel tempo per la più o meno cosciente inattività del genitore di riassumere il proprio ruolo.
- 4) Molta attenzione viene posta al vissuto interiore del bambino e grande rilevanza è attribuita al fatto che questi abbia o meno autocoscienza della sua situazione di privazione soprattutto affettiva.
- 5) Tali possono essere la sottoposizione a provvedimenti limitativi o restrittivi della libertà personale, la minore età, problemi di carattere economico abitativo relazionale.
- 6) Si tratta di casi che rientrano nel deplorabile quanto diffuso fenomeno del "mercato dei bambini" che nella pratica si può concretizzare in falsi riconoscimenti o in affidamenti di fatto di neonati, affidamenti "sine die", caratterizzati dalla definitività ed irreversibilità della cessione e tendenti a costituire il presupposto per una futura adozione da parte degli "affidatari".

A) Abbandono di neonato

Si tratta di ipotesi in cui lo stato di abbandono del minore è immediatamente percettibile perché in genere il bambino viene materialmente "dimenticato" nell'ospedale dove la madre l'ha partorito.

Due sono le tipologie più ricorrenti:

- a) quella del neonato non riconosciuto né dal padre né dalla madre;
- b) quella del neonato con gravi malformazioni o patologie.

Nella prima ipotesi l'abbandono trova probabilmente i propri fondamenti in particolari situazioni di difficoltà disagio degli adulti indipendentemente dalle condizioni psico-fisiche del bambino; nella seconda ipotesi, invece, è proprio il precario – e a volte drammatico – stato di salute del minore (spesso riconosciuto o addirittura figlio legittimo), a determinare il rifiuto da parte della sua famiglia d'origine.

In entrambi i casi la procedura per la dichiarazione di adottabilità si conclude sempre con il decreto ex art.15 L.184/1983 emesso dal T.M. in camera di consiglio; non risulta, infatti, che qualche genitore o parente si sia "pentito" della decisione presa ed abbia proposto opposizione. D'altra parte né il P.M. né il tutore del minore (cioè gli altri soggetti a cui l'art.17 L.184/1983 riconosce la facoltà di opporsi), hanno interesse ad instaurare un procedimento contenzioso che avrebbe lo scopo di "imporre" un bambino a chi, pur essendone consanguineo, lo ha definitivamente ed irrevocabilmente rifiutato.

Analizziamo singolarmente queste due "tipologie d'abbandono".

a) Abbandono di neonato non riconosciuto¹

In questi casi, di solito, siamo in presenza di ragazze madri che hanno affrontato la gravidanza in più o meno completa solitudine e spesso già prima del parto hanno manifestato l'intenzione di non voler riconoscere il nascituro per varie ragioni².

I motivi che spingono queste donne a rinunciare al figlio sono la propria giovane età³, l'essersi accorte troppo tardi di essere in stato interessante per ottenere l'IVG, l'essere il concepimento avvenuto all'interno di

un rapporto di coppia occasionale o comunque non stabile, il fatto che il padre del bambino pur essendo stato informato ha rifiutato ogni coinvolgimento⁴.

In genere dopo il parto la madre conferma la decisione di non voler riconoscere il bambino e gli organi competenti provvedono allora ad inviare la segnalazione del caso al Tribunale per i minorenni chiedendo disposizioni o per l'idonea collocazione del minore oppure per l'immediata declaratoria dello stato di adottabilità.

La procedura si conclude in poco tempo perché la situazione è tale da non richiedere indagini o accertamenti particolari⁵; in tutti i casi esaminati, infatti, il bambino è stato materialmente "abbandonato" in ospedale dalla madre la quale, una volta dimessa, non è più tornata a prenderlo o a trovarlo.

Il Tribunale emette decreto che dichiara lo stato di adottabilità con una motivazione (prestampata) in cui si fa riferimento:

- 1) al mancato riconoscimento da parte dei genitori;
- 2) al fatto che la madre, correttamente informata, non si è avvalsa della facoltà di chiedere la sospensione della procedura di adottabilità;
- 3) al fatto che il padre non è noto.

Un caso a se stante per la sua drammaticità, ma che rientra sicuramente in questo "gruppo", è quello della bambina nata da un rapporto incestuoso tra sorella e fratello entrambi non ancora ventenni. Giuridicamente si tratta di "figlio non riconoscibile". In concreto, comunque, vi è stato il rifiuto e l'abbandono da parte dei giovanissimi genitori e della loro famiglia per cui il Tribunale ha proceduto come descritto sopra.

b) Abbandono di neonato (riconosciuto o figlio legittimo) portatore di handicap o con gravi patologie

In pratica si tratta dei casi in cui le particolari condizioni di salute del bambino, manifestatesi subito dopo la nascita, sono elemento determinante (o comunque molto rilevante) nella decisione dei genitori (o dei parenti) di rifiutarlo. La maggior parte di questi bambini sono affetti da sindrome di Down⁶.

Anche questi minori vengono "lasciati" in ospedale dopo la nascita dai genitori che giustificano il loro comportamento o adducendo di non

essere in grado di accudire adeguatamente un figlio così malato o affermando che, dato le sue condizioni, è meglio per lui vivere in un istituto con bambini simili tra i quali avverrà meno la propria diversità.

La procedura seguita dal Tribunale è più articolata rispetto a quella applicata nel caso di minori non riconosciuti.

Dopo la segnalazione dei servizi competenti viene aperta ufficialmente la procedura tendente alla dichiarazione dello stato di adottabilità; vengono convocati non solo i genitori, ma anche gli eventuali parenti entro il 4° (nonni materni e/o paterni, gli zii, ecc.); vengono richieste agli organi competenti relazioni circa la reale situazione del minore.

Spesso i genitori non si presentano neppure davanti al giudice per essere ascoltati⁷, ma anche quando lo fanno si limitano a ribadire la loro intenzione di non occuparsi del figlio e il loro assenso (o comunque la loro non opposizione) ad una eventuale soluzione adottiva⁸.

I parenti, quelle rare volte che compaiono davanti ai giudici, si dichiarano pienamente d'accordo con quanto deciso dai genitori; raramente qualcuno si dimostra in teoria contrario, ma poi afferma di non potersi sostituire ai genitori o, al massimo, si dichiara disponibile per contribuire economicamente al mantenimento del minore in idonea struttura.

Il provvedimento declaratorio dello stato di adottabilità emesso dal Tribunale fa riferimento, nella sua motivazione:

- 1) alle condizioni di salute del minore;
- 2) all'eventuale sua permanenza sin dalla nascita in ospedale o istituto⁹;
- 3) alla totale carenza di visite e di rapporti con i genitori¹⁰;
- 4) alla volontà dei genitori di non volersi prendere cura di lui¹¹;
- 5) all'indisponibilità dei parenti¹²;

Non è infrequente trovare, in queste motivazioni, riferimenti alla necessità del bambino di "soluzioni stabili, sicure ed affettivamente valide", "di genitori adottivi che lo accettino e gli vogliano bene". Si tratta di richiami a cose che sono auspicabili per tutti i bambini, ma che assumono una rilevanza peculiare nel caso dei c.d. "bambini Down" per i quali un rapporto affettivo armonico e ben strutturato può essere fonte di notevoli miglioramenti delle loro condizioni generali e di sviluppo di molte delle loro potenzialità.

Particolarmente significativo ai fini di una disincantata e realistica presa di coscienza delle problematiche poste da casi come quelli in que-

stione è stato quanto affermato da un Pubblico Ministero a commento del suo parere favorevole alla dichiarazione di adottabilità di un bimbo Down: "Non rimane che dichiarare l'adottabilità anche se in questo tipo di casi l'adottabilità funziona paradossalmente come "rupe tarpea anagrafica" per togliere la famiglia al minore (e fare un piacere ai genitori) e non per dare al minore stesso una famiglia".

NOTE

- 1) Si tratta di n.6 casi di cui:
 - n.2 relativi a bambini normali;
 - n.2 relativi a bambini affetti da sindrome di Down;
 - n.1 relativo a bambino affetto da talassemia;
 - n.1 relativo a bambino sieropositivo.
- 2) Tale intenzione risulta essere stata manifestata in n.3 casi.
- 3) Si tratta per lo più di ragazze appena ventenni (ciò è stato riscontrato in n.4 casi).
- 4) In un caso, invece, la donna ha preferito non informare l'autore del concepimento ritenendo che in ogni caso questi non sarebbe stato assolutamente disposto ad occuparsi del bambino.
- 5) In genere tra il momento della segnalazione e quello della dichiarazione dello stato di adottabilità passano 7-15 giorni [caso 24-26-36-41]; solo in un caso è trascorso un mese [caso 34].
- 6) Ciò è stato riscontrato in n.8 casi.
- 7) Ciò è avvenuto in n.2 casi.
- 8) In n.4 casi.
- 9) Vedi dichiarazioni di adottabilità 30.7.1984, 21.2.1986, 30.1.1989.
- 10) Vedi dichiarazioni di adottabilità 30.7.1984, 21.2.1986, 20.10.1988, 4.7.1989.
- 11) Vedi dichiarazioni di adottabilità 15.9.1987, 30.1.1989, 19.7.1990.
- 12) Vedi dichiarazioni di adottabilità 15.9.1987, 20.10.1988, 4.7.1989.

B) Incapacità, inadeguatezza, inidoneità, inaffidabilità dei genitori

È sicuramente uno dei motivi più ricorrenti nelle segnalazioni che giungono al T.M., nei provvedimenti del T.M. e in quelli della Corte d'Appello¹, ma è necessario tenere presente, per evitare approssimative ed erronee generalizzazioni, che l'incapacità dei genitori può derivare da varie cause e provocare effetti diversi.

1) Incapacità causata da problemi psichici dei genitori

Si tratta, in genere, di persone impossibilitate ad assumere e svolgere responsabilmente il ruolo genitoriale in quanto affette da patologie psichiche più o meno gravi, più o meno reversibili.

Sono casi molto problematici e delicati perché da una parte può affiorare la tentazione di cedere a sbrigative diagnosi di inettitudine e di dannosità e dall'altra a semplificative colpevolizzazioni.

In queste situazioni, di solito, vengono presi in considerazione i seguenti elementi:

- 1) se lo stato psichico del genitore ha già arrecato un pregiudizio al minore o lo potrebbe arrecare²;
- 2) se, pur nei limiti imposti dal proprio stato, il genitore è riuscito ad instaurare un certo rapporto affettivo con il figlio⁴;
- 3) se il genitore accetta e collabora agli interventi di sostegno predisposti a favore proprio e della propria famiglia⁵;
- 4) se lo stato patologico del genitore è più o meno reversibile⁶;
- 5) se il mantenere il rapporto genitore figlio ha un significato vero anche per il minore oppure se costituisce solo un supporto terapeutico per il genitore⁷.

Fatte queste generiche enunciazioni si potrebbe astrattamente affermare che lo stato di abbandono morale e materiale sussiste quando il genitore, a causa della patologia psichica che lo affligge, non è in grado di garantire il minimo indispensabile di assistenza e cura al figlio, quando il suo stato ha già avuto ripercussioni negative sulla crescita psico-fisica del

figlio, quando non esiste neanche un minimo legame affettivo, quando non vengono accettati o viene frapposta resistenza all'attuazione di interventi di sostegno, quando la prognosi relativa alle condizioni del genitore non lascia sperare in una più o meno prossima reversibilità della patologia.

1) In realtà, però, le situazioni non sono sempre così lineari e di pronta lettura. Ad esempio, l'accertamento, in un minore, di una grave carenza di strutturazione del sé e l'utilizzazione di difese di tipo autistico sono state ritenute, in un primo momento (dichiarazione di adottabilità), conseguenze dirette del pregiudizio subito dal minore stesso a causa della malattia mentale della madre, mentre, poi, (giudizio di opposizione) la situazione del medesimo minore è stata valutata con maggiore cautela⁸.

Anche in un altro caso si è inizialmente ritenuto il rapporto madre figlia altamente disturbante per l'equilibrio psichico della minore, che viveva "con estrema sofferenza gli incontri con la madre naturale", tanto da giustificare la dichiarazione di adottabilità⁹; in sede di giudizio di opposizione si è, invece, sottolineato che se, da una parte è innegabile l'incapacità della madre ad assolvere i propri compiti di genitore, dall'altra, "la consapevolezza dei suoi limiti e la volontà di trovare, con l'aiuto dei servizi sociali, una soluzione per ovviarvi, è un dato altrettanto indiscutibile e non può essere ignorato"¹⁰.

Emblematico è, poi, quel caso in cui, pur in presenza di una coppia genitoriale inadeguata, carente, inaffidabile, con non indifferenti problemi psichici (frenastenico il padre, debole mentale la madre), il T.M. ha preso atto di quanto emergeva dai vissuti familiari dei minori ed ha affermato che questi "non sembrano aver inciso sulla loro personalità al punto da far percepire loro la sensazione dell'abbandono da parte dei genitori. Ed in presenza di una indicazione di questo tipo, proveniente dallo stesso soggetto che si vuole tutelare nel giudizio di opposizione allo stato di adottabilità, non sembra consentito desumere la situazione di abbandono dalla mera osservazione della personalità dei genitori e delle loro condizioni di vita"¹¹.

In generale, però, il prospettarsi di un grave pregiudizio per la situazione psico-fisica del minore giustifica provvedimenti di allontanamento dal genitore "disturbante" e, nei casi, più eclatanti, la immediata dichiarazione di adottabilità o la conferma di tale stato¹².

2) Pur potendo sembrare poco realistico, in situazioni di conclamate

patologie psichiche, andare a ricercare l'esistenza di un rapporto affettivo tra genitore e figlio, in tutti i casi esaminati, i giudici minorili non hanno mai tralasciato di effettuare una qualche indagine in tal senso, quanto meno per valutare l'intensità dell'impegno profuso dal genitore nel tentativo di realizzare o consolidare tale rapporto. Non è sempre sufficiente, infatti, constatare la totale impossibilità "materiale" per il genitore di prendersi cura della prole, ma si avverte anche la pressante esigenza di accertare se la situazione patologica dell'adulto gli impedisca o meno di "stabilire (...) alcun rapporto significativo"¹³, di comunicare con il figlio, di capirne il bisogno di affetto, di interpretarne le richieste, di tollerarne le reazioni¹⁴.

3) - 4) Rilevante è, poi, il fatto che la condizione patologica del genitore sia o meno reversibile.

L'elemento della reversibilità viene valutato sia in base a diagnosi e prognosi di carattere medico sia in base all'attendibilità dei propositi manifestati dal genitore e alla disponibilità dimostrata nel sottoporsi a trattamenti terapeutici¹⁵.

È necessario sottolineare, però, che non sempre semplici manifestazioni di buona volontà possono considerarsi sufficienti per eliminare del tutto l'incidenza negativa della patologia; si afferma, infatti, - in un caso particolare - che "la disponibilità dei genitori a farsi aiutare dai servizi sociali non cambia le cose sia perché i precedenti aiuti hanno dato risultati nulli sia perché questi aiuti non possono supplire l'incapacità assoluta dei genitori di farsi carico di una equilibrata e corretta crescita ed educazione della figlia"¹⁶.

In ogni caso, comunque, la reversibilità o meno delle condizioni del genitore deve essere sempre "rapportata alle esigenze e ai tempi del bambino il quale non può, comunque, aspettare i recuperi eventuali dell'adulto genitore se, come e quando verranno"¹⁷.

Per quanto riguarda più specificatamente gli interventi di supporto di competenza dei servizi sociali è interessante notare come se da una parte assume una valenza sicuramente negativa il rifiuto o la mancanza di collaborazione da parte del genitore "patologico", dall'altra non si tralascia di verificare se tali interventi siano stati effettivamente realizzati, adeguatamente strutturati e, soprattutto, condotti con assiduità ed efficienza. In sostanza viene valutato, oltre al livello di cooperazione dell'adulto "patologico", anche l'operato dei servizi sociali perché in presenza di evidenti carenze o omissioni da parte di quest'ultimi nel predisporre ed attuare il

sostegno e l'assistenza, la situazione familiare del minore può assumere una luce del tutto diversa, tale, addirittura, da far escludere un comportamento abbandonico da parte dei genitori o parenti¹⁸.

5) Altro aspetto da sottolineare è la preoccupazione manifestata dai giudici che ricorre anche in presenza di altre problematiche di non sacrificare l'interesse del minore alla necessità di evitare al genitore, già in precarie condizioni psicologiche e psichiche, un ulteriore trauma. Non si può fare del minore una sorta di "supporto terapeutico" per il genitore, ma si deve "attuare il diritto del minore persona alla famiglia tutte le volte che tale diritto, per qualsiasi motivo, sia pure legato, come qui, anche allo stato patologico della madre, sia stato compromesso (...)"¹⁹.

II) Incapacità causata da situazioni di tossicodipendenza dei genitori²⁰

Anche questi sono casi particolarmente delicati soprattutto perché all'obiettivo incapacità psico-fisica dei genitori tossicodipendenti ad occuparsi adeguatamente dei figli, si aggiungono, in genere, altre rilevanti problematiche quali eventuali pendenze con la giustizia, eventuali stati di detenzione o di limitazione della libertà personale, precarie situazioni socio-economiche, precarie condizioni fisiche, problemi relazionali, ecc.

In queste situazioni, di solito, vengono presi in considerazione i seguenti elementi:

- 1) esistenza di un qualche legame affettivo tra genitore e figlio²¹;
- 2) la capacità o la seria intenzione del genitore di modificare la propria situazione accettando aiuti e interventi di supporto²²;
- 3) l'esistenza di parenti in grado di svolgere un ruolo di supporto o di sostituzione delle figure genitoriali²³.

1) Analizzando più nel dettaglio questi casi si può osservare che qui il rapporto genitore figlio è quasi sempre estremamente carente. Infatti, in genere, la dipendenza da sostanze stupefacenti assorbe totalmente la psiche e il fisico dell'individuo da non lasciargli spazio per altro e da renderlo poco sensibile o indifferente a tutto ciò che non sia più o meno direttamente collegato all'assunzione di tali sostanze. E il T.M. non può fare altro che prendere atto di tali atteggiamenti.

Si afferma, pertanto, che "ciò che induce il T.M. a dichiarare lo stato di adottabilità del minore, non è tanto la lontananza della madre dal bam-

bino [detenuta], quanto il totale disinteresse che sia lei che l'intera parentela hanno dimostrato nei confronti del minore. La madre non ha mai telefonato al figlio in tanti mesi (...) né per parlare con lui né per avere notizie dalle educatrici; non ha mai chiesto che le venisse portato in carcere (...). Sembra quasi che per questo figlio non nutra alcun sentimento di affetto. Probabilmente perché, come ha dichiarato sua madre, nel periodo vissuto con il figlio era tossicodipendente²⁴.

Oppure, più genericamente, si sottolinea come il genitore (di solito il padre) non abbia mai avuto alcun rapporto significativo con la prole²⁵.

Le conseguenze di questo stato di cose sono emblematicamente descritte in una sentenza del T.M. dove si afferma che "la bambina non ha maturato alcun legame di appartenenza verso la famiglia naturale, anche allargata, e non ha più interesse a veder ripristinati i rapporti con essa, anzi, ha diritto di veder interrotti quelli con il padre che realizzano solo l'effetto di confonderla e di illuderla"²⁶.

2) Comunque anche là dove poco evidente appare essere il legame tra le figure genitoriali ed il minore, prima di giungere alla dichiarazione di adottabilità o alla sua conferma viene considerato indispensabile verificare se la famiglia d'origine sia stata sufficientemente aiutata; e qui, se da una parte vengono chiamati in causa i servizi sociali e le strutture di accoglienza e cura – con tutti i loro pregi e tutte le loro carenze – dall'altra, assume importanza determinante la concreta disponibilità del soggetto tossicodipendente ad accettare e collaborare agli interventi predisposti a suo favore.

In concreto, infatti, anche la situazione di dipendenza da stupefacenti più compromessa non determina mai di per sé alcun provvedimento definitivo se appare esservi qualche margine di recupero.

Ma quando ripetuti tentativi in tal senso sono falliti²⁷ oppure – come più frequentemente abbiamo potuto verificare – non è stato possibile neppure porli in atto per totale rifiuto da parte del soggetto interessato²⁸ allora – e solo allora – si è ritenuto configurabile (concorrendo altri elementi), lo stato di abbandono morale e materiale del minore²⁹.

3) Molta attenzione è posta, poi, in queste situazioni, al ruolo, potenziale o reale, che i parenti entro il quarto grado (ed in particolare i nonni) possono svolgere a favore del minore.

Ciò è determinato dal fatto che il genitore tossicodipendente, oltre a richiedere egli stesso assistenza e cure, è spesso sottoposto a provvedi-

menti limitativi della libertà personale che lo costringono a forzati periodi di lontananza dal figlio³⁰.

Inoltre in ben tre casi su quattro si è dovuto prendere tristemente atto del decesso di uno dei genitori tossicodipendenti, fatto, questo, che ha indubbiamente reso ancora più problematica la situazione del minore³¹; alla già sussistente precarietà familiare si è aggiunta anche la perdita di una delle figure genitoriali, se non addirittura l'unica figura genitoriale, su cui potevano essere appuntate certe speranze di recupero³².

Infine, preme sottolineare che anche in queste ipotesi ricorre spesso la preoccupazione dei giudici di non fare del minore una sorta di supporto terapeutico per il genitore tossicodipendente o, più in generale, per la famiglia d'origine³³; non sarebbe ammissibile e si porrebbe in chiaro contrasto con lo spirito della L. 184/1983 omettere di dichiarare l'adottabilità di un bambino in effettivo stato di abbandono morale e materiale solo per non arrecare un "dispiacere" o una ulteriore "sconfitta" affettivo sociale al genitore (o parente) già molto provato.

III) Incapacità in soggetti "normali"³⁴

Sotto questa dizione si intendono comprendere tutti quei casi in cui i minori hanno vissuto o vivono tuttora in famiglia in condizioni igienico sanitarie, educative, affettive, ecc. inaccettabili, pur in assenza di patologie conclamate o di problematiche particolari dei genitori.

Sono situazioni il cui progressivo deterioramento non può non essere ricondotto allo scarso impegno, alla ridotta sensibilità, all'apatia nonché ad una certa sottocultura delle figure genitoriali, senza con ciò voler dire che si tratta necessariamente di comportamenti colpevoli o pienamente consapevoli.

Gli elementi che vengono considerati quando ricorrono queste ipotesi sono:

- 1) le condizioni di vita in cui sono tenuti i minori;
- 2) l'esistenza di un legame valido affettivo tra genitore e figlio;
- 3) l'impegno che i genitori dimostrano nel cercare di modificare la situazione familiare;
- 4) la capacità di fare scelte di vita, di elaborare e realizzare progetti finalizzati a soddisfare principalmente le esigenze del figlio;

5) l'esistenza, la disponibilità e l'affidabilità di parenti.

1) Individuare in modo imparziale ed obiettivo il punto di demarcazione tra un "buon" genitore e un "cattivo" genitore senza cadere in opinabili moralismi o superficiali colpevolizzazioni è compito veramente arduo.

In molte di queste ipotesi i giudici torinesi hanno richiamato il concetto della c.d. "soglia educativa ambientale minima"³⁵.

Tale soglia, in genere, è stata ritenuta superata tutte quelle volte in cui ai minori

- non sono state garantite l'assistenza e la cura sanitaria obbligatoria per legge o quella che il sistema sanitario italiano è in grado di fornire a tutti³⁶;
- non è stata fatta rispettare la frequenza a scuola³⁷;
- non è stata assicurata una adeguata alimentazione e la igiene personale e ciò ha causato un certo pregiudizio ai minori³⁸;
- non sono stati loro forniti sufficienti stimoli per la crescita psico-fisica³⁹.

2) L'accertato superamento – in negativo – della c.d. "soglia educativa ambientale minima" (che in alcuni casi può coincidere con il concetto di abbandono morale⁴⁰), non è, però, considerato, di per sé, elemento sufficiente per dimostrare la sussistenza dello stato di abbandono.

Per giungere ad una simile conclusione devono necessariamente entrare in gioco altri fattori ed altre valutazioni prima tra tutti quella relativa all'esistenza o meno di un certo legame affettivo.

Particolarmente significativi, a tal proposito, sembrano essere i seguenti due casi i cui, pur approdando a conclusioni opposte, è possibile cogliere importanti elementi per poter meglio comprendere come il rapporto genitore-figlio deve atteggiarsi al fine di escludere l'abbandono almeno morale.

Nel primo caso il padre è sicuramente un soggetto totalmente omissivo ed inaffidabile, ma dopo averne censurato le innumerevoli trascuratezze si è tenuto conto del "fatto che la bambina sarebbe – a quanto risulta dagli atti – attaccatissima alla figura del padre al punto di soffrire fisicamente (si parla dell'insorgenza di eczemi) quando le sue attese di visite del padre andavano deluse. Questo elemento fa riflettere, poiché quella intensa somatizzazione potrebbe voler dire che il comportamento del padre, pur censurabile nella sua irregolarità e per le sue lunghe eclissi, sia

stato in sostanza significativo per la bambina, venendo a porsi come l'unico punto di riferimento stabile nelle sue frequenti dislocazioni"⁴¹.

In senso totalmente contrario è stata, nell'altro caso, la decisione del T.M. in sede di giudizio di opposizione⁴² (confermata, poi, nei medesimi termini dalla Corte d'Appello⁴³): "l'insistenza con cui, per un certo periodo, il minore ha cercato di identificarsi con il padre, non prova in sé l'utilità della relazione padre figlio, potendo detto sforzo di identificazione essere dipeso da altri fattori quali l'assenza di modelli alternativi"⁴⁴.

3) Altro importantissimo elemento che i giudici minorili non hanno mai mancato di valutare è l'impegno profuso dai genitori nel cercare di modificare la propria situazione personale e familiare quando questa si sia dimostrata carente o addirittura pregiudizievole per i figli. In particolare viene tenuto conto del fatto:

- che il genitore si sia o meno impegnato per tentare di superare eventuali difficoltà o ostacoli che gli impedivano di instaurare o mantenere un certo rapporto con la prole⁴⁵;
- che il genitore abbia o meno accettato eventuali interventi di sostegno per lui predisposti dai servizi territoriali e vi abbia fattivamente collaborato⁴⁶;
- che il genitore si sia o meno impegnato a ridurre al minimo la eventuale permanenza del figlio (o dei figli) in comunità⁴⁷.

Sotto quest'ultimo profilo, ed in particolare, circa l'autonoma rilevanza del protrarsi dell'istituzionalizzazione del minore sulla configurabilità dello stato di abbandono, è sicuramente illuminante quanto affermato da una sentenza della Corte d'Appello: "Lo stato di abbandono si configura, poi, sicuramente ove il ricovero in istituto del minore si protragga per lungo tempo, addirittura per anni, senza che alle privazioni connesse alla mancanza del rapporto di convivenza del minore in famiglia i genitori cerchino almeno di supplire facendogli sentire il loro attaccamento ed affetto e prestandogli ogni cura con costanza ed attenta presenza. A tal fine, peraltro, non sono certamente sufficienti le saltuarie e fuggevoli visite dei genitori in istituto, i regali fatti senza calore in occasione delle festività e le generiche promesse fatte al minore – ma mai mantenute – di un suo ritorno nell'ambito familiare. Che, anzi, tali comportamenti dei genitori sono per lo più negativi e controproducenti perché, alimentando il desiderio del minore di poter far ritorno a casa, gli insinuano contemporaneamente l'ansia e la delusione per non vedere mai realizzato tale suo de-

siderio (...). Ad ogni modo, posto che il ricovero dei minori in istituto, o meglio il loro affidamento familiare, rappresentasse la «soluzione migliore» in quelle circostanze contingenti, non per questo può trovare giustificazione una istituzionalizzazione durata tre anni (fino alla pronuncia del decreto di adottabilità), senza che la madre si sia attivata in modo significativo e concreto per ricondurre i figli nell'ambito familiare e prestando loro l'assistenza di cui essi avevano tanto bisogno (...)»⁴⁸.

4) Particolare importanza è anche riconosciuta alla capacità e/o volontà del genitore di fare scelte di vita o elaborare progetti per il futuro che pongano in primo piano le esigenze affettive e materiali del figlio⁴⁹.

È stato considerato negativamente, ad esempio, il vietare i contatti con l'altro genitore per meri sentimenti di ripicca⁵⁰, il non aver accolto la figlia in difficoltà solo perché il proprio convivente non gradiva la presenza della bambina in casa⁵¹, il non sapersi imporre nei confronti dell'altro genitore che tiene un comportamento altamente pregiudizievole per il minore⁵², l'anteporre al rapporto con il figlio la preoccupazione di lavorare e guadagnare di più pur non lamentando particolari difficoltà economiche⁵³.

La serietà e l'attendibilità dei propositi manifestati dai genitori è stata spesso valutata facendo riferimento anche al comportamento tenuto dagli stessi genitori nei confronti di eventuali altri loro figli estranei alla procedura. Da tale analisi comparativa sono emersi, in molti casi, elementi tali da confermare in pieno i dubbi e le perplessità che la situazione familiare del minore oggetto della procedura aveva fatto sorgere⁵⁴.

5) Nei casi di più o meno conclamata incapacità, inidoneità, inadeguatezza dei genitori apparentemente non determinata da cause patologiche ricorre con una certa frequenza la presenza di parenti (di solito i nonni) che sono stati coinvolti – anche prima dell'apertura della procedura di adottabilità – nella vicenda del minore.

Ai giudici minorili si impone, pertanto, di analizzare il comportamento complessivo di tali soggetti e il ruolo da loro effettivamente svolto al fine di valutarne la rilevanza e l'incidenza (positiva o negativa) sulla configurabilità dello stato di abbandono.

Nella maggior parte dei casi i parenti, in generale, ed i nonni in particolare, non sono riusciti ad evitare la dichiarazione di adottabilità. «L'esperienza insegna, purtroppo, come spesso l'intervento dei nonni (in situazioni ove i genitori sono distruttivi per i figli) scaturisca sostanzial-

mente dal desiderio di «salvare l'onore familiare» oppure di apparire, a se stessi e agli altri, come «buoni» dopo aver sopportato l'umiliazione di aver fallito con i propri figli»⁵⁵.

NOTE

- 1) Il concetto di genitore "incapace" è contenuto in almeno n. 6 segnalazioni giunte al T.M., in n. 14 decreti di adottabilità, in n. 7 sentenze del T.M. e n. 9 sentenze della Corte d'Appello.
- 2) Tale problematica è stata riscontrata in n. 10 casi:
 - in n. 7 casi i problemi psichici riguardano solo la madre (ritardo psichico, psicosi schizo-affettiva), mentre il padre
 - in n.4 casi è ignoto;
 - in n.2 casi è un soggetto psichicamente nella norma;
 - in n.1 caso è alcolizzato;
 - in n.3 casi i problemi psichici riguardano madre e padre (ritardo psichico, disturbi comportamentali, bouffe confusionale e delirante, frenastenia);
- 3) Vedi, ad esempio, motivazione del provvedimento del T.M. di apertura della procedura di adottabilità 21.6.1988 in cui si afferma che "dall'istruttoria (...) sono emersi elementi che hanno evidenziato una situazione particolarmente grave sul piano del pregiudizio già patito dalle minori che hanno risentito pesantemente degli effetti indotti dalla patologia di mente della madre relativamente alla quale sono state formulate diagnosi in termini di presenza di ideazione delirante a contenuto prevalentemente persecutorio, di personalità schizoide con elementi isterici difensivi, di stato paranoide (...)".
- 4) Per tutti vedi sentenza del T.M. 16.5.1990 dove si osserva che dall'incapacità materna di provvedere a se stessa, dalla sua instabilità emotiva, dalla sua storia di privazione affettiva è derivata l'incapacità di instaurare rapporti maturi ed una relazione affettiva significativa con la figlia; ma vedi anche dichiarazione di adottabilità 16.7.1990, sentenze del T.M. 11.11.1983, 16.11.1990, sentenze della Corte d'Appello 13.11.1984, 16.5.1991.
- 5) Es. vedi dichiarazione di adottabilità 18.9.1985: "I genitori non si sono minimamente impegnati per modificare la sistemazione familiare (...). Le bambine vivono in due diverse famiglie affidatarie e i rari interventi dei genitori rappresentano soltanto negative interferenze nel delicato progressivo lavoro di recupero posto in atto dagli affidatari".
Vedi anche sentenza della Corte d'Appello avverso sentenza del T.M. 11.11.1983.
- 6) Es. vedi dichiarazione di adottabilità 30.11.1988: "I problemi di salute mentale della madre delle bambine continuano ad essere tali da non lasciare spazio alla prospettiva che la donna possa farsi direttamente carico delle figlie (...). La prognosi è nel senso di una sostanziale stazionarietà del quadro clinico che, seppur suscettibile di miglioramenti per la paziente, rende tuttavia molo problematica una relazione positiva con le figlie".

Vedi anche dichiarazione di adottabilità 14.3.1990, sentenze del T.M. 9.11.1990, 16.11.1990, sentenze della Corte d'Appello 16.4.1991, 16.5.1991.

- 7) Es. vedi sentenza della Corte d'Appello 16.4.1991.
- 8) Nella sentenza del T.M. 25.5.1989 si legge, a proposito dello stato psichico della madre, che "se non si può certo escludere l'esistenza di un nesso tra il predetto disturbo e le precarie condizioni delle minori (...) appare, però, difficoltoso definire l'ampiezza e la irreversibilità del pregiudizio che le bambine hanno riportato nel contatto con la madre (...)".
- 9) Vedi dichiarazione di adottabilità 7.3.1984.
- 10) Vedi sentenza del T.M. 2.7.1984; tale caso si è, poi, concluso con una adozione ex art. 44, lett. C), L.184/1983.
- 11) Sentenza del T.M. 29.4.1983.
- 12) Ciò è affermato chiaramente dalla sentenza del T.M. 12.12.1985: "La rescissione totale dei rapporti con la famiglia d'origine nel suo complesso si rivela l'unica strada percorribile se si vuole arginare il rischio dell'insorgenza di psicopatie più volte segnalato dalle relazioni psicologiche in atti (...)".
Nello stesso senso vedi sentenza del T.M. 9.11.1990 dove si osserva che le carenze affettive, le privazioni, le tensioni vissute nei primi anni hanno segnato il bambino facendone un bambino a rischio psichiatrico elevato confermato da manifestazioni di autolesionismo, di isolamento, di progressiva insofferenza verso la madre. "Ulteriori attese o sperimentazioni sarebbero per il minore gravemente pregiudizievoli con rischio di danni irreversibili".
- 13) Vedi dichiarazione di adottabilità 6.6.1990.
- 14) Vedi dichiarazione di adottabilità 14.3.1990. Nello stesso senso la motivazione della sentenza della Corte d'Appello 16.5.1991 in cui si afferma che da un lato vi è la personalità della madre fragile, incostante e disturbata da una grave patologia psichica tale da renderla incapace di esercitare una consapevole presenza nel ruolo di madre, dall'altro vi è la situazione del minore che nella sua breve esistenza non ha mai potuto avere in realtà un significativo rapporto con la madre.
- 15) "È noto che la cura dei disturbi mentali esige tempi assai lunghi per poter registrare un qualche significativo successo e, soprattutto, postula la costante volontà di collaborazione del paziente nel sottoporsi e seguire il trattamento terapeutico. Nel caso di specie, invece, la personalità instabile e la sua incapacità di determinazione volta alla guarigione non consentano alcuna ottimistica previsione in tal senso" [sentenza della Corte d'Appello 16.5.1991].
- 16) Vedi sentenza della Corte d'Appello relativa a ricorsi avverso sentenza del T.M. 11.11.1983.
- 17) Vedi sentenza della Corte d'Appello 16.4.1991.
- 18) Vedi, ad esempio, sentenza del T.M. 2.7.1984 che accoglie l'opposizione di una ma-

dre (insufficiente mentale grave), la quale aveva acconsentito e collaborato all'affidamento familiare della propria figlia, ma si era, poi, scontrata con la diffidenza e l'ostilità dell'affidataria: "Il Collegio non può non rilevare che la minore non è mai stata abbandonata dalla madre; sono stati piuttosto i servizi sociali ad abbandonare l'affidamento permettendo che esso assumesse (...) aspetti di equivocità ed ambivalenza (...)". Vedi ancor più chiaramente sentenza del T.M. 25.5.1989: "La mancata offerta da parte dei servizi territoriali di adeguate misure di sostegno alla famiglia porta ad escludere che gli atteggiamenti oscillanti più volte manifestati dai nonni materni, riguardo al problema dell'affidamento delle nipoti, possano essere interpretati come abbandonici".

- 19) Vedi sentenza della Corte d'Appello 16.4.1991.

In senso sostanzialmente opposto, invece, la sentenza del T.M. sull'opposizione 2.7.1984 dove si conferma per altri tre anni l'affidamento familiare della minore e si aggiunge "verosimilmente nel termine di tre anni, se correttamente seguita affidataria (...) la bambina sarà in grado di tornare a vivere con la madre avendo raggiunto quel grado di responsabilità e autonomia che le consentiranno di essere lei la persona adulta. O forse tra tre anni sarà ancora presto (...)".

- 20) Tale problematica è stata riscontrata in n.4 casi di cui:

- in n. 1 caso la madre è tossicodipendente; il padre è ignoto;
- in n. 2 casi la madre è tossicodipendente; il padre è probabilmente tossicodipendente (lo si deduce dal fatto che si tratta di persone detenute con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti);
- in n. 1 caso sia la madre che il padre sono dichiaratamente tossicodipendenti.

- 21) Es. vedi dichiarazione di adottabilità 15.5.1987: "La madre, già condannata e sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, ma con ampia facoltà di visita alla bambina in comunità, ha tentato il suicidio ed ha grossi problemi di tossicodipendenza che non le hanno consentito di mantenere regolari rapporti con la figlia".

Vedi anche dichiarazione di adottabilità 11.1.1989, sentenze del T.M. 26.4.1989, 11.12.1989.

- 22) Es. vedi motivazione del provvedimento del T.M. 19.1.1989 di apertura della procedura di adottabilità: "La madre, sulla cui giovane età e senso materno si contava è quella che oggi appare più compromessa dalla droga. Le è stata offerta la possibilità di ricoverarsi in una comunità terapeutica dove avrebbe potuto portare la figlia, ma l'ha rifiutata".

Vedi anche dichiarazioni di adottabilità 15.5.1987, 24.7.1989; vedi sentenza del T.M. 26.4.1989.

- 23) Vedi, ad esempio, motivazioni dei provvedimenti del T.M. di apertura delle procedure di adottabilità 27.2.1987, 16.11.1988; vedi dichiarazioni di adottabilità 2.1.1984, 30.3.1984, 15.5.1987, 24.7.1989; vedi sentenza del T.M. sulla opposizione presentata in data 8.7.1987 e anche sentenze del T.M. 26.4.1989, 11.12.1989; vedi sentenze della Corte d'Appello 27.4.1988, 10.2.1990, 20.12.1990.

- 24) Vedi dichiarazione di adottabilità 11.1.1989.

La successiva sentenza del T.M. che decide della opposizione proposta contro il decreto di adottabilità fotografa così la situazione dello stesso minore: "(...) già nel primo e secondo anno di vita il minore viveva in condizioni di assoluta precarietà con la madre tossicodipendente, totalmente assorbita dai propri problemi esistenziali".

- 25) Vedi dichiarazione di adottabilità 15.5.1987; sentenza del T.M. 11.12.1989.

- 26) Vedi sentenza del T.M. 11.12.1989.

- 27) Vedi sentenza del T.M. 26.4.1989 (che respinge l'opposizione della madre e conferma l'adottabilità del minore): "(...) già nel primo e secondo anno di vita il minore viveva in condizioni di assoluta precarietà con la madre tossicodipendente, totalmente assorbita dai propri problemi esistenziali: affidato per lo più alle cure della sorellina di appena dieci anni, talora soccorso dai vicini perché lasciato in casa solo la sera con le sorelline, privo anche di cibo (...). Pur in presenza di questi dati il T.M. ritenne preferibile astenersi da provvedimenti autoritativi per dar modo alla madre, terminati gli arresti domiciliari (...), di organizzarsi autonomamente in modo appropriato rispetto al figlio. Ciò non è avvenuto (...)".

- 28) In un caso, ad esempio, il padre del minore ha accettato di essere inserito in una comunità per iniziare una terapia disintossicante ed un programma di recupero solo quando il giudizio sullo stato di adottabilità del figlio pendeva davanti alla Corte d'Appello; in precedenza aveva sempre rifiutato una simile soluzione. La sua permanenza in comunità è durata solo quattro giorni, dopodiché è scappato ed ha ripreso a condurre la stessa vita di prima.

In un'altro caso la madre della minore ha sempre affermato di voler andare presso una comunità di recupero in cui potesse portare la figlia, ma, poi, quando si è trattato di attivarsi concretamente per realizzare questo suo progetto non ha fatto niente.

- 29) Vedi dichiarazione di adottabilità 24.7.1989; sentenza del T.M. 11.12.1989; sentenza della Corte d'Appello 20.12.1990.

- 30) In n.3 casi su n.4 i genitori tossicodipendenti sono sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà personale (detenzione, arresti domiciliari).

- 31) In due casi è morta la madre, nel terzo il padre.

- 32) Vedi seconda dichiarazione di adottabilità 30.3.1984; sentenza del T.M. 11.12.1989.

- 33) Vedi dichiarazione di adottabilità 15.5.1987: "Non pare davvero che in questa situazione vi sia un futuro per la minore nella sua famiglia: ella non può essere la terapia per la madre; non può essere un mezzo di terapia per la nonna materna nei confronti della madre (...)".

- 34) Tale problematica è stata riscontrata in n. 13 casi.

- 35) Vedi dichiarazioni di adottabilità 6.5.1986 dove si parla di "soglia educativa minima nell'attuale sistema legislativo costituzionale italiano" volendo con ciò sottolineare che, pur trattandosi di un concetto necessariamente relativo (potendo variare in relazione alle epoche e alle aree geografiche considerate), il suo contenuto non può essere

lasciato alla libera e discrezionale valutazione dei singoli, ma deve trarre le sue linee essenziali dai principi fondamentali su i quali è fondata l'attuale convivenza civile.

- 36) Vedi dichiarazioni di adottabilità agosto 1986 (relativa a due fratellini cui non erano state praticate le vaccinazioni obbligatorie e che venivano tenuti in condizioni di igiene molto precaria), 13.10.1988 (relativa a due sorelle entrambe affette da lue congenita non essendosi, i genitori, preoccupati, dopo la nascita della prima bambina, di prendere adeguati provvedimenti al fine di evitare che anche la secondogenita contraesse la stessa malattia); ma vedi anche sentenza del T.M. 12.12.1985 (relativa a due sorelle cui i genitori non avevano fornito le cure mediche di cui abbisognavano necessitando, la più grande, di un trapianto di cornea e, la più piccola, di logoterapia).
- 37) Vedi dichiarazione di adottabilità 24.6.1987; sentenza del T.M. 21.10.1987.
- 38) Vedi dichiarazioni di adottabilità 11.2.1985, 24.6.1987; sentenze del T.M. 18.2.1987, 21.10.1987.
- 39) Vedi dichiarazione di adottabilità 24.6.1987: dall'analisi della situazione dei due bambini (si tratta di due gemelli ultimi di tredici figli) emerge "un quadro di sostanziale abbandono a se stessi dei minori, da anni ormai privi di ogni significativa possibilità di riferimento alla figura del padre (detenuto da tre anni e mezzo), non adeguatamente seguiti dalla madre, affidati ora all'uno ora all'altro dei fratelli o sorelle (già alle prese con i loro problemi nel generale clima di sfacelo familiare, non concretamente seguiti da alcun altro parente (...)).
- Ancor più significativo è quanto affermato dal T.M. - in sede di giudizio sulle opposizioni in relazione alla medesima vicenda - ad avviso del quale, nel caso di specie, emerge una particolare e preoccupante "cultura" del ruolo della famiglia: "compito dei genitori verso i figli piccoli è, in base a questa «cultura», tenerli sotto ad un tetto, pronti per farti, poi, lavorare; ma senza regole, senza progetti, allo stato brado. È una cultura che se poteva non essere del tutto devastante in altri contesti storici e geografici, lo è certamente nella civiltà odierna e in una grande città (...)".
- 40) "Solo il padre dava unità solo formale alla famiglia; ma tutto ciò sotto il segno (...) del puro parcheggio dei figli a casa e, quindi, dell'abbandono morale. Che altro non è lo stare la notte davanti al televisore e non alzarsi la mattina per la scuola, il non venire portati alle vaccinazioni, il restare nella sporcizia, il non avere riferimenti affettivi costanti" [vedi sentenza del T.M. 21.10.1987].
- 41) Vedi sentenza della Corte d'Appello 9.12.1986.
- 42) Vedi sentenza del T.M. 28.2.1985.
- 43) Vedi sentenza della Corte d'Appello 19.12.1988.
- 44) Considerazioni simili si trovano anche nella dichiarazione di adottabilità 4.5.1984 dove si afferma che l'atteggiamento di chiaro disinteresse tenuto dal genitore "non è modificato dall'affetto nutrito dal bambino verso il padre; ciò vale a rendere più doloroso il distacco, ma non a vanificare una condizione di abbandono evidente ed irreversibile".

- 45) Es. vedi dichiarazione di adottabilità 2.12.1988: "A distanza di più di un anno la situazione familiare è immutata, non sono migliorati i rapporti tra i genitori - c'è, anzi, un progetto di separazione -, né i rapporti tra i genitori ed i figli".
- Vedi sentenza del T.M. 21. 11.1986: "È da molti anni che questa madre non è più tale, che non ha più scambi affettivi veri e propri né dialogo nei confronti dei suoi figli. La stessa, in questi anni, ha sempre disatteso tutti gli impegni, tutte le scadenze, tutti i traguardi anche quelli che lei stessa diceva di porsi."
- Vedi anche dichiarazione di adottabilità 20.5.1986; sentenze del T.M. 21.1.1986, 18.2.1987 e sentenza del T.M. sulla opposizione presentata il 18.2.1987; sentenze della Corte d'Appello 17.4.1984, 19.5.1987, 22.10.1987.
- 46) Es. vedi dichiarazione di adottabilità 6.4.1984 dove, relativamente al convivente della madre (padre naturale certamente solo di uno dei minori), si afferma: "(...) non offre alcuna garanzia sul piano educativo assistenziale, ha sempre opposto ingiustificati rifiuti a tutte le prescrizioni del servizio sociale, ha mostrato scarsissimo interesse di fronte alle esigenze dei figli".
- Vedi anche dichiarazione di adottabilità 11.2.1985; sentenza del T.M. sulle opposizioni presentate in data 21.4.1983 e sentenza del T.M. 18.2.1987.
- 47) Es. vedi dichiarazione di adottabilità 20.5.1986 dove, a proposito dei genitori, si afferma che: "(...) entrambi non conoscono in realtà i loro figli; che già da tempo avrebbero potuto riprenderli con loro, ma che, pur affermando di volerlo fare, di fatto non abbiano concretamente attuato nulla in tal senso; anzi abbiano diradato le visite ed, infine, mancato ad esse".
- Vedi anche dichiarazione di adottabilità 18.3.1983; sentenza della Corte d'Appello 19.5.1987.
- 48) Vedi sentenza della Corte d'Appello 19.5.1987.
- 49) Vedi dichiarazione di adottabilità 24.6.1987; sentenza del T.M. 21.11.1986 e sentenza del T.M. sulla opposizione presentata in data 20.10.1987; sentenza della Corte d'Appello 22.1.1985.
- 50) Vedi sentenza del T.M. sulle opposizioni presentate in data 30.12.1983 6.1.1984.
- 51) Vedi sentenza della Corte d'Appello 9.12.1986.
- 52) Vedi sentenza della Corte d'Appello 25.2.1986.
- 53) Vedi sentenza della Corte d'Appello 19.5.1987.
- 54) Vedi dichiarazione di adottabilità 6.4.1984: "La situazione dei fratelli maggiori (...) illustra tristemente quanto inattendibili siano le promesse della madre che non dà garanzia alcuna di un più responsabile atteggiamento nei confronti (del figlio più piccolo)".
- Vedi anche sentenze del T.M. sulle opposizioni presentate in data 21.4.1983, 30.12.1983 6.1.1984, 8.7.1987, 20.10.1987, sentenze del T.M. 26.4.1989, 11.12.1989; sentenze della Corte d'Appello 17.4.1984, 22.10.1987.
- 55) Vedi sentenza del T.M. 4.8.1989.

C) Comportamenti o atteggiamenti sostanzialmente deleganti dei genitori¹

In genere la figura del genitore "delegante" emerge in due diverse e distinte ipotesi; genitore "normale ma incapace" e genitore "rifiutante".

Più precisamente la maggior parte dei casi (sei su otto) in cui è stata individuata una sorta di "abdicazione" del ruolo genitoriale coincide le ipotesi di incapacità, inidoneità, ecc. di soggetti, apparentemente normali, ad assistere e curare la prole. Ciò non può certo sorprendere; in genere, infatti, un genitore carente, anche quando non è pienamente consapevole della propria inadeguatezza, tende, quasi istintivamente a lasciare che siano gli altri ad occuparsi del figlio. In pratica questo può avvenire attraverso modalità diverse: o costringendo il bambino a continui spostamenti tra parenti, comunità, famiglie di conoscenti o famiglie affidatarie² o lasciandolo in istituto per lungo tempo³, oppure realizzando degli affidamenti di fatto (cioè senza l'intervento del T.M. o dei servizi sociali)⁴.

Nei rimanenti due casi – in cui non si è ritenuto sussistere gli estremi del "genitore incapace" – l'atteggiamento di "delega" ha alla base situazioni diverse, ma riconducibili ad uno stesso comune denominatore: lo stato di ragazza madre della genitrice con tutte le difficoltà psicologiche, sociali ed economiche che ne conseguono e che possono determinare un più o meno cosciente rifiuto del figlio. Le diversità tra queste due vicende sono determinate dal fatto che nel primo caso la madre ha già un'altra figlia "illegittima" e incoscientemente non intende rivivere le privazioni, le preoccupazioni e le umiliazioni che quella prima maternità le procurò; nel secondo caso, invece, la madre è una minorenni (addirittura al momento del parto non aveva ancora compiuto sedici anni) che dopo un iniziale periodo di coinvolgimento attivo nella vita e nella crescita del proprio bambino avverte irresistibilmente il bisogno di riappropriarsi della spensieratezza tipica della sua giovane età.

Gli elementi che vengono presi in considerazioni in modo specifico quando ricorrono queste ipotesi sono:

1) la volontà del genitore di voler riassumere attivamente, in tempi ragionevolmente brevi, il proprio ruolo;

2) le condizioni di vita in cui il figlio è costretto a vivere a causa del

comportamento del genitore;

3) l'atteggiamento del minore.

1) Circa il primo aspetto, i giudici minorili hanno tenuto conto sia dell'elemento temporale (valutato secondo l'ottica del minore)⁵ sia dell'impegno dimostrato nel tentativo di costruire o riallacciare un rapporto significativo con il figlio⁶. Molto negativamente viene considerato, in questa ottica, l'atteggiamento di graduale deresponsabilizzazione dei genitori i quali, avendo trovato, o comunque reclamato, una collocazione per il figlio, poi, progressivamente si allontanano affettivamente⁷ e, a volta, anche fisicamente, dalla sua vita⁸.

Il fatto di "delegare" ad altri il proprio ruolo genitoriale non ha di per sé una valenza totalmente negativa; anzi in un caso il fatto che la madre, insufficiente mentale, avesse sempre volutamente e coscientemente delegato ad altri la cura e l'educazione della figlia preoccupandosi, però, di trovarle delle sistemazioni idonee e confacenti alle sue esigenze, è stato considerato positivamente⁹ in quanto dimostrazione della consapevolezza che la donna aveva dei propri limiti e dell'impegno da essa profuso per ovviarvi nell'interesse della figlia.

2) Ben diverso è il giudizio del T.M. quando ad un comportamento "delegante" si aggiunge anche un manifesto disinteresse per le condizioni di vita in cui il minore viene costretto a stare. Il lasciare il figlio presso persone di dubbia affidabilità¹⁰, di precario equilibrio psichico¹¹ o sconosciute¹² oppure presso parenti palesemente inadeguati o rifiutanti¹³, ecc. sono tutti elementi che necessariamente incidono negativamente sulla valutazione complessiva del comportamento del genitore, non tanto al fine di formulare inutili colpevolizzazioni, quanto allo scopo di meglio accertare quali garanzie tale soggetto possa offrire al proprio figlio.

3) Circa, poi, l'atteggiamento psicologico emotivo dei minori si è notato come – soprattutto quando si tratta di bambini molto piccoli – essi tendano ad identificare le figure genitoriali con chi si occupa realmente di loro anche quando la presenza del genitore naturale è abbastanza costante nella loro vita con visite, incontri, regali, ecc.¹⁴. Più in generale si può affermare che a lungo andare i bambini reagiscono negativamente al comportamento dei genitori "deleganti" perchè perdono la fiducia in loro e finiscono per rifiutarli¹⁵.

NOTE

- 1) Tale problematica è stata riscontrata in almeno n.8 casi.
- 2) Vedi dichiarazioni di adottabilità 24.11.1983, 4.5.1984, 20.5.1986.
- 3) Vedi dichiarazione di adottabilità 6.4.1984.
- 4) Vedi dichiarazione di adottabilità 17.12.194.
- 5) Vedi sentenza del T.M. 2.3.1989: "Certo: se la madre, come dice ormai da oltre un anno, deve organizzarsi, trovare casa, lavoro e tutto, ha bisogno di tempo. Ma purtroppo i bambini non possono aspettare; e davvero non c'è a tutt'oggi neppure l'inizio di un progetto.
- 6) Vedi dichiarazione di adottabilità 4.11.1988 relativa al primo minore: "(...) al termine del periodo stabilito per l'affidamento la stessa madre ha richiesto ancora tempo per organizzarsi (...) ed ha dimostrato di condurre gli incontri con il bambino senza minimamente comprenderne l'importanza e senza riuscire a connotarli di una valenza affettiva (...)". Dello stesso tenore è la motivazione della dichiarazione di adottabilità relativa al secondo minore: "Una più profonda istruttoria ha consentito di verificare le gravi carenze del bambino; l'insussistenza di un reale rapporto affettivo con la madre, che ad una iniziale superficiale valutazione, invece, era parso esistente; (...) l'incapacità della madre di recuperare il rapporto con il figlio, utilizzando l'appoggio offerto dalla famiglia affidataria e dagli operatori (tanto da provocare nel bambino un sostanziale rifiuto verso di lei); (...) la completa assenza di comunicazione affettiva verso i bambini durante gli incontri che paiono vissuti dalla madre come l'adempimento di un «compito» assegnatole più che l'occasione per riavvicinarsi ai suoi figli (...)".
Vedi anche dichiarazione di adottabilità 4.5.1984.
- 7) Vedi sentenza della Corte d'Appello 19.5.1987 (a proposito della madre): "(...) La donna - come si legge ripetutamente nelle relazioni dei vari servizi sociali che hanno seguito la vicenda - a seguito dell'istituzionalizzazione dei minori «si è molto adagiata nella comoda situazione di essere stata deresponsabilizzata nei confronti dei figli» ed «ha sempre totalmente delegato alla assistente sociale ed alla famiglia affidataria ogni responsabilità educativa» (...)".
- 8) Vedi sentenza del T.M. 10.10.1986.
- 9) Infatti il T.M., accogliendo l'opposizione della madre, ha revocato lo stato di adottabilità e ha confermato l'affidamento familiare in corso, che, poi, probabilmente, si è trasformato in adozione ex art.44 L.184/1983.
- 10) Vedi segnalazione dei servizi sociali 9.12.1987.
- 11) Vedi dichiarazione di adottabilità 17.12.1984; sentenza del T.M. 28.2.1985.
- 12) Vedi sentenza del T.M. 10.10.1986.
- 13) Vedi dichiarazione di adottabilità 4.5.1984; sentenza della Corte d'Appello 22.1.1985.
- 14) Vedi sentenza del T.M. 2.3.1989. In un altro caso era stata proprio la mamma a non

volersi rivelare come tale alla propria figlia presentandosi ad essa come amica di famiglia e preferendo che, inizialmente, la bambina considerasse gli affidatari i suoi veri genitori.

- 15) Vedi dichiarazione di adottabilità 7.5.1986; sentenza del T.M. 10.10.1986; sentenza della Corte d'Appello 19.5.1987.

D) Disinteresse o sostanziale rifiuto del figlio¹

Il disinteresse o, peggio, il rifiuto del figlio più o meno manifesto da parte dei genitori viene in rilievo in vari casi.

È chiaro che sono rarissimi i casi in cui, in situazioni normali, il genitore dichiara apertamente e palesemente di essere del tutto indifferente al figlio, di non volersene occupare².

Nella realtà, succede, invece, l'esatto contrario. L'adulto tende a non ammettere mai di nutrire simili sentimenti; anzi si è constatato come, in certe situazioni, il comportamento esteriore tenuto dal genitore tenda a nascondere il rifiuto del figlio maturato già da tempo nel proprio intimo.

La difficoltà cui deve fare fronte colui cui è demandata la decisione circa la sussistenza o meno dello stato di abbandono in queste ipotesi sta nell'individuare alcuni elementi in presenza dei quali si possa ritenere provato il disinteresse o il rifiuto genitoriale.

Dalla disamina dei fascicoli oggetto di indagine è emerso che sono considerati gravi indizi:

- il totale disinteresse alla vita del figlio protratto nel tempo³;
- il comportamento processuale (cioè successivo all'apertura della procedura per la dichiarazione di adottabilità) improntato a massima superficialità o disinteresse e concretizzantesi in mancate comparizioni davanti al T.M. nonostante regolari convocazioni⁴, mancate costituzione nel giudizio di opposizione⁵, rarefazioni degli incontri col minore istituzionalizzato o in affidamento⁶;
- il mancato o il tardivo riconoscimento del figlio [si tratta di pochi casi in cui il padre, non ha provveduto ad effettuare il riconoscimento di paternità o lo ha fatto tardivamente. Da tale circostanza il T.M., oltre a far derivare le conseguenze previste dalla legge (inesistenza giuridica del rapporto di filiazione)⁷ trae elementi confermativi lo scarso coinvolgimento affettivo, sociale e relazionale dell'adulto nei confronti del minore⁸];
- il sottoporre il figlio a maltrattamenti o a sistemi educativi inammissibili [tale comportamento è ritenuto essere una chiara manifestazione del sentimento di rifiuto, più o meno conscio, nutrito dal genitore nei confronti del minore⁹ e può costituire, di per sé, elemento integrante lo

stato di abbandono¹⁰].

Una certa attenzione viene, poi, posta sul fatto che il genitore provveda o abbia provveduto, naturalmente secondo le proprie possibilità, al mantenimento del figlio; questo non è mai considerato fattore determinante, ma viene a volte richiamato come ulteriore conferma dell'atteggiamento di sostanziale disinteresse o rifiuto già emerso considerando altri e ben più gravi elementi¹¹.

NOTE

- 1) Tale problematica può essere riscontrata in n. 10 casi.
- 2) Ciò avviene con una certa frequenza, invece, quando il minore presenti alla nascita delle patologie o malformazioni gravi, cosa riscontrata in n. 8 casi (come facilmente intuibile sono tutti procedimenti non contenziosi, dove, cioè, non è stata presentata alcuna opposizione avverso il decreto dichiarativo lo stato di adottabilità).
- 3) Vedi dichiarazioni di adottabilità 24.11.1983, 6.3.1985, 20.5.1986; sentenza del T.M. sulle opposizioni presentate in data 30.12.1983 6.1.1984.
- 4) Vedi sentenza del T.M. 21.11.1986 (relativamente al padre); sentenza del T.M. sulla opposizione presentata in data 8.7.1987 (relativamente alla madre).
- 5) Vedi sentenza del T.M. 1.7.1983 e sentenza del T.M. sulla opposizione al decreto di adottabilità 4.5.1984; sentenza della Corte d'Appello 22.1.1985 "(...) interessa soltanto che essa non si costituisca e che tale mancata costituzione non fu determinata da forza maggiore."
Spesso i genitori, dopo aver ricevuto la notifica del decreto dichiarativo lo stato di adottabilità del figlio, presentano istanza di ammissione al gratuito patrocinio dichiarando di voler proporre opposizione avverso il suddetto decreto, ma, poi, non si presentano né al difensore nominato né davanti al T.M. il giorno dell'udienza.
- 6) Vedi sentenza del T.M. 21.11.1986: "Ma il periodo di maggiore abbandono da parte della madre coincide e segue proprio l'apertura del procedimento di adottabilità (...) nel momento in cui maggiore avrebbe dovuto essere lo sforzo della madre di dimostrare, con i fatti e non con le parole, l'interesse lungamente (e soltanto verbalmente) espresso per i figli e la loro sorte. (...) Sbalordisce questa manifestazione di disinteresse nei confronti dei figli che la stessa madre sapeva in difficoltà e in condizioni di crescente sofferenza (...)".
- 7) Vedi sentenza del T.M. 16.5.1985: l'opposizione presentata da colui che asserisce di essere il padre naturale della minore, ma non ha effettuato il riconoscimento di paternità, è inammissibile "in quanto proposta da chi non risulta essere genitore (l'elencazione dell'art. 12 L. 184/1983 è tassativa e non comprende chi non sia parente, tutore, P.M. o chi non risulti genitore)".
- 8) Vedi sentenza del T.M. sulla opposizione presentata in data 8.7.1987; sentenza della Corte d'Appello 27.4.1988.
- 9) Vedi sentenze della Corte d'Appello 13.6.1987, 7.5.1990.
- 10) "Invero i maltrattamenti sistematici esprimono un rifiuto nei confronti dei minori e il rifiuto costituisce la forma più radicale di abbandono" (vedi sentenza della Corte d'Appello 7.5.1990).
- 11) Vedi sentenze del T.M. sulle opposizioni presentate in data 21.4.1983, 30.12.1983-6.1.1984, 8.7.1987 e sentenza del T.M. 28.2.1985.

E1) Situazione psicologica del minore

Se lo scopo dell'intervento che la L. 184/1983 riserva al T.M. è quello di garantire al bambino in difficoltà un ambiente sereno ed adeguato in cui crescere e sviluppare tutte le proprie potenzialità, il punto di partenza deve necessariamente essere il minore stesso con il suo vissuto, con le sue varie problematiche, con il suo modo di rapportarsi agli altri. Solo tenendo conto di tutto ciò si avrà la possibilità di strutturare – tra le tante ipotizzabili – la soluzione più adatta alla particolare situazione umana e familiare di quel determinato bambino. Se al contrario si volesse prescindere dalla complessa realtà psicologica del soggetto che si vuole tutelare ogni tentativo di intervento e di aiuto sarà ineluttabilmente destinato non solo all'insuccesso, ma – cosa ancor più grave – a ripercuotersi drammaticamente sulla psiche e sulla personalità del minore stesso.

Ciò che maggiormente viene preso in considerazione è la percezione che il minore ha (ha avuto o sta avendo) dello "abbandono". Accanto alla valutazione "oggettiva" della situazione del minore (comportamenti e progetti dei genitori, rapporti stabili e significativi con parenti, disponibilità di congiunti, ecc.), viene compiuta anche una indagine di carattere più prettamente "soggettivo" che, tiene conto di come il bambino percepisce ed interiorizza l'ambiente e le relazioni interpersonali circostanti. Si tratta di un'indagine molto complessa perché ha ad oggetto la psiche infantile e, in quanto tale, difficilmente penetrabile e decifrabile soprattutto da parte degli adulti.

A parte casi di violente reazioni di rifiuto delle figure genitoriali e parentali o stati di profonda sofferenza psico-fisica dai quali emerge in tutta la sua evidenza l'interiorizzazione negativa degli adulti e, conseguentemente, la percezione dell'essere stato da essi trascurato ed abbandonato¹, in molte altre vicende risulta piuttosto difficile capire esattamente se e fino a che punto il minore ha "autocoscienza" della propria deprivazione affettiva, materiale, educativa, ecc.

Si pone, pertanto, il problema di individuare indizi sufficientemente attendibili che permettano di ricostruire il reale vissuto interiore del minore.

Oltre all'espletamento di vere e proprie perizie psicologiche², viene

riconosciuta una notevole rilevanza ai mutamenti – sia in positivo che in negativo – del comportamento esteriore del minore, del suo stato d'animo, delle sue capacità espressive, cognitive, dopo l'eventuale allontanamento dalla famiglia d'origine e l'inserimento in altra struttura (familiare o comunitaria). In genere si ritiene che un sensibile miglioramento delle condizioni complessive del bambino dopo l'allontanamento sia segno inequivocabile del suo essere stato di fatto abbandonato; se, pur staccato dalla propria famiglia e posto in un ambiente estraneo, il minore è riuscito ad acquistare una maggior serenità, a socializzare più facilmente, a migliorare il proprio rendimento scolastico, a recuperare sul piano fisico, ciò non può che significare che le sue precedenti condizioni di vita erano del tutto inadeguate se non addirittura dannose³.

Ad identica conclusione si è giunti anche in presenza di un netto peggioramento dello sviluppo psico-fisico del minore tolto alla propria famiglia, peggioramento che è stato imputato non tanto all'esistenza di un effettivo, valido e costruttivo legame affettivo, quanto piuttosto all'inevitabile "trauma" che l'impatto con un ambiente totalmente nuovo e sconosciuto può causare⁴.

È doveroso precisare, però, che non sempre il "miglioramento fuori casa" viene ritenuto elemento rilevante ai fini di una conferma dello stato di abbandono. Si è infatti, sostenuto che le "(...) migliorate condizioni psicologiche delle bambine dopo il loro inserimento in famiglie affidatarie non sembra possano essere prese in considerazione essendo questa situazione tipica del passaggio di un bambino da una situazione familiare problematica (ma non per questo abbandonica) ad altra migliore"⁵. Così come non mancano decisioni in cui viene affermato che l'eventuale peggioramento riscontrato nello sviluppo psico-fisico del minore tolto alla famiglia d'origine possa essere considerato sintomo dell'esistenza di un valido legame⁶.

Un ulteriore elemento di riscontro è considerato essere anche la facilità con cui il minore si adatta e si inserisce nel nuovo ambiente (famiglia affidataria o comunità) perchè si ritiene che ciò sia una attendibile conferma di come non fosse particolarmente vivo e significativo il rapporto con la famiglia d'origine e di come in sostanza intorno al bambino vi fosse un vuoto affettivo che la nuova collocazione riesce in qualche modo a colmare⁷.

Spesso, poi, i risultati delle varie indagini psico diagnostiche svolte

sul minore vengono presi in considerazione ai fini di una valutazione prognostica circa l'opportunità o meno di una eventuale soluzione adottiva.

A questo proposito sono stati riscontrati due diversi orientamenti.

Da una parte si propende per il definitivo inserimento del bambino in famiglia adottiva sia nei casi in cui il minore stesso manifesti la necessità di avere delle certezze e delle sicurezze circa il proprio stato o il proprio futuro⁸ sia nei casi in cui la situazione della famiglia d'origine risulti essere talmente contorta e complessa da rendere auspicabile una netta e definitiva rottura dei rapporti⁹. Dall'altra si evita di dichiarare (o confermare) lo stato di adottabilità in tutti quei casi in cui dall'analisi della situazione psicologica del bambino emergano elementi tali da far ritenere controproducente una simile decisione¹⁰.

Non sempre, però, è possibile trarre "indizi" sufficienti a giustificare l'una o l'altra posizione e comunque ciò non può impedire la dichiarazione di adottabilità là dove vi siano gli estremi dello stato di abbandono¹¹.

E2) Validità ed intensità del legame con il genitore

L'esistenza, l'intensità, la validità del rapporto intercorrente tra i genitori e il figlio è uno degli elementi fondamentali per poter ritenere sussistente o meno lo stato di abbandono richiesto dall'art. 8 L.184/1983.

Si tratta di un aspetto che presenta varie interconnessioni con molte delle problematiche che abbiamo affrontato nelle pagine precedenti (condizioni psico-fisiche dei genitori, condizioni socio-economiche, situazione della famiglia allargata, ecc.) e pertanto risulta non particolarmente agevole il tentativo di volerlo enucleare e depurare dalle varie "interferenze" cui è naturalmente soggetto.

In generale, dall'analisi dei casi esaminati, è possibile formulare le seguenti considerazioni.

In primo luogo è emerso con chiarezza che l'indagine circa l'esistenza o meno di un certo legame affettivo tra il minore e il genitore è elemento indefettibile nella procedura per la dichiarazione (o la conferma) dello stato di adottabilità. Anche nelle situazioni apparentemente più

disperate si è andati a verificare se nonostante tutto quel genitore fosse riuscito a costruire in minimo di relazione affettiva con il figlio o, quanto meno, si fosse seriamente impegnato in tal senso¹².

In secondo luogo la valutazione dell'intensità e della significatività di tale legame viene fatta tenendo soprattutto conto del punto di vista del minore, se cioè il minore percepisca o meno in positivo tale relazione. Pertanto in presenza di mancate o negative interiorizzazioni delle figure genitoriali¹³, di manifestazioni di paura o timore di rifiuto di fronte al padre o alla madre¹⁴ si ritiene di poter affermare l'insussistenza di un vero, costruttivo e valido rapporto tale da escludere o far venir meno lo stato di abbandono del bambino. Al contrario reazioni emotive che dimostrino un certo attaccamento al genitore, una certa fiducia nei suoi confronti possono evidenziare l'importanza che per il minore tale figura di adulto può avere e conseguentemente precludere decisioni tendenti a troncarsi in modo definitivo tale rapporto¹⁵.

In terzo luogo la valutazione finale può essere suscettibile di interpretazioni diverse da quanto emerge dall'analisi della situazione emotiva del minore solo quando si ha il fondato dubbio che questa sia influenzata ed alterata da un qualche fattore esterno al bambino stesso che ne distorgerà la capacità di percezione ed interiorizzazione¹⁶ oppure quando si preveda che nonostante un probabile iniziale momento di difficoltà il bambino, poi, si troverà in una situazione affettiva ed ambientale sicuramente migliore¹⁷.

NOTE

- 1) "(...) alla situazione oggettiva di abbandono si accompagna una dolente e reattiva percezione del minore di essere abbandonato" (sentenza del T.M. 1.7.1983).
 "(...) l'abbandono deve essere stato davvero macroscopico se solo la vista della mamma è stata tale da provocare in lei le reazioni di terrore e di rifiuto descritte in atti (...)" (dichiarazione di adottabilità 7.5.1986).
 "La sofferenza dei bambini, privi ormai da tempo della possibilità di crescere normalmente nell'ambito della loro famiglia, rappresenta il segno più clamoroso dell'abbandono" (dichiarazione di adottabilità 20.5.1986).
 "A dare a questa situazione un definitivo e coerente suggello è la condizione psicologica del minore nel cui vissuto è presente in modo nitido e lineare la percezione dell'abbandono materno" (sentenza del T.M. 26.4.1989).
 "La minore ha interiorizzato al peggio la madre come madre rifiutante (...)" (sentenza della Corte d'Appello 9.5.1991).
- 2) Vedi, ad esempio, dichiarazione di adottabilità conclusiva della procedura aperta in data 24.1.1986; sentenza del T.M. 18.7.1984.
 E' interessante notare che almeno in circa n.9 casi, dopo l'apertura della procedura di adottabilità, è stata svolta una specifica indagine psicologica sui minori da parte di esperti (psicologi e neuropsichiatri infantili), documentante agli atti da dettagliate relazioni. Molte di queste relazioni sono corredate anche dagli elaborati realizzati dal bambino durante l'incontro con l'esperto e che rappresentano i risultati grafici dei vari tests. I tests più frequentemente utilizzati sono stati il disegno della famiglia, le favole di Cat, le favole di Duss.
- 3) La situazione di gravissima carenza di cure ed assistenza risulta dai riscontri inequivocabili e di rara evidenza rilevati su i minori (...); il ritardo evolutivo (...) ha dimensioni impressionanti non altrimenti spiegabili che con la privazione delle cure più elementari e la mancanza di ogni stimolo. Nè è ulteriore riprova l'evidente beneficio che i minori hanno tratto paradossalmente dalla istituzionalizzazione che pur secondo la comune esperienza è sempre – almeno nella fase iniziale – fonte di regressione o comunque di sofferenze anche per i minori provenienti da situazioni familiari difficili" (sentenza del T.M. 18.2.1987).
 "L'evoluzione positiva della bambina all'interno della famiglia affidataria (...) costituisce un indice di ulteriore riscontro – ancor più incisivo in quanto attinto direttamente dal soggetto tutelato – dell'assenza di un qualunque significativo legame tra essa e i parenti e dà, pertanto, conferma a posteriori della situazione di abbandono morale e materiale in cui essa ha vissuto nella famiglia d'origine" (sentenza del T.M. 11.11.1983).
 Vedi nello stesso senso dichiarazioni di adottabilità 21.3.1983, 22.4.1983, 6.5.1986; sentenza del T.M. 2.3.1989; sentenze della Corte d'Appello 19.11.1985, 22.10.1987, 7.5.1990.
- 4) "Il fatto che i bambini dopo l'inserimento in istituto abbiano manifestato sempre un

certo disagio per la separazione dai genitori non dipende tanto dal legame esistente tra essi e i genitori, come sostiene il T.M., bensì è la naturale e frequente reazione che bambini così piccoli hanno quando entrano in una struttura in cui vi è la rotazione degli educatori e la mancanza di punti di riferimento univoci e stabili; in tali situazioni si risveglia l'interesse per quei punti di riferimento, pur carentissimi, che sono stati i genitori." (sentenza della Corte d'Appello 25.2.1986).

- 5) Vedi sentenza del T.M. 25.5.1989.
- 6) "Non pare dunque che i bambini (...) fossero psicologicamente abbandonati, ma al contrario essi hanno avuto in concreto danno da allontanamenti che lo stesso servizio di neuropsichiatria infantile giudicava negativi" (sentenza del T.M. 16.5.1985).
- 7) Vedi sentenze del T.M. 2.3.1989, 4.8.1989.
- 8) "Inserire, invece, il bambino nella famiglia che già lo tiene nella stabilità dell'adozione significa dargli una grossa sicurezza ed aiutarlo veramente" (dichiarazione di adottabilità 2.1.1984).
- 9) "L'interesse dei minori, a cui questa Corte deve attribuire assoluta preminenza, è senza dubbio nel senso di un intervento drastico e risolutivo che rimuova alla radice la situazione di precarietà e di abbandono che i minori stessi sperimentano, purtroppo, da anni" (sentenza della Corte d'Appello 25.2.1986).
Vedi anche dichiarazione di adottabilità 7.12.1982, 18.3.1983; sentenze del T.M. 12.12.1985, 9.11.1990, 16.11.1990.
- 10) "Il T.M. ritiene, per completezza, di aggiungere che, in ogni caso, la presenza di così forti legami dei minori con il padre lascerebbe dubbiosi sulla possibilità di un positivo inserimento dei minori in una famiglia adottiva (...)" (sentenza del T.M. 16.5.1985).
"L'affetto profondo che lega tra loro [le due minori] ed entrambe alla sorella maggiore impedisce alle ragazzine di rompere definitivamente con il proprio passato, di acquisire una tale autonomia dalla famiglia d'origine che consenta l'accettazione di una famiglia adottiva (...). D'altra parte le attuali famiglie affidatarie non sono disponibili all'adozione, forse proprio perchè avvertono questa resistenza intima delle ragazze e perchè non ne vogliono forzare la volontà, pur essendo disposte a tenere con sè le minori sino a quando queste vorranno (...). Ebbene in questa situazione pare alla Corte che la dichiarazione di adottabilità sia contraria all'interesse delle minori. E' certo che esse non possono rientrare nella propria famiglia (...). L'impegno lavorativo del padre ha risolto i problemi economici, ma non quelli pedagogici, affettivi e relazionali (...). L'interesse effettivo delle minori viene a coincidere, invece, con la loro aspirazione che è quella di rimanere nella famiglia in cui già si trovano, ove sentono soddisfatte le loro esigenze fondamentali senza che ciò richieda, da parte loro, di «rinnegare» le proprie origini e la propria famiglia" (sentenza della Corte d'Appello 7.10.1986).
"Il ritorno del bambino con sua madre risponde chiaramente all'interesse del piccolo per il forte legame che lo lega a lei. Nella relazione di aggiornamento (...) la psicologa osserva che il ritorno del minore con la madre sarà vissuto probabilmente come un «evento naturale e dovuto in quanto a lungo atteso» mentre l'esperienza dell'affida-

mento «rimarrà nel ricordo come un episodio importante (...)», ma se il bambino dovesse rimanere nella famiglia affidataria «il ricordo della madre, l'esperienza di vita con lei (...), costituiranno in seguito un grosso problema da affrontare (...)» (sentenza della Corte d'Appello 23.5.1987).

- 11) "(...) Ma il fatto che la soluzione adottiva (...) venga giudicata «a rischio» [in base ai risultati dell'indagine psico diagnostica svolta sul minore], non impinge affatto sulla decisione della presente controversia avente ad oggetto l'accertamento dei presupposti di legge di tale pronunciata dichiarazione (...) essendo, peraltro, istituzionalmente demandata al prudente apprezzamento del T.M. la determinazione della misura in concreto più confacente alle esigenze e all'interesse del minore" (sentenza della Corte d'Appello 17.4.1984).
- 12) Vedi in tal senso sentenza del T.M. 2.7.1984.
- 13) Vedi motivazione del provvedimento di apertura della procedura di adottabilità 3.11.1988; sentenza del T.M. 16.5.1990; sentenza della Corte d'Appello 9.12.1986 dove relativamente alla madre si legge: "(...) la bambina è cresciuta ignorando la madre; per la minore la madre biologica è una sconosciuta totalmente al di fuori del suo orizzonte di vita; tale iatus psico affettivo è oggi incolmabile".
- 14) "Ogni apparente contrasto, comunque, è superato alla luce dei comportamenti della bambina e dei sentimenti verso la madre da lei manifestati dopo il suo ricovero in comunità (...). La più grave accusa di abbandono morale ed affettivo contro la madre proviene dunque proprio dalla bambina e non occorrono altre perizie per valutare se e quale legame esista tra la bambina e la madre" (sentenza della Corte d'Appello 13.6.1987).
Vedi anche dichiarazioni di adottabilità 7.5.1986, 16.6.1989; sentenza del T.M. 9.11.1990; sentenza della Corte d'Appello 19.5.1987.
- 15) "Dalla relazione [agli atti] può desumersi che le iniziali problematiche affettive dei minori sono in via di superamento e che il loro atteggiamento nei confronti delle visite dei genitori è certamente positivo" (sentenza del T.M. 29.4.1983).
Vedi anche sentenza della Corte d'Appello 9.12.1986 (relativamente al padre).
- 16) Vedi dichiarazione di adottabilità 4.5.1984; sentenza del T.M. 28.2.1985).
- 17) "La sofferenza transitoria dei minori, staccati dalla famiglia incapace di tenerli, è compensata dai benefici che loro deriveranno da un ambiente domestico normale nel quale riceveranno il trattamento adeguato dei figli con gli innegabili riflessi sulla loro vita futura" (sentenza della Corte d'Appello 22.10.1987).

F) Situazione di difficoltà del genitore ¹

Sotto questa generica espressione si intendono ricomprendere almeno tre diverse tipologie di "difficoltà":

a) l'essere sottoposti a provvedimenti restrittivi o limitativi della libertà personale;

b) l'essere divenuti genitori (in particolare, madri) prima della maggiore età;

c) l'avere problemi socio-economici non facilmente superabili.

Il fatto che i giudici minorili, nel decidere circa la sussistenza dello stato di abbandono del minore, abbiano considerato anche la oggettiva situazione socio-economico relazionale del genitore non implica necessariamente che in presenza delle suddette difficoltà automaticamente venga escluso o, al contrario, affermato lo stato di abbandono; significa solo che tra vari elementi che concorrono a formare la decisione relativa al minore un posto non marginale viene riconosciuto anche alle condizioni dell'adulto.

a) Sottoposizione a provvedimenti restrittivi o limitativi della libertà personale²

Incominciamo ad analizzare la prima ipotesi, cioè la sottoposizione a provvedimenti restrittivi o limitativi della libertà personale³.

Afferma il T.M. "Questo elemento (la detenzione già in atto ... e sullo sfondo quella verosimile futura) ancorché di indubbio rilievo sarebbe peraltro da solo insufficiente ai fini della dichiarazione di adottabilità (...) (anche in una situazione di tale tipo, infatti, un precedente solido e positivo rapporto con la madre e l'aiuto della famiglia allargata potrebbe attenuare e compensare le conseguenze della protratta separazione ...)"⁴.

Da tutto ciò è possibile trarre i seguenti elementi cui sembra venir prestata particolare attenzione:

1) durata temporale (almeno presunta) della situazione di restrizione;

2) incidenza del forzato distacco sulle condizioni psico-fisiche del minore e sul rapporto affettivo genitore-figlio;

3) esistenza di parenti in grado di supplire momentaneamente, ma adeguatamente, alla assenza del genitore.

1) Per quanto riguarda l'elemento temporale (durata della detenzione o delle restrizioni) non vi è un limite superato il quale scatta l' "abbandono"; si sostiene, infatti, che anche un periodo relativamente breve (secondo l'ottica di un adulto) può risultare estremamente lungo se rapportato alla condizione del minore.

A parte la diversa percezione dell'unità di tempo che in genere i bambini hanno, ciò che assume maggior rilievo è il momento della crescita psico-fisica del figlio su cui si innesta il periodo di assenza del genitore; il fatto che il genitore non possa essere vicino al proprio bambino quando questo comincia l'esplorazione del mondo esterno a sé la strutturazione della propria personalità non può essere ignorato né minimizzato⁵.

È anche vero, però, che il tempo perduto può in qualche modo essere recuperato se il genitore, tornato libero, dimostra un serio impegno verso il figlio e un costruttivo interessamento per le sue esigenze tanto da far scomparire quelle carenze e quei vuoti che avrebbero potuto concretizzare lo stato di abbandono⁶.

2) Circa l'incidenza del forzato distacco sul rapporto genitore-figlio, il T.M. ha, tra l'altro, affermato: "Per quanto riguarda il padre, persiste lo stato di detenzione che, protrandosi già da alcuni anni ha inciso profondamente, e non in termini di semplice transitorietà, sulle possibilità di sviluppo di un rapporto che, d'altronde, non si era instaurato con forme e contenuti veramente significativi neanche quando il padre era libero. Qualche lettera o cartolina, qualche manifestazione verbale di disponibilità, qualche enunciazione di generici progetti di una condotta di vita nuova ed adeguatamente attenta ai bisogni dei figli, non bastano a colmare quell'obiettivo ed enorme vuoto che si è sopraelevato e non danno alcuna sufficiente garanzia per il futuro dei bambini"⁷.

Così come una detenzione caratterizzata, per oltre un anno, dalla "assoluta assenza (...) di un qualunque gesto o atteggiamento dimostrativo di interesse per il minore: non una telefonata in comunità (...), non una richiesta di notizie ai servizi sociali (...), non una lettera o una cartolina d'auguri, non un regalo anche minimo (...) "⁸ non può che realizzare un eclatante ed oggettivo abbandono morale.

Purtroppo in molti casi si è dovuto tristemente prendere atto del fatto che lo stato di detenzione del genitore ha scarsamente influito sul legame

affettivo tra lui e il figlio perché tale legame era già estremamente carente⁹.

3) Molta attenzione viene, infine, rivolta, da parte dei giudici minorili al potenziale od effettivo ruolo svolto dai eventuali parenti dei quali vengono scrupolosamente soppesate le capacità, la disponibilità concreta e, soprattutto l'intensità del legame affettivo con il minore.

Questo ultimo elemento è spesso determinante¹⁰; in mancanza di esso anche le più insistenti e reiterate richieste di affidamento del minore vengono disattese dal T.M.. Ciò è facilmente capibile se si considera che in molte di queste situazioni i parenti, ed in particolare i nonni, intervengono nella vicenda del minore mossi, non tanto da vero affetto e interesse per il bambino, quanto dall'intenzione di accontentare il proprio congiunto (in genere il figlio o la figlia) detenuto¹¹. La valutazione rimessa al T.M. richiede, in questi casi, particolare rigore perché il parente deve qui dare ancora maggiori garanzie di affidabilità ed idoneità "in modo da annullare alla radice la situazione abbandonica materiale e morale del piccolo (...)"¹².

*b) Minore età del genitore*¹³

Tra i n. 34 casi esaminati in questa fase dell'indagine solo due riguardavano minori nati da ragazze minorenni (una delle quali addirittura infrasedicenne).

Pur essendo indubbio che una ragazza appena sedicenne, o non ancora tale, non possa essere, in linea di massima, un genitore pienamente idoneo e capace, abbiamo preferito inquadrare queste ipotesi come situazioni di oggettiva difficoltà dell'adulto piuttosto che come casi di incapacità o inadeguatezza. Riteniamo, infatti, che le difficoltà del genitore di rapportarsi con il proprio ruolo dipendano qui non tanto da insuperabile inettitudine quanto dall'immaturità psico-fisica connaturata all'età.

Non va, inoltre, dimenticato che in questi vicende siamo di fronte a due minorenni; il figlio, da una parte, e il genitore (più precisamente la madre) dall'altra. La tutela a cui ha diritto il primo non può certo essere negata al secondo e, pertanto, i criteri che abbiamo fino ad ora preso in considerazione per valutare l'eventuale comportamento abbandonico del genitore possono essere qui applicati solo con molta cautela e flessibilità.

Se, infatti, non può non rilevare negativamente l'aver delegato ad terzi il proprio ruolo genitoriale, il rifiutare costantemente gli aiuti offerti dai servizi territoriali, il mantenere un atteggiamento poco responsabile e scarsamente attento alle esigenze del figlio, lo scomparire per mesi e il ricomparire all'improvviso nella vita del bambino¹⁴, la valutazione complessiva di tutto ciò è, in genere, improntata alla massima comprensione e soprattutto tiene conto dei margini di ripresa e delle possibilità concrete di maturazione che il genitore (la madre) può avere¹⁵.

Quando, però, risulta evidente non solo la mancanza di siffatti elementi di speranza, ma anche il sostanziale, persistente rifiuto del figlio da parte della madre, pur minorenne, allora la dichiarazione di adottabilità si impone.

c) Problemi socio-economici

È necessario puntualizzare che tale tipo di problemi è presente nella quasi totalità dei casi esaminati; in genere, infatti, le famiglie d'origine dei minori si trovano in precarie condizioni economiche non solo perché gli adulti spesso incontrano difficoltà a trovare e a mantenere un lavoro stabile e sicuro, ma soprattutto perché molto frequentemente alle scarse capacità applicative e lavorative si accompagna anche l'incapacità ad amministrare responsabilmente le risorse economiche a disposizione.

Ciò che qui preme evidenziare è la rilevanza attribuita dai giudici minorili a siffatte problematiche.

L'orientamento di fondo emerso chiaramente condivide e riafferma il principio generale secondo cui in presenza di soli problemi economici non è assolutamente possibile dichiarare lo stato di adottabilità del minore¹⁶.

Ma se l'asserita esistenza di problemi socio-economici tende ad essere usata del genitore per giustificare le sue omissioni e le sue carenze affettive nei confronti del figlio, per adagiarsi nella sua posizione di "vittima della società", per pretendere che siano altri ad assumersi la responsabilità e l'onere anche economico di mantenere, educare, istruire il minore, allora vi è ampio margine per valutare l'esistenza di un vero e proprio stato di abbandono non solo materiale, ma anche morale. Ad esempio, di fronte ad istituzionalizzazioni protratte nel tempo, a comportamenti geni-

toriali improntati al massimo disinteresse, alla totale delega del proprio ruolo di padre o madre, l'attribuire l'omessa assistenza ai figli al mancato reperimento di un alloggio idoneo non può certo indurre il T.M. a ritenere non sussistente lo stato di abbandono¹⁷.

In altre situazioni, invece, le difficoltà di carattere abitativo, economico, relazionale possono addirittura arrivare a condizionare pesantemente il rapporto genitore figlio tanto da determinare una sorta di rifiuto da parte dell'adulto di quell'essere che gli crea così tanti e apparentemente insormontabili problemi.

NOTE

- 1) Le oggettive situazioni di difficoltà in cui il genitore si è venuto a trovare sono state prese in considerazione soprattutto in n. 7 casi.
- 2) Tale problematica è stata riscontrata, in generale, in n. 7 casi:
 - in n. 5 casi il genitore ristretto è il padre;
 - in n. 2 casi entrambi i genitori sono sottoposti a limitazioni della libertà personale.
- 3) Si precisa che qui la detenzione o la sottoposizione ad altre restrizioni sono considerate in sé e non tanto come situazioni che potrebbero configurare o meno una causa di forza maggiore rilevante ai fini dell'art.8 L.184/1983.
- 4) Vedi sentenza del T.M. 26.4.1989.
- 5) Vedi sentenza del T.M. 26.4.1989: "Il dato di partenza è costituito dal fatto che la madre è detenuta (senza alcun contatto con il figlio) da circa un anno e che tale situazione è destinata verosimilmente (...) a protrarsi per altri due anni con conseguente assenza dalla vita del figlio per un periodo assai lungo ed in una fase delicatissima della sua crescita".
Vedi anche sentenza della Corte d'Appello 27.4.1988: "In concreto egli [cfr. il padre] non può offrire niente alla figlia proprio nel periodo infantile che è notoriamente una fase della vita particolarmente delicata".
- 6) Vedi sentenza del T.M. 21.10.1983.
- 7) Vedi dichiarazione di adottabilità 24.6.1987.
- 8) Vedi sentenza del T.M. 26.4.1989.
- 9) Vedi dichiarazioni di adottabilità 15.5.1987, 24.6.1987, 11.1.1989.
- 10) Vedi dichiarazione di adottabilità 11.1.1989. "La nonna (...) non è legata a questo bambino che ha visto poco in passato e che è andata a trovare in comunità neppure tante volte. È una donna sincera che ammette di «avere poco attaccamento» per lui (...)".
- 11) Vedi dichiarazione di adottabilità 7.12.1982; dichiarazione di adottabilità 15.5.1987: "Non esiste un rapporto significativo di questa nonna con la piccina e non soltanto per il fatto di non visitarla (...), ma perché da tutti i suoi progetti su di lei non traspare mai affetto bensì volontà di accontentare il figlio in carcere (...)".
Vedi anche sentenza della Corte d'Appello 10.2.1990.
- 12) Vedi sentenza della Corte d'Appello 10.2.1990.
- 13) I casi di genitori (madri) minorenni alla nascita del figlio sono n. 2.
- 14) Vedi sentenza del T.M. 10.10.1986.
- 15) Vedi sentenza della Corte d'Appello 23.5.1987: "Le vicende che si sono susseguite a partire dal mese di agosto ad oggi, il costante, intelligente e proficuo interessamento della madre per il figlio, dimostrano al di là di ogni dubbio, che l'abbandono del bam-

bino da parte della madre è stato un fatto temporaneo e che il trascorrere del tempo, la maturazione della ragazza, l'acquisizione di una maggiore sicurezza e fiducia in se stessa hanno consentito, non solo il completo recupero del rapporto madre figlio, che è stato sempre assai forte e buono, ma anche una presa di coscienza da parte della madre dell'importanza che ha e che ha sempre avuto per lei il figlio"

16) Una esplicita conferma di ciò si può trovare in un caso particolare: la prima parte della vicenda si chiude con un decreto di non luogo a procedere del T.M.; tale decisione è stata presa in seguito alla relazione dell'assistente sociale che confermava come i problemi del nucleo familiare fossero esclusivamente di natura economica e, pertanto, superabili con sussidi e aiuti in denaro. In realtà è, poi, emerso che i problemi del nucleo familiare erano ben più gravi tanto da determinare la riapertura della procedura di adottabilità conclusasi con la dichiarazione dello stato di abbandono della minore.

17) Vedi sentenza della Corte d'Appello 19.5.1987.

G) Inesistenza, inidoneità, indisponibilità dei parenti entro il quarto grado.

Per una corretta ed esaustiva analisi della situazione familiare del minore "oggetto" della procedura di adottabilità è essenziale estendere l'indagine oltre le figure genitoriali fino a comprendervi la c.d. "famiglia allargata". Il legislatore del 1983 ha, infatti, stabilito che lo stato di abbandono non possa essere dichiarato quando, pur in presenza di abbandono morale e materiale del bambino da parte dei genitori, vi siano parenti, entro il quarto grado, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore¹.

Ciò rientra, peraltro, nel più ampio principio accolto nella Carta costituzionale secondo cui ogni bambino ha diritto ad essere educato, mantenuto ed istruito all'interno della propria famiglia d'origine, e, quindi, anche all'interno della cerchia parentale.

Ma se da un punto di vista prettamente teorico ed astratto potrebbe sembrare tutto chiaro e semplice, non appena si tenta di calare tali enunciazioni di principio nella realtà concreta di ciascuna vicenda umana allora sorgono problemi, incertezze, dubbi². Spesso, infatti, le situazioni di precarietà familiare e di scarsa assistenza morale e materiale del minore sono in parte ricollegabili a comportamenti superficiali ed inadeguati proprio di quei parenti che dovrebbero, invece, costituire uno dei principali punti di riferimento nell'opera di recupero della famiglia d'origine.

L'analisi condotta dai giudici minorili sulla famiglia allargata tiene, in genere, conto dei seguenti elementi:

- 1) l'esistenza di parenti materni/paterni entro il IV° grado;
- 2) la loro disponibilità ad accogliere ed occuparsi stabilmente del minore;
- 3) l'esistenza di rapporti significativi con il minore;
- 4) la loro idoneità/affidabilità a svolgere tale compito;
- 5) la possibilità che il permanere del minore all'interno del nucleo familiare d'origine possa dare origine a nuove od ulteriori tensioni.

1) In base a quanto osservato durante l'esame dei singoli fascicoli si può affermare che la ricerca e l'individuazione di eventuali parenti del minore rappresenta una preoccupazione costante dei giudici minorili.

Ciò emerge sia dal fatto che in quasi tutte le convocazioni dei genitori del minore davanti al T.M. vengono esplicitamente chieste notizie circa eventuali nonni, zii, cugini, ecc., sia dalle richieste rivolte dai magistrati ai servizi sociali nonché alle forze di polizia affinché vengano individuati e rintracciati coloro che sembrano avere legami di parentela con il minore.

È doveroso aggiungere che nella maggior parte dei casi sono gli stessi servizi sociali a fornire notizie ed elementi di valutazione relativi ai nuclei familiari allargati già nella prima segnalazione del caso³ oppure dopo i primissimi accertamenti⁴.

Comunque le principali informazioni provengono sempre dalle dichiarazioni dei genitori. Spesso, anzi, proprio dalla tempestività e dalla completezza dei dati forniti sono stati tratti elementi di valutazione circa l'attendibilità e la serietà delle soluzioni alternative proposte dagli stessi genitori nonché circa il loro concreto interessamento nei confronti del figlio. Ad esempio, dichiarare per la prima volta in sede di giudizio di appello l'esistenza di una sorella della madre disposta ad accogliere il minore, è stato ritenuto elemento del tutto influente sul già verificato ed accertato stato di abbandono⁵. Il non fornire, invece, alcun dato circa la propria parentela è stato considerato ulteriore sintomo del disinteresse e dell'inconscio rifiuto della figlia da parte della madre già emerso nel corso della procedura⁶.

In n. 6 casi non risulta che si sia indagato circa l'esistenza di eventuali parenti; si tratta, in genere, di situazioni con problematiche del tutto peculiari in presenza delle quali una simile indagine non solo può rivelarsi infruttuosa ed inutile ai fini della tutela del minore⁷, ma può addirittura essere preclusa da vari fattori come, ad esempio, l'ipotesi in cui lo stesso genitore (e più precisamente la madre con problemi psichici) sia stato, a suo tempo abbandonato dalla propria famiglia d'origine.

È opportuno sottolineare, infine, che soprattutto là dove vi è una coppia genitoriale gravemente carente, ma sostanzialmente stabile e con un certo coinvolgimento affettivo nei confronti dei figli, il tentativo di recupero della famiglia d'origine si concentra soprattutto sulle figure genitoriali e lascia in secondo piano eventuali altri membri della famiglia allargata. Ciò è in parte dovuto alle notevoli difficoltà che tale tentativo di per sé già comporta e che, richiedendo investimenti di risorse ed energie non

indifferenti e soprattutto concentrate e coordinate, di fatto rende particolarmente arduo porre in essere analoghe attività di sostegno nei confronti di un nucleo più esteso. Ma probabilmente la particolare attenzione rivolta alla coppia genitoriale, in questi casi, si giustifica anche con la constatazione che spesso la famiglia d'origine di genitori carenti ed inadeguati è a sua volta una famiglia altrettanto carente ed inadeguata che, pertanto, non può fornire sufficienti garanzie di tutela del minore.

2) Una volta accertata l'esistenza di parenti entro il quarto grado (ma nelle procedure iniziate sotto l'imperio della precedente normativa si parla di parenti "tenuti agli alimenti") è necessario andare a verificare la loro disponibilità ad accogliere ed occuparsi stabilmente del minore.

Si tratta di una indagine piuttosto complessa soprattutto perché emerge la necessità di saper discernere le manifestazioni di disponibilità "vere" da quelle che potremo definire "fittizie" in quanto dettate da motivi diversi dal reale affetto ed interessamento verso il minore.

La "autenticità" della disponibilità del congiunto viene, in genere, valutata tenendo conto della tempestività con cui viene espressa⁸, di eventuali condizionamenti cui esso può essere soggetto⁹, dei limiti che lo stesso parente pone alla propria disponibilità¹⁰, delle motivazioni addotte¹¹, delle concrete possibilità economiche, abitative, ecc. che il congiunto ha di tenere il minore¹², delle concrete dimostrazioni di interessamento verso il minore manifestate sia prima che dopo l'inizio della procedura di adottabilità¹³. Sotto questo ultimo aspetto è importante precisare che l'intensità dell'interessamento dimostrato deve essere valutata sempre secondo l'ottica del minore stesso; pertanto può accadere che in presenza di un più generale comportamento dei nonni improntato alla massima "non ingerenza" "(...) le visite mensili o anche (più raramente) quindicinali ai due minori (...) hanno corrisposto più alle pur comprensibili esigenze affettive di due anziani nonni che non a quelle molto più prepotenti (...) di due bambini fortemente deprivati"¹⁴.

Non tutte le offerte di disponibilità sincere sono, però, destinate ad essere accolte; si impongono, infatti, ulteriori – e, forse, più complesse – indagini tendenti ad accertare, da una parte, l'esistenza di un rapporto "significativo" tra il minore e il parente "realmente disponibile", dall'altra, l'idoneità e l'affidabilità di quest'ultimo ad occuparsi adeguatamente del bambino.

3) Per quanto riguarda il primo aspetto, il compito del magistrato è relativamente semplice quando dagli atti della procedura emerge chiaramente l'insussistenza di qualsiasi rapporto pregresso tra il minore e il congiunto come, ad esempio, nel caso di nonni molto anziani residenti da sempre nel Sud d'Italia che non hanno mai visto il nipote¹⁵ o nel caso della zia materna la cui esistenza e disponibilità viene menzionata solo nel giudizio d'appello¹⁶ oppure nel caso in cui l'estraneità degli zii materni risulti direttamente dalle dichiarazioni della madre del minore¹⁷.

Maggiori difficoltà sorgono, invece, in quelle situazioni in cui il minore ha avuto per un certo periodo contatti più o meno frequenti con i membri della propria cerchia parentale materna e/o paterna. In queste ipotesi, infatti, il problema si incentra sul concetto di "significatività" dei rapporti.

È necessario sottolineare che se da una parte l'accertata esistenza di un pur minimo legame può far ritenere rilevante il rapporto parente-minore ai meri fini processuali (nel senso che può, ad esempio, giustificare l'accoglimento dell'eccezione di nullità del decreto di adottabilità per mancata convocazione), dall'altra non esclude che, nonostante la probabile "significatività" del rapporto stesso, da un punto di vista sostanziale vi siano ugualmente gli estremi dello stato di abbandono. Esemplificative, in tal senso, sono le seguenti decisioni del T.M. relative ad una medesima vicenda. Nella prima sentenza, che accoglie l'opposizione dei nonni materni contro il primo decreto di adottabilità, si legge: "L'opposizione dei nonni materni va accolta. (...) Verosimilmente il T.M., nel pronunciare l'adottabilità, partì proprio dal presupposto che i nonni (dei quali nessuna relazione parla) fossero scomparsi dalla scena. Invece, all'udienza è emerso che i nonni visitarono con regolarità i bambini presso la comunità, li ebbero a casa a Natale ed ebbero con loro un discreto rapporto. Al di là del problema di merito concernente l'abbandono (in relazione al quale occorre valutare la serietà e la realizzabilità di precisi e concreti progetti di vita), il legame nonni-nipoti, che all'udienza si è potuto intravedere, sembra giustificare la doglianza degli oppositori di non essere stati sentiti nella vera e propria procedura di adottabilità (...). Ovviamente l'audizione dei nonni comporterà, poi, una nuova valutazione da parte del T.M. in merito alla sussistenza o meno dei presupposti per la dichiarazione di adottabilità (...)"¹⁸. A seguito di nuova istruttoria il T.M. emette un

secondo decreto dichiarativo lo stato di adottabilità dei due bambini avendo accertato la mancanza di un vero, profondo e proficuo rapporto nonni nipoti. In sede di giudizio sulle opposizioni il T.M., sottolineando la diversa posizione giuridica che, nelle procedure di adottabilità, viene rispettivamente riconosciuta ai genitori e ai parenti, afferma: "Quello dei genitori è un diritto dovere costituzionalmente riconosciuto (...). Nessuno specifico «diritto» è, invece, riconosciuto ai parenti. Essi vengono considerati dalla L.184/1983 solo sotto l'aspetto della presumibile solidarietà della famiglia allargata; nel senso che essi sono chiamati ad interloquire in merito alla procedura di adottabilità ed hanno potere di impugnazione; ma solo in quanto già sussiste almeno in embrione, la solidarietà familiare ("rapporti significativi", art.12 L.184/1983). Se, poi, sussistono i rapporti significativi, non vuol ancora dire che l'intervento dei parenti valga ad eliminare la situazione di abbandono; tanto è vero che il giudice può impartire, proprio ai parenti che abbiano avuto rapporti significativi con il minore, delle prescrizioni con lo scopo, appunto, di ovviare allo stato di mancata assistenza materiale-morale che altrimenti ci sarebbe (art. 15 L.184/1983) (...). [I parenti] vanno tenuti presenti se di fatto, avendo avuto in passato rapporti significativi, sono in grado di ovviare all'abbandono (...)"¹⁹.

In sostanza ciò che preme verificare è che coloro che hanno – o sembrano aver – mantenuto o ricostruito in certo legame con il minore siano effettivamente in grado non solo di continuare tale rapporto nell'esclusivo interesse del minore – e non, invece, per soddisfare proprie esigenze affettive o di altro genere – ma anche, e soprattutto, che siano capaci di garantire al minore tutte le cure, l'assistenza e l'affetto che la sua situazione di bambino sostanzialmente abbandonato richiede.

Tornando al concetto di "significatività" rilevante ai sensi dell'art. 12 L.184/1983, possiamo dire che, in genere, si considera "significativo" un rapporto quando è possibile evincere – dalle concrete modalità di attuazione, delle intenzioni più o meno manifeste dell'adulto²⁰, dai suoi progetti, dalle risposte emotive del minore – che l'attivarsi dei parenti ha come scopo prioritario la tutela e la cura del bambino. Pertanto tutte le volte in cui mancano concrete garanzie in tal senso si deve necessariamente concludere che il legame parente minore, pur potendo essere in qualche modo significativo per l'uno e/o per l'altro, non sia sufficiente a porre real-

mente rimedio alla situazione di privazione materiale e morale del minore stesso²¹.

Infine merita sottolineare che non per tutti i parenti è necessario verificare la sussistenza di un rapporto significativo prima di considerare rilevante, ai fini processuali, la loro posizione nei confronti del minore. Si sostiene, infatti, che "la significatività va valutata nei confronti di figure familiari che abbiano avuto con i minori adottabili rapporti eccezionali, ma continuativi, molto cadenzati nel tempo, ma non nei confronti di familiari con i quali si è convissuto per anni. Nei confronti di questi ultimi si potrà valutare l'adeguatezza educativa, l'attendibilità delle dichiarazioni, la costanza dell'impegno, ma solo dopo averli sentiti ed informati della procedura in corso"²². Da queste affermazioni sembra emergere una particolare lettura del concetto di "significatività"; l'elemento della significatività del rapporto può entrare in gioco solo là dove non vi sia una relazione stabile, continua, quotidiana con il minore, come quella che deriva dalla costante coabitazione. In presenza di una siffatta relazione, infatti, si può ritenere sussistente una significatività "presunta", si può, cioè, dare per scontato che tra il minore e il parente stabilmente convivente vi sia un rapporto "significativo" – con le note conseguenze procedurali che ciò comporta (necessità di convocazione, nullità del decreto di adottabilità emesso in mancanza di audizione del parente, ecc.) – e si può direttamente andare a valutare l'idoneità del congiunto, la sua affidabilità, l'attendibilità delle sue proposte.

4) Sotto quest'ultimo profilo, premesso che "(...) il parente entro il quarto grado deve essere in grado di garantire (nella realtà e non a parole), un ruolo vicario genitoriale effettivo e, quindi, tale da assicurare comunque al minore quella vasta gamma di apporti educativi-affettivi propri del genitore"²³ si può affermare che gli elementi presi in considerazione dai giudici minorili sono vari: si va dalle capacità (o incapacità) educative²⁴ alla capacità o meno di controllare e far fronte alle tensioni esistenti all'interno della famiglia²⁵, dalla più o meno pesante situazione familiare (valutata considerando l'età, le condizioni di salute psico-fisica, le condizioni economiche ed abitative, ecc. dei singoli membri²⁶) ai concreti progetti e alle soluzioni proposte dal parente circa il futuro del minore. Relativamente a questo ultimo aspetto è interessante notare come sono state quasi sempre valutate negativamente tutte quelle proposte di "ge-

stione plurima" del minore quando cioè più congiunti si dichiarano disposti ad occuparsi di lui, ma nessuno è in grado o vuole farlo direttamente e in prima persona²⁷.

Come elemento di diagnosi futura e di confronto spesso viene preso in considerazione anche il modo con cui il parente abbia allevato e curato suoi figli o eventuali altri minori a lui comunque affidati. Pur rifuggendo da giudizi aprioristici e da valutazioni prevenute, non si può negare che l'avere, ad esempio, un figlio in affidamento presso altre famiglie certamente non depone a favore di quel genitore il quale, se è stato ritenuto in qualche modo carente nei confronti della propria prole, difficilmente potrà svolgere adeguatamente il ruolo "genitoriale" nei confronti del figlio di suoi congiunti²⁸. Ad analoghe conclusioni si è giunti anche in altri casi quali quello della nonna materna particolarmente accentratrice e possessiva che aveva creato in famiglia un clima talmente negativo da favorire lo sviluppo di una personalità schizofrenica in uno dei propri figli²⁹ oppure quello degli zii e dei nonni che avevano già avuto in affidamento altri nipoti con risultati fallimentari³⁰.

È, inoltre, riconosciuto un rilievo non indifferente al modo con cui i parenti considerano il minore; infatti, soprattutto, in ambienti familiari culturalmente ed affettivamente carenti il bambino non sempre viene accettato per ciò che è – cioè, un essere estremamente fragile e vulnerabile, bisognoso di continue cure, assistenza, amore – ma, a seconda delle situazioni, è considerato positivamente se offre compagnia e svago³¹ oppure negativamente se, ad esempio, la sua nascita ha causato il disonore della famiglia³².

5) Abbastanza ricorrente è, infine, la preoccupazione dei giudici minorili di evitare che il permanere (o il ritorno o l'inserimento) del minore nella famiglia d'origine allargata possa dare origine a nuove od ulteriori tensioni tra i vari membri. Spesso, infatti, l'affidamento del minore al nucleo parentale di uno dei genitori provoca rancori o sentimenti di "rivalsa" da parte del nucleo familiare dell'altro genitore³³ oppure finisce con il creare contrasti e malumore all'interno della famiglia stessa³⁴. Altrettanto spesso accade che con il rientro del bambino in famiglia riesplodano tutti i problemi relazionali già esistenti e che nel corso della procedura sembravano essere svaniti. È questa, infatti, una delle tante possibili reazioni di fronte ad un intervento esterno che va ad incidere su una realtà così in-

tima e riservata come la famiglia; tra vari membri, magari divisi da molti e complessi problemi, si instaura una sorta di complicità nel tentativo, più o meno cosciente, di dare all'esterno un'immagine positiva del gruppo nella convinzione che ciò possa servire ad evitare la dichiarazione o la conferma dello stato di adottabilità; poi, una volta, eventualmente raggiunto lo scopo, e scongiurato il "comune" pericolo, possono riprendere campo vecchi rancori, tensioni, incomprensioni³⁵.

NOTE

- 1) "L'individuazione di un nucleo familiare allargato, sulla base di vincoli biologici-affettivi come sede propria e privilegiata dell'educazione e dell'assistenza del minore, ex art. 1 L.184/1983, conferisce anche ai parenti entro il quarto grado (nella specie i nonni materni), purché aventi rapporti significativi con i minori, la titolarità di una autonoma posizione di diritto, per cui, in presenza di un loro verificato valido apporto educativo affettivo, non può esserci stato di abbandono ex art. 8 L.184/1983" (vedi sentenza della Corte d'Appello 5.12.1989).
- 2) Per dare una idea di quanto possa essere difficoltoso capire e decodificare una certa realtà umana può risultare utile riferire una particolare vicenda dove, in un primo momento, viene affermata, senza mezzi termini, la totale inadeguatezza dei nonni materni ad occuparsi delle due nipotine mentre, poi, viene riconosciuto esattamente il contrario tanto che è stato revocato lo stato di adottabilità e disposto l'affidamento delle minori ai suddetti nonni. Nella dichiarazione di adottabilità 30.11.1988 si legge: "Quanto ai nonni materni delle bambine è un dato di fatto (...) che i predetti non erano riusciti, prima dell'intervento del T.M., ad incidere efficacemente sulla situazione delle nipoti (...). In sostanza i nonni materni da un lato sono divisi tra loro da disparità anche rilevanti di punti di vista in ordine a questi problemi [disparità emerse nel corso delle loro audizioni]; dall'altro tendono ancora, nonostante tutto, a sottovalutare i problemi della figlia e cercano comunque di salvaguardare la relazione tra essa e le bambine. Intento umanamente ben comprensibile, ma che si scontra con l'obiettivo e prioritaria (almeno per il T.M.) esigenza di tutelare le minori necessitata dal fatto che i disturbi della madre (...) si rifletterebero inevitabilmente sulle figlie se queste rientrasero nell'ambito materno parentale". Nella sentenza del T.M. 25.5.1989 che ha deciso sulle opposizioni si legge, invece: "Il ruolo svolto dai nonni materni è stato (...) conforme al precetto di solidarietà familiare posto dalla L.184/1983 (...). (...) l' idoneità dei nonni materni è evidenziata, in positivo, dalla relazione [della psicologa] ove si sottolineano non solo le buone capacità affettive ed educative dei due soggetti, ma anche la presenza di un equilibrio di coppia costituente "un buon nucleo affidabile" in cui le interazioni sono chiare e in cui ciascuno conserva una distinta connotazione (...)".
- 3) Ciò si riscontra in n.11 casi.
- 4) Ciò si riscontra in n.9 casi.
- 5) Vedi sentenza della Corte d'Appello 22.1.1985: "(...) Quanto alla zia materna costituisce evidentemente soltanto un espediente estremo cui agganciare l'appello. Né la madre né gli altri parenti hanno mai menzionato l'esistenza di questa sorella che si afferma disponibile. Il suo nome compare improvvisamente nell'atto di appello, ma prima è totalmente assente dall'orizzonte affettivo del piccolo (...). Questa totale assenza dalla cerchia familiare dimostra che la zia materna non ha avuto mai un rapporto significativo con il minore ed esclude in partenza che la "soluzione zia materna", invocata dalla madre, possa essere una soluzione seriamente praticabile: al tempo stesso

esclude che la mancata audizione della zia nella procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità possa concretare gli estremi di una nullità processuale (...).

6) Vedi sentenza della Corte d'Appello 13.6.1987: "Dei parenti [della madre] non si hanno notizie ed essi non sono stati mai menzionati dall'appellante (...). Considerata la situazione personale dell'appellante e la vicenda della minore è verosimile che se parenti vi sono essi ignorino persino l'esistenza della bambina (...)". Nello stesso senso si è espresso il T.M. in una analoga vicenda in cui si sottolineava che la madre "non ha detto di avere parenti, non già nel senso che essi non esistono, ma nel senso che con loro non ha e non vuole avere rapporto alcuno" (vedi sentenza del T.M. 2.3.1989).

7) Emblematici sotto questo aspetto sono sicuramente due casi in cui sono stati ritenuti integrati gli estremi di una cessione definitiva, irreversibile e, probabilmente, a scopo di lucro di neonato. In simili situazioni il distacco del minore dalla famiglia d'origine avviene immediatamente dopo la nascita (spesso addirittura i genitori o i parenti della madre non sono al corrente del suo stato di gravidanza né verranno, poi, informati dell'avvenuto parto); pertanto viene a mancare la possibilità pratica che si instauri tra il minore e il parente quel "rapporto significativo" che il legislatore considera elemento indefettibile quando si tenti di ricercare all'interno della famiglia d'origine una soluzione di supporto o di sostituzione delle figure genitoriali.

8) Vedi sentenze del T.M. sulle opposizioni presentate in data 30.12.1983 6.1.1984, 8.7.1987; sentenza della Corte d'Appello 5.6.1990.

9) Ad esempio, desiderio della nonna paterna di assecondare la volontà del proprio figlio detenuto o tossicodipendente (vedi dichiarazioni di adottabilità 7.12.1982, 15.5.1987; sentenza del T.M. 26.4.1989); disponibilità condizionata alla prossima scarcerazione del genitore del minore (vedi dichiarazione di adottabilità 7.12.1982); intenzione della nonna paterna di utilizzare nipote come mezzo di collegamento con la famiglia materna (vedi dichiarazione di adottabilità 15.5.1987); intenzione dei nonni di ottenere l'affidamento della nipote per percepire gli assegni familiari (sentenza della Corte d'Appello 5.6.1990).

I condizionamenti possono essere anche incosci ed emergere da una valutazione complessiva dei rapporti tra i vari membri della famiglia allargata; ad esempio, il T.M. ha negato l'affidamento di due fratellini ai nonni materni perché questi ultimi "(...) hanno già dimostrato di non saper reggere alla prova. Infatti, i nonni materni (...) non si pongono né nell'atteggiamento di aiuto né in quello della sostituzione, bensì in quello della «colpevolizzazione» della figlia (...), l'unica, che rispetto agli altri [figli] non è «riuscita bene», che si è «sposata male». (...) La realtà è che i nonni non intendono tenere «davvero» i nipotini, ma solo evitare la dichiarazione di adottabilità; in seguito i minori finirebbero in istituto" (vedi sentenza del T.M. 26.4.1989).

10) Ad esempio, nonna materna disposta ad aiutare la madre dei minori, ma non ad occuparsi direttamente di loro (vedi dichiarazione di adottabilità 11.2.1985; sentenza del T.M. 26.4.1989); nonni materni che manifestano una disponibilità non piena temendo le interferenze dei genitori del minore (vedi sentenza della Corte d'Appello sul ricorso avverso sentenza del T.M. 11.11.1983); zie materne disposte ad offrire un aiuto gene-

rico, ma niente di più (sentenza del T.M. 27.10.1989); zii materni che subordinano la loro disponibilità all'eventuale mancato accoglimento della richiesta di affidamento dei nipoti formulata dai nonni materni (vedi sentenza della Corte d'Appello 5.6.1990).

11) Negativamente è stata, ad esempio, valutata la disponibilità di uno zio paterno nei confronti dei due nipotini, il quale aveva motivato la propria offerta affermando "piuttosto che vadano in una famiglia estranea sono disposto a prenderli io" (vedi prima dichiarazione di adottabilità 24.6.1987), frase che chiaramente evidenzia come alla base dell'interessamento di tale soggetto vi fosse più l'esigenza di tutelare l'unità e, conseguentemente, l'onore del proprio "clan" che la volontà di mettere a disposizione dei due bambini il calore e l'affetto della propria famiglia. Nello stesso senso vedi sentenza della Corte d'Appello 5.6.1990 circa la disponibilità degli zii materni.

12) Ad esempio, in negativo, viene considerata la pesante situazione familiare (vedi dichiarazione di adottabilità 11.1.1989), le precarie condizioni di salute, l'età, l'aver un altro bambino in affidamento preadottivo (vedi dichiarazione di adottabilità 24.7.1989), ecc.

13) Ad esempio, essersi già occupati dei minori nel passato nel tentativo di far fronte alle difficoltà dei genitori (vedi dichiarazione di adottabilità 4.5.1984; sentenza del T.M. sulle opposizioni presentate in data 21.4.1983; oppure, al contrario, totale mancanza di presa di coscienza della situazione di privazione morale ed affettiva del minore (vedi sentenza della Corte d'Appello 13.11.1984; dichiarazione di adottabilità 30.6.1989); lontananza fisica e geografica protratta nel tempo (vedi dichiarazione di adottabilità 6.6.1983 relativamente ai nonni paterni); mancata o tardiva richiesta di incontri con il minore istituzionalizzato nel corso della procedura (vedi dichiarazione di adottabilità 15.5.1987; sentenza del T.M. 26.4.1989); interventi solo formali e mai di vero aiuto o di sostituzione dei genitori in difficoltà (vedi sentenza del T.M. 4.8.1989); eventuale acquiescenza a provvedimenti giudiziari tendenti ad allontanare il minore da casa (vedi sentenza della Corte d'Appello 7.5.1990); mancata comparizione davanti al T.M. a seguito di regolare convocazione (vedi dichiarazione di adottabilità 30.11.1988; sentenza del T.M. 26.4.1989; dichiarazione di adottabilità 24.7.1989; sentenza della Corte d'Appello 20.12.1990).

14) Vedi dichiarazione di adottabilità 16.6.1989.

15) Vedi sentenza della Corte d'Appello su ricorso avverso sentenza del T.M. 11.11.1983.

16) Vedi sentenza della Corte d'Appello 22.1.1985.

17) Vedi sentenza della Corte d'Appello 5.6.1990: "(...) Offerte tardive (ed evidentemente strumentali al fine di evitare il disonore del clan familiare) di disponibilità, non possono superare la incontestabile estraneità dei due zii alla vita della bambina e l'assenza di ogni rapporto significativo con essa. E ciò emerge dalle stesse dichiarazioni della stessa madre della minore, secondo cui lo zio e la di lui moglie hanno sempre avuto rapporti superficiali, infrequenti, sporadici, inidonei a far maturare un rapporto che possa definirsi significativo".

18) Vedi sentenza del T.M. 26.4.1989.

- 19) Vedi sentenza del T.M. 4.8.1989 che decide sulle opposizioni al secondo decreto di adottabilità.
- 20) Vedi dichiarazione di adottabilità 15.5.1987: "Non esiste un rapporto affettivo di questa nonna con la piccina e non soltanto per il fatto di non visitarla (solo in esito alla convocazione davanti al T.M. ha sentito il bisogno di chiedere di vedere la bambina), ma perché da tutti i suoi progetti su di lei non traspare mai affetto bensì volontà di accontentare il figlio in carcere e, più velatamente, ma in modo altrettanto consistente, l'intento di utilizzare la bambina come mezzo di collegamento con la famiglia della madre e cioè con tutto ciò che economicamente tale famiglia rappresenta".
- 21) Vedi dichiarazione di adottabilità 16.6.1989: "Una ripresa dei rapporti con i nonni sarebbe certamente dannosa ai due minori, non tanto perché essi sono positivamente inseriti in una famiglia affidataria (...), quanto per l'inutilità di una ripresa di contatti con dei parenti con i quali (al di là delle reazioni positive che i bambini hanno avuto di fronte alle visite dei nonni in comunità), non è mai esistito un rapporto parentale significativo, sostitutivo di quello carente e distruttivo con i genitori ed attivamente riparatore dei guasti che tale rapporto ha creato nei bambini (...)".
- 22) Vedi sentenza del T.M. sulla opposizione presentata in data 18.2.1987.
- 23) Vedi sentenza del T.M. sulla opposizione presentata in data 8.7.1987.
- 24) Vedi dichiarazione di adottabilità che conclude procedura aperta in data 4.11.1982; prima dichiarazione di adottabilità 23.1.1984; sentenza del T.M. sulla opposizione presentata in data 8.7.1987.
- 25) Vedi sentenza del T.M. 11.11.1983.
- 26) A proposito della situazione familiare dei parenti (ed in particolare dei nonni) è stata richiamata (vedi sentenza del T.M. sulle opposizioni presentate in data 21.4.1983) una pronuncia della Suprema Corte, anteriore l'entrata in vigore della L. 184/1983 in cui si afferma: "la disponibilità dell'avo non impedisce la dichiarazione di adottabilità se a causa dell'età avanzata, dei pesanti oneri familiari, dell'inevitabile contatto con un genitore moralmente inidoneo, sia più adatto per il minore l'inserimento in altra famiglia" (CASS. 4781/80).
Vedi, nello stesso senso, dichiarazione di adottabilità 4.5.1984.
Di contrario avviso, invece, la sentenza della Corte d'Appello su ricorso avverso sentenza del T.M. 29.4.1983 con la quale viene confermata la revoca dello stato di adottabilità pur in presenza di problemi non indifferenti: "Certamente in questa situazione non sono tutte luci ed anzi molte sono le ombre: la ristrettezza dell'abitazione, i problemi mentali del figlio maggiore [della nonna materna], la diffidenza del nucleo, che dovrà essere assolutamente superata, nei confronti degli operatori sociali, la possibilità della nonna a reggere a tutti i problemi familiari che su di lei si riversano; ma è certo che il legislatore non poteva pensare ad una assistenza impeccabile e perfetta, che sarebbe altrimenti riservata a pochi privilegiati, come antitesi allo stato di abbandono".
- 27) Vedi sentenza del T.M. sulla opposizione presentata in data 8.7.1987; sentenza della

Corte d'Appello 27.4.1988: "Oggi, instaurato il giudizio di appello, sono fin troppe le persone del clan paterno (nonno, nonna, zia, convivente del nonno) che dicono di volersi occupare della bambina. Proprio la molteplicità di interventi, correlata al precedente disinteressamento, induce la Corte a fermamente dubitare dell'opportunità di intraprendere una strada che, oltre a presentarsi irta di incognite e tale da determinare, in caso di fallimento, una ulteriore e forse irreversibile compromissione delle possibilità di armonico sviluppo psico-organico della minore, non è suscettibile di adeguato riscontro nel presente giudizio".

Vedi anche la dichiarazione conclusiva della procedura aperta in data 24.1.1986 e la dichiarazione di adottabilità 24.6.1987; nella motivazione di quest'ultima pronuncia si legge: "(...) sarebbe illusorio pensare che mettendo insieme gli apporti delle numerose figure parentali (ciascuno singolarmente considerata inadeguata al compito) si potrebbe comunque (...) prestare [ai due minori] assistenza morale e materiale in forma e misure adeguate o, comunque, sufficienti. Illusorio perché, in un contesto familiare contrassegnato da una così radicata patologia (legata in parte alle dimensioni dello stesso nucleo ...), i bisogni di bambini – soprattutto se piccoli e bisognosi di una particolare attenzione formativa – ... appaiono fatalmente destinati a rimanere sacrificati".

- 28) Vedi sentenza della Corte d'Appello su ricorso avverso sentenza del T.M. 11.11.1983.
- 29) Vedi sentenza della Corte d'Appello su ricorso avverso sentenza del T.M. 11.11.1983: "(...) il nucleo dei nonni materni è dominato dalla nonna accentratrice e possessiva che ha creato una dinamica familiare patogena dimostrata dall'esistenza di un figlio schizofrenico".
- 30) Vedi sentenza del T.M. 11.12.1989.
- 31) Vedi sentenza del T.M. 11.12.1989: "I nonni paterni vedono nella bambina più che altro una «dama di compagnia» e, comunque, hanno sempre svolto un ruolo marginale. Lottano per una questione di mero possesso".
- 32) Vedi sentenza del T.M. 27.10.1989: "I nonni materni (...) non hanno mai mostrato un coinvolgimento affettivo verso la nipote che prima è stata vissuta dalla nonna come una minaccia per tutta la famiglia (per la probabile reazione violenta del marito), e, poi, da entrambi, come frutto del peccato e strumento di espiatione della colpa della figlia".
Vedi anche sentenza del T.M. 4.8.1989 a proposito dei nonni materni: "Né loro né gli altri parenti si preoccuparono mai di evitare ai minori le sofferenze che l'ambiente familiare procurava; i nipoti, invero, erano il segno del fallimento della loro figliola".
- 33) "Appaiono gravi tensioni tra [il nucleo materno] e il padre dei minori e il nucleo di quest'ultimo suscettibili di esplodere con conseguente pregiudizio per i minori" (provvedimento del T.M. 4.6.1982).
"Inoltre l'affidamento del minore ai nonni [paterni] avrebbe come conseguenza il progressivo allontanamento della madre o l'esplodere di conflitti tra i genitori" (sentenza del T.M. sulle opposizioni presentate in data 21.4.1983).
- 34) "Comunque parrebbe inopportuno porre la bambina presso parenti (entrambi i genitori

hanno rapporti freddi con le rispettive famiglie), per i rischi di una conflittualità familiare che danneggerebbe la minore" (sentenza del T.M. sulle opposizioni presentate in data 30.12.1982 6.1.1983).

- 35) Dichiarazione di adottabilità 30.11.1988; "(...) Il tutto da valutare anche alla luce delle complesse relazioni conflittuali esistenti su varie direttrici tra tutte le persone coinvolte nella situazione (...); una somma di tensioni apparentemente sopite in questo momento in cui l'intendimento generale è quello di riavere le bambine ed evitare la dichiarazione di adottabilità, ma che inevitabilmente finirebbero per riesplodere, riproducendo, presto o tardi, le dinamiche perverse che avevano generato la situazione dalla quale le bambine sono state, per loro tutela, tolte".

H) Configurabilità di una causa di forza maggiore di abbandono temporaneo e transitorio

L'art. 8 L.184/1983 prevede espressamente, al suo primo comma, che lo stato di abbandono non possa essere ritenuto sussistente quando la mancanza di assistenza al minore sia dovuto a "forza maggiore di carattere transitorio".

Il concetto di "forza maggiore" proviene dal diritto penale e sta ad indicare «"un fattore irresistibile ed esterno al soggetto" per sua natura accidentale e transeunte»¹.

Anche ai fini dell'esclusione dello stato di abbandono ciò che rileva è, da una parte, l'"esteriorità" del fattore che impedisce l'assistenza rispetto alla personalità e al modo di essere di chi invoca tale forza maggiore, dall'altra, la sua "temporaneità" e "transitorietà".

È interessante notare come molte delle opposizioni o delle impugnazioni di provvedimenti dichiarativi o confermativi lo stato di abbandono invochino la presenza di una forza maggiore che avrebbe impedito al genitore (o al parente) di assistere e curare adeguatamente il minore². Ed è altrettanto interessante sottolineare che quasi mai i giudici minorili hanno concordato con tale prospettazione o per carenza dell'elemento della transitorietà e della temporaneità³ oppure perchè, dall'insieme dei fatti accertati in corso di causa, emergeva che alla base dell'invocata forza maggiore vi era, in realtà, il comportamento omissivo cosciente e consapevole del genitore o del parente.

Per quanto riguarda il primo aspetto la - "transitorietà" - si osserva che non può ritenersi sussistente una causa di forza maggiore transitoria quando, ad esempio, l'istituzionalizzazione del minore, originariamente determinata da una situazione di grave, ma momentanea difficoltà della famiglia d'origine, si sia poi protratta per anni senza interruzioni⁴. Ciò che rileva è, infatti, il prolungarsi e il consolidarsi della omissione di assistenza e dello stato di privazione affettiva sofferto dal minore; è sufficiente questa situazione per integrare lo stato di abbandono e non più tanto l'iniziale problematica familiare. "Anche una causa oggettiva esterna alla volontà degli adulti che costituisca tecnicamente «una forza maggiore» rispetto alla volontà degli stessi non impedisce, ma anzi, impone la

dichiarazione di adottabilità allorché determini nei confronti dei minori la privazione definitiva («non temporanea», art. 8 L. 184/1983) dell'assistenza morale e materiale da parte del loro genitore⁵.

Una delle problematiche in cui più frequentemente viene richiamato il concetto di forza maggiore è sicuramente quella della malattia mentale del genitore. Come abbiamo visto di per sé lo stato patologico dell'adulto non determina mai automaticamente lo stato di abbandono del bambino e, in generale, si può concordare con chi sostiene che la malattia mentale del genitore sia certamente una causa esterna al soggetto che gli impedisce di assistere adeguatamente il proprio figlio. Nonostante tutto ciò non può essere correttamente invocata la forza maggiore quando tale situazione patologica sia destinata a protrarsi per tempi eccessivamente lunghi rispetto alle esigenze e alle modalità di percezione del minore⁶ proprio perché viene a mancare il requisito della «temporaneità».

Un'altra ipotesi «classica» in cui viene invocata la forza maggiore è lo stato di detenzione del genitore (o del parente). Anche qui è pacifico che il solo fatto dell'essere privato della libertà personale non implica necessariamente l'aver abbandonato la prole⁷; anche il genitore recluso può attivarsi per mantenere vivo il rapporto con il figlio e può sempre rappresentare per questo un valido punto di riferimento⁸ per cui la sua momentanea assenza accanto al minore può configurare un'ipotesi di mancata assistenza dovuta a causa di forza maggiore. In realtà dall'analisi dei casi esaminati emerge che una simile conclusione è preclusa in tutti i casi in cui lo stato di detenzione sia la conseguenza di una condanna per reato doloso. I giudici minorili sostengono, infatti, che colui il quale viene riconosciuto colpevole di una condotta criminosa realizzata dolosamente ha coscientemente e consapevolmente realizzato le premesse per una sua probabilissima carcerazione. In altre parole tale soggetto non può pretendere che venga considerata come causa di forza maggiore cioè che egli stesso ha consapevolmente e coscientemente contribuito a realizzare e cioè la sua condanna con conseguente reclusione⁹.

Per quanto riguarda il secondo aspetto – quello della «esteriorità» – si afferma che la forza maggiore «non può essere ravvisato nel modo di essere congenito di chi è tenuto all'assolvimento di un determinato dovere (...)»¹⁰, «non può mai essere rappresentata da un «fatto interno alla persona dell'opponente (...), ma necessariamente da un fatto esterno e sopravvenuto, delimitato nel tempo e di natura contingente» (...)»¹¹. Pertanto tut-

te le volte in cui alla base di ciò che viene definito «causa di forza maggiore» vi è in realtà il modo di essere della persona o il suo comportamento abituale, la sua stessa personalità, le sue scelte di vita¹² non può essere escluso lo stato di abbandono.

In sintesi, quindi, si può affermare che:

a) il concetto di «forza maggiore» deve servire per evitare la dichiarazione di adottabilità in quei casi in cui la assistenza al minore da parte dei genitori (o parenti) sia stata impedita da un fattore esterno, sopravvenuto, indipendente dalla volontà degli adulti e, soprattutto, transitorio;

b) la «forza maggiore» non può servire ad evitare la dichiarazione di adottabilità quando lo stato di abbandono risulti comunque «nella sua concreta oggettività prescindendosi da qualsiasi indagine sull'imputabilità o meno a dolo o colpa dei genitori»¹³;

c) la «forza maggiore» non può essere correttamente invocata quando la mancata assistenza, l'interruzione di ogni rapporto affettivo relazionale, la delega «sine die» a terzi del proprio ruolo genitoriale trovi la sua causa prima e vera nella stessa volontà e personalità dell'adulto.

NOTE

- 1) L. SACCHETTI, "Adozione e affidamento dei minori; commento alla nuova legge 4 maggio 1983 n.184", Rimini 1983, pag.63.
- 2) Vedi, ad esempio, opposizioni a decreti dichiarativi l'adottabilità 5.7.1983, 30.6.1986, 2.3.1989, 10.3.1988, 28.2.1989; ricorso alla Corte d'Appello 23.3.1984.
- 3) Vedi sentenza del T.M. 1.7.1983, sentenza del T.M. sulla opposizione presentata in data 8.7.1987; sentenza della Corte d'Appello 13.11.1984.
- 4) "Gli accertamenti disposti da questa Corte, peraltro, confermano inequivocabilmente l'irreversibilità della situazione di abbandono (...). Un impedimento ancorchè assoluto ed obiettivo, a carattere stabile e prolungato nel tempo – quale l'appellante deduce nel caso di specie – e tale da privare affettivamente il minore della assistenza morale e materiale dovutagli, non esclude affatto, ma anzi, esso stesso determina quell'irreversibile stato di abbandono del minore che legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità a prescindere dalla ricorrenza o meno della colpa dei genitori" (sentenza della Corte d'Appello 13.11.1984).
- 5) Sentenza del T.M. 2.3.1989.
- 6) "Dai ricoveri subiti emerge un alternarsi di momenti catonici (con blocco psico-motorio) ad altri di accentuata agitazione psico motoria; sono state anche riscontrate crisi di violenza ed instabilità. La situazione della ricorrente è certo irreversibile (...); nè vale il richiamo alla causa di forza maggiore che presuppone la presenza di cause contingenti e superabili a breve scadenza che non abbiano consentito di occuparsi del minore (...). Tale eventuale pregiudizio che può derivare al minore da un genitore incapace deve, ovviamente, assumere il carattere di pregiudizio irreversibile e non agevolmente superabile a breve scadenza" (sentenza del T.M. 16.11.1990).
Vedi anche sentenza della Corte d'Appello 16.4.1991.
- 7) Vedi sentenza del T.M. 26.4.1989.
- 8) Vedi, ma in negativo, sia la dichiarazione di adottabilità 11.1.1989 che la sentenza del T.M. 26.4.1989 (entrambe relative alla medesima vicenda)..
- 9) Ad esempio nella sentenza della Corte d'Appello 27.4.1988 si afferma che nei confronti del padre del minore non è configurabile la forza maggiore perchè il suo stato di detenzione è frutto di una sua precisa scelta di vita avendo egli commesso un reato doloso.
Vedi anche dichiarazione di adottabilità 7.12.1982; sentenza del T.M. 28.2.1984 e sentenza del T.M. sulla opposizione presentata il 18.2.1987.
- 10) Vedi sentenza della Corte di Cassazione 28.5.1987.
- 11) Sentenza del T.M. sulla opposizione 21.11.1986.
- 12) "Un secondo abbandono, ancora più tremendo per il minore c'è stato quando la madre, tornata [da una regione del Sud], ha ripreso le visite ricomparendo all'orizzonte

del bambino e risuscitando in lui speranze ed ansie. Ebbene le continue promesse, negate dall'opponente, ma confermate dagli operatori e dagli stessi atteggiamenti del bambino, mai rispettate sollevavano il minore dalla sua depressione per ributtarlo in una ancora peggiore (...). Anche questo stato di cose, durato circa cinque mesi, (...) non può essere ricollegato al concetto di forza maggiore poichè non vi era impossibilità della madre di visitare il bambino non essendo state poste limitazioni di orario o di altro genere (...)" (sentenza del T.M. 10.10.1986).

Vedi anche sentenza della Corte d'Appello 9.12.1986.

- 13) Sentenza della Corte di Cassazione 28.5.1987.

1) Cessione definitiva del minore a terzi

I casi in cui è stata riscontrata questa particolare situazione sono due. Pur svolgendosi con modalità sensibilmente diverse, entrambe le vicende presentano elementi simili ed in particolare l'intento ultimo delle parti coinvolte consistente, sia nell'uno che nell'altro caso, nel far "acquisire" un bambino ad una coppia senza figli evitando ed aggirando la normativa sull'adozione nonchè i controlli che questa impone.

La prima vicenda inizia con una segnalazione (da parte dell'Ufficio unico adozioni di un comune del Piemonte), di un affidamento di fatto di un neonato di origini meridionali ad una coppia di coniugi piemontesi; l'altro caso, invece, prende avvio a seguito di segnalazione (dell'Ufficiale di stato civile), di un riconoscimento di paternità effettuato da un uomo coniugato il quale ha dichiarato di avere avuto il figlio da una donna che non vuole essere nominata.

L'intervento del T.M. nelle due vicende ha avuto modalità diverse data la diversità delle problematiche che ciascuna di esse presentava.

Nel primo caso vi erano già elementi sufficienti per ipotizzare un probabile intento abbandonico da parte di quella madre che aveva affidato, subito dopo la nascita, il proprio figlio ad una famiglia residente a centinaia di chilometri di distanza e con il quale non ha mantenuto alcun tipo di rapporto per mesi (fino all'apertura della procedura di adottabilità); si trattava, qui, di accertare se lo scopo di tale "affidamento" fosse effettivamente quello di permettere alla madre naturale di superare l'asserito momento di difficoltà oppure se celasse una vera e propria cessione definitiva ed irreversibile, forse anche remunerata in denaro.

Il T.M. ha immediatamente aperto la procedura di adottabilità disponendo l'allontanamento urgente del bambino dalla coppia cui la madre lo aveva affidato e il suo inserimento in idonea comunità; ha, poi, disposto opportune indagini circa le modalità con cui la cessione era avvenuta appurando che nell'intera vicenda vi era stato il determinante apporto di più soggetti (ostetrica, ginecologo, avvocato) i quali avevano curato gli aspetti di loro più specifica competenza ed erano poi intervenuti nella redazione della scrittura privata con la quale era stato sancito l'affidamento. Inoltre è emerso che gli asseriti problemi di salute della madre non sussi-

stavano risultando così inipotizzabile la causa di forza maggiore addotta dalla donna. Tardivo nonchè irrilevante è stato, poi, giudicato l'interessamento postumo manifestato nei confronti del figlio con qualche telefonata, con la richiesta di poterlo vedere, con l'impugnazioni di tutti i provvedimenti giudiziari dichiarativi e confermativi lo stato di adottabilità del minore.

In sostanza, nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto sussistente lo stato di abbandono perché:

- è emersa la definitività e l'irreversibilità della cessione ai coniugi piemontesi (scrittura privata in cui non si faceva alcun riferimento alla temporaneità dell'affidamento nè all'impegno della coppia di restituire il bambino alla madre, affidamento realizzato a favore di persone che abitano a centinaia di chilometri, mancanza di qualsiasi contatto tra affidatari e madre naturale per mesi, incarico dato dagli "affidatari" ad un legale di occuparsi delle pratiche per l'adozione); è stata accertata la presenza di una sorta di "organizzazione" specializzata nel realizzare "cessioni" di bambini;

- è stato accertato il totale disinteresse iniziale della madre verso il figlio e la tardività e l'evidente strumentalità del ripensamento successivo;

- è stata provata l'insussistenza dello stato di difficoltà addotto dalla madre come giustificazione dell'affidamento a terzi del figlio.

Nel secondo caso, invece, si prospettava la necessità di verificare la veridicità del riconoscimento di paternità.

La situazione di fatto poteva, infatti, anche non creare particolari perplessità (il bambino era e viveva nella famiglia di colui che affermava essere suo padre naturale e risultava in concreto suo padre legale), ma era il presupposto che stava alla base di tutto (cioè il riconoscimento) che presentava zone d'ombra.

Il T.M. ha proceduto effettuando opportune indagini e convocando il padre e la di lui moglie i quali hanno confermato la versione "ufficiale": il bambino era il frutto di una relazione extraconiugale dell'uomo ed era stato accettato ed accolto dalla donna dopo l'iniziale momento di delusione e rabbia per il tradimento del marito. Di fronte, però, al rifiuto da parte dell'uomo di fornire le generalità della madre naturale del piccolo il T.M. ha disposto consulenza tecnica d'ufficio per svolgere le necessarie indagini immunologiche finalizzate ed escludere una eventuale paternità del presunto padre; tale indagine non è stata eseguita per il rifiuto opposto

dall'interessato.

Il T.M., preso atto di ciò ha negato l'autorizzazione all'inserimento del bambino nella famiglia legittima del "padre", ha sospeso la potestà parentale di questi, ha ordinato l'immediato allontanamento del minore dalla famiglia "paterna". Tali decisioni sono state adottate in base alla seguente motivazione: "Il riconoscimento, infatti, in questo caso non è più un punto fermo e un dato giuridico o di fatto pregiudiziale, bensì è un fatto da accertare. Il ["padre"] ha, in maniera evidente, ostacolato l'accertamento attraverso l'esame genetico – nel suo caso, tra l'altro, il solo praticabile poichè egli non ha inteso fornire le generalità della madre del piccolo – (...) "il quale" ha diritto, come tutti i minori, ad essere allevato ed educato nella propria famiglia ovvero in una famiglia che abbia i requisiti di cui agli artt.6 e 22 della L.184/1983. Allo stato la famiglia del ["padre"] non rientra nè nella prima né nella seconda categoria; non nella prima in quanto non è stato consentito acquisire alcun elemento probatorio in tal senso nè nella seconda perchè i coniugi (...) non hanno mai fatto domanda di adozione e quindi non è stata valutata la loro idoneità ed educare ed allevare un bambino". Successivamente all'adozione di tale provvedimento è stata aperta la procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità del bambino, poi, effettivamente dichiarato.

Ciò che ha indotto il T.M. a tale decisione è stato, oltre al mancato riconoscimento della madre naturale, il comportamento ambiguo di colui che asseriva essere il padre; l'essersi rifiutato di sottoporsi all'unico accertamento che gli avrebbe permesso di essere riconosciuto come il vero padre biologico del bambino è stato equiparato ad un atto sostanzialmente abbandonico in quanto impeditivo della definitiva instaurazione dell'eventuale rapporto di filiazione².

NOTE

1) Vedi motivazione del provvedimento emesso dal T.M. in data 17.6.1983.

2) "Oggi il bambino si trova, quindi, in una situazione di oggettivo abbandono perchè entrambi i genitori hanno di fatto rinunciato a lui: la madre espressamente all'atto di nascita dichiarando di non volerlo riconoscere; il padre implicitamente rifiutando di sottoporsi ad un semplice prelievo di sangue che gli avrebbe consentito, una volta esclusa l'incompatibilità, di dimostrare di essere il padre del minore. Questo rifiuto è dovuto a pavidità o al timore delle conseguenze penali di una eventuale compra vendita del bambino? (...) " (dichiarazione di adottabilità 15.2.1984).

La vicenda si è, poi, conclusa con la rinuncia da parte del "padre" all'opposizione proposta contro il decreto di adottabilità a seguito del risultato dell'esame immunologico – cui aveva, infine, accettato di sottoporsi – che escludeva la sua paternità. Nel frattempo, però, era giunta comunicazione che presso la Procura della Repubblica di una cittadina meridionale (della zona di origine dell'uomo) era stata iniziata azione penale contro il medesimo ed altre persone per il reato di alterazione di stato.

Allegato N° 1

**ELABORAZIONE DEI DATI
TRATTI DALL'ESAME
DEI N. 34
PROCEDIMENTI CONTENZIOSI**

STATUS GIURIDICO DEI MINORI

FIGLI LEGITTIMI	n. 23
FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI	n. 26
di cui: a) riconosciuti dalla madre	n. 11
b) riconosciuti dal padre	n. 2
c) riconosciuti da entrambi i genitori	n. 13

Note

a) Tra i figli legittimi:

- n.1 è stato legittimato per susseguente matrimonio tra i genitori;
- n.14 avevano i genitori ancora conviventi all'apertura della procedura di adottabilità;
- n.8 avevano i genitori già separati all' apertura della procedura di adottabilità.

b) Tra i figli naturali riconosciuti:

- in n.8 casi il padre è coniugato con donna diversa dalla madre dei minori;
- in n.6 casi il padre è celibe;
- in n.9 casi la madre è coniugata con uomo diverso dal padre dei minori;
- in n.10 casi la madre è nubile.

c) Tra i figli naturali riconosciuti **solo** dalla madre:

- in n.6 casi il padre è ignoto;
- in n.5 casi il padre è noto, ma non ha provveduto ad effettuare il riconoscimento di paternità

(*N.B.* in un caso la minore è stata riconosciuta dalla madre la quale, poi, ha abbandonato figlia e convivente; la bambina è quindi rimasta con colui che era suo padre biologico, ma che non risultava essere suo padre legale).

- d) Tra i figli naturali riconosciuti **solo** dal padre:
- in n. 1 caso il riconoscimento è stato effettuato da persona già coniugata con donna diversa dalla madre del minore
(*N.B.* questo caso cela una cessione di neonato);
 - in n. 1 caso la situazione è molto particolare; si tratta di una bambina zairese venuta in Italia insieme ai propri fratelli più grandi; per facilitarne l'espatrio uno dei fratelli ha fatto risultare di esserne il padre mentre il vero padre naturale è rimasto in Zaire.

ALTRI DATI SUI GENITORI

MADRI MINORENNI (alla nascita del figlio) n. 2

GENITORI CON PRECEDENTI PENALI:

Padri	tot. n. 11
di cui: - per rapina	n. 1
- per furto aggravato	n. 1
- per violenza sulle donne	n. 1
- per estorsione	n. 1
- per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti	n. 3
- per maltrattamenti in famiglia	n. 1
- per altri reati	n. 3

Madri	tot. n. 4
di cui: - per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti	n. 3
- per abuso dei mezzi di correzione	n. 1

CONDIZIONI DI SALUTE DEI MINORI

MINORI IN CONDIZIONI NORMALI
DI SALUTE PSICO FISICA n.35

MINORI CON PROBLEMI FISICI n.14

di cui: - con problemi all'apparato digerente e di alimentazione	n. 2
- con gravi postumi di ustioni	n. 1
- con ritardo nello sviluppo fisico e motorio	n. 8
- con cardiopatie	n. 1
- sieropositivi	n. 1
- con gravi problemi di vista (semicecità)	n. 1

MINORI CON PROBLEMI PSICHICI n. 9

di cui: - con ritardo psichico	n. 8
- con iniziale stato autistico	n. 1

N.B. gli 8 minori che presentano ritardo nello sviluppo fisico sono gli stessi che manifestano un più o meno grave ritardo psichico.

CONDIZIONE DI SALUTE DEI GENITORI

PADRI IN NORMALI CONDIZIONI DI SALUTE n.20

PADRI CON PROBLEMI DI SALUTE n. 5

di cui: - alcoolismo	n. 1
- ritardo psico fisico	n. 1
- problemi psichici	n. 2
- tossicodipendenza	n. 1

N.B. è probabile che il padre del minore sieropositivo sia anch'esso sieropositivo, ma non si hanno dati circa le sue condizioni di salute.

MADRI IN NORMALI CONDIZIONI DI SALUTE n.18

MADRI CON PROBLEMI DI SALUTE n.14

di cui: - fragilità mentale n. 3
- ritardo psico fisico n. 3
- problemi psichici n. 4
- tossicodipendenza n. 4

N.B. è probabile che la madre del minore sieropositivo sia anch'essa sieropositiva, ma non si hanno dati circa le sue condizioni di salute.

LUOGO DI NASCITA DEI MINORI

ALESSANDRIA n.14
AOSTA n. 2
ASTI n. 1
BERGAMO n. 2
CASERTA n. 1
FOGGIA n. 1
TORINO n.26
VERCELLI n. 1
KINSHASA (ZAIRE) n. 1

LUOGO DI NASCITA DEI GENITORI

ALESSANDRIA n. 3 (di cui 2 madri e 1 padre)
AOSTA n. 1 (madre)
AQUILA n. 1 (madre)
ASTI n. 2 (di cui 1 madre e 1 padre)
BARI n. 4 (di cui 3 madri e 1 padre)
CALTANISSETTA n. 1 (padre)
CAMPOBASSO n. 1 (padre)

CASERTA n. 2 (di cui 1 madre e 1 padre)
COSENZA n. 2 (di cui 1 madre e 1 padre)
FOGGIA n. 3 (di cui 1 madre e 2 padri)
IMPERIA n. 1 (padre)
MATERA n. 1 (padre)
NAPOLI n. 1 (padre)
PALERMO n. 2 (di cui 1 madre e 1 padre)
PESARO n. 1 (madre)
POTENZA n. 2 (madri)
REGGIO CALABRIA n. 1 (padre)
REGGIO EMILIA n. 1 (padre)
ROVIGO n. 1 (madre)
SAVONA n. 1 (padre)
SIRACUSA n. 1 (madre)
TORINO n.14 (di cui 10 madri e 4 padri)
VENEZIA n. 1 (madre)
VERCELLI n. 2 (madri)
TUNISI (TUNISIA) n. 2 (di cui 1 madre e 1 padre)
KINSHASA (ZAIRE) n. 2 (di cui 1 madre e 1 padre)

ETA' DEL MINORE AL MOMENTO DELLA SEGNALAZIONE

meno di un mese n. 5 minori (10%)
da un mese ad un anno n.11 minori (22%)
due anni n. 5 minori (10%)
tre anni n. 8 minori (16%)
quattro anni n. 9 minori (18%)
cinque anni n. 5 minori (10%)
sei anni n. 5 minori (10%)
sette anni n. 2 minori (4%)
nove anni n. 2 minori (4%)
quindici anni n. 1 minore (2%)

Note

- Due minori non erano ancora nati quando è stata segnalata la situazione dei loro fratelli alla cui procedura sono stati, poi, uniti.
- Il numero dei minori risultante dalla tabella è superiore al totale complessivo dei minori di cui sono stati esaminati i fascicoli. Ciò è dovuto al fatto che in vari casi per uno stesso minore sono state fatte due successive segnalazioni e la tabella riporta le età di minori al momento di ogni segnalazione.

SISTEMAZIONE DEI MINORI AL MOMENTO DELLA SEGNALAZIONE

- Presso i due genitori	n. 10	(20%)
- Con uno solo dei genitori	n. 7	(14%)
di cui: con la madre	n. 5	(10%)
con il padre	n. 2	(4%)
- Presso parenti (nonni)	n. 4	(8%)
- Presso terzi (in genere si tratta dei c.d.affidatari di fatto a cui i genitori hanno consegnato il bambino direttamente senza l'intervento dei servizi territoriali o un provvedimento del T.M.)	n. 8	(16%)
- In istituto	n. 3	(6%)
- In ospedale	n. 2	(4%)

SOGGETTI DA CUI PROVIENE LA PRIMA SEGNALAZIONE AL T.M.

- Servizio sociale	in n. 27 casi	(75%)
- Unità sanitaria locale	in n. 3 casi	(8%)
- Istituto protezione infanzia e maternità (I.P.I.M.)	in n. 1 caso	(2,7%)
- Opera nazionale maternità ed infanzia (O.N.M.I.)	in n. 1 caso	(2,7%)
- Consultorio medico psico pedagogico	in n. 1 caso	(2,7%)
- Ufficio unico adozioni	in n. 1 caso	(2,7%)
- Giudice tutelare	in n. 2 casi	(5,5%)
- Ufficiale di stato civile	in n. 2 casi	(5,5%)
- Commissariato di pubblica sicurezza	in n. 1 caso	(2,7%)
- Genitore	in n. 2 casi	(5,5%)

- Nonno	in n. 1 caso (2,7%)
- Minore stesso (si tratta di una ragazza quindicenne)	in n. 1 caso (2,7%)
- Terze persone (in genere si tratta dei c.d. affidatari di fatto o di persone che ospitano anche la madre del minore)	in n. 5 casi (13,8%)

N.B. Il numero delle segnalazioni (tot. 36) è superiore al numero dei casi esaminati perchè a volte per un unico caso ci sono state due segnalazioni: una seguita da un decreto di non luogo a procedere ed una successiva che ha riaperto la procedura.

MOTIVI DELLA SEGNALAZIONE

- Genitori incapaci, inidonei, disinteressati, distruttivi	n.12 casi
- Genitori con problemi psichici	n.10 casi
- Genitori separati (legalmente o di fatto) che incontrano difficoltà a riorganizzarsi la vita e, contemporaneamente, ad occuparsi dei figli rimasti con loro o loro affidati	n. 4 casi
- Genitori detenuti o sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà personale	n. 4 casi
- Genitori tossicodipendenti	n. 4 casi
- Genitori minorenni	n. 2 casi
- Situazione conflittuale tra i genitori o tra i genitori e le rispettive famiglie di origine o tra le famiglie	n. 3 casi
- Richiesta di autorizzazione per realizzare un affidamento familiare	n. 5 casi
- Notizia di "affidamento di fatto" realizzato dai genitori o parenti	n. 5 casi
- Notizie di maltrattamenti, sistemi educativi inaccettabili	n. 3 casi
- Minore da tempo in istituto	n. 1 caso

- Riconoscimento di paternità o maternità naturale dubbio	n. 2 casi
- Morte di un genitore	n. 1 caso

N.B. il numero dei motivi riportati non coincide con quello delle segnalazioni esaminate perchè spesso queste contengono il riferimento a più problematiche contemporaneamente.

PERIODO DI TEMPO TRASCORSO TRA LA SEGNALAZIONE E L'APERTURA DELLA PROCEDURA DI ADOTTABILITÀ

- Da un mese a sei mesi	in n.12 casi
di cui: - meno di un mese	in n. 5 casi
- un mese	in n. 2 casi
- due mesi	in n. 1 caso
- tre mesi	in n. 1 caso
- quattro mesi	in n. 2 casi
- cinque mesi	in n. 1 caso
- Da sei mesi ad un anno	in n.11 casi
- Un anno	in n. 5 casi
- Due anni	in n. 4 casi
- Tre anni	in n. 2 casi
- Cinque anni	in n. 4 casi

Nota

- In base a questi dati risulta che nel 60% dei casi l'apertura della procedura di adottabilità avviene entro un anno dalla segnalazione.

- In n.4 casi l'apertura della procedura di adottabilità è stata richiesta dal P.M. (N.B. si tratta, però, di un dato che necessiterebbe di verifica)

- In n.8 casi anche il provvedimento di apertura della procedura di adottabilità era motivato; nel dettaglio:

- n.1 provvedimento nel 1983
- n.1 provvedimento nel 1987
- n.4 provvedimenti nel 1988
- n.1 provvedimento nel 1989
- n.1 provvedimento nel 1990

PROVVEDIMENTI ADOTTATI A SEGUITO DELLA SEGNALAZIONE MA PRIMA DELL'APERTURA DELLA PROCEDURA DI ADOTTABILITÀ

- Allontanamento immediato con collocazione in istituto del minore	in n. 6 casi
di cui n.1 caso con divieto di visite	
- Allontanamento non immediato con collocazione in istituto del minore	in n. 5 casi
- Conferma dell' affidamento familiare già in atto o collocazione in famiglia affidataria già individuata	in n. 9 casi
- Affidamento ad enti pubblici	in n.11 casi
di cui: - all'Unità sanitaria locale	in n. 1 caso
- al Servizio sociale	in n. 1 caso
- al Comune	in n. 9 casi
con collocazione del minore:	
- in istituto	in n. 6 casi
- in affidamento familiare	in n. 2 casi
- presso parenti (nonni o genitori)	in n. 3 casi

N.B. Tra i sei casi di sistemazione del minore in istituto uno riguardava un bambino già istituzionalizzato da tempo al momento dell'affidamento all'ente pubblico.

- Incarico al Servizio sociale o al Comune di seguire la situazione familiare del minore, di vigilare, di condurre una osservazione psico-diagnostica, ecc.	in n. 5 casi
- Revoca o interruzione dello affidamento familiare in corso	in n. 4 casi
con collocazione del minore:	
- presso altra famiglia affidataria	in n. 1 caso
- nuovamente presso genitori o parenti	in n. 2 casi
- in istituto	in n. 1 caso

- Dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale	in n. 1 caso
- Decreto di non luogo a procedere	in n. 2 casi
- Consulenza tecnica d'ufficio	in n. 2 casi
di cui: n.1 consulenza di carattere immunologico (si trattava di un caso dubbio di riconoscimento della paternità naturale) n.1 consulenza di carattere psicologico sul minore.	
- Nessun provvedimento	in n.10 casi

N.B. Il numero dei provvedimenti presi dal T.M a seguito di segnalazioni è superiore alle segnalazioni stesse perchè in alcuni casi più provvedimenti si sono succeduti nel tempo (prima dell'apertura della procedura di adottabilità); ad esempio, in un caso è stato confermato l'affidamento familiare già in atto (si trattava di un affidamento di fatto) finalizzandolo al graduale rientro del minore presso la madre; successivamente, per il deteriorarsi dei rapporti tra questa e gli affidatari, è stato revocato tale affidamento ed è stato disposto l'inserimento del minore in istituto con incarico al servizio sociale di continuare a seguire il caso e riferire al T.M.; è stato, poi, autorizzato il rientro del minore presso la madre, ma successivamente è stata aperta la procedura di adottabilità.

INDAGINI SVOLTE DOPO L'APERTURA DELLA PROCEDURA DI ADOTTABILITÀ

- Audizione di genitori, parenti, affidatari	in n. 27 casi
- Relazioni del Servizio sociale	in n. 23 casi
- una sola relazione	in n. 14 casi
- due relazioni	in n. 7 casi
- tre relazioni	in n. 2 casi
- Relazioni di psicologi	in n. 7 casi
- una relazione	in n. 6 casi
- due relazioni	in n. 1 caso
- Relazioni del personale dell'istituto o della comunità in cui si trova il minore	in n. 5 casi
- Relazioni del Servizio di neuro-psichiatria infantile	in n. 2 casi
- una relazione	in n. 1 caso
- due relazioni	in n. 1 caso

N.B. I dati riportati si riferiscono:

- solo a quelle indagini svolte dopo l'apertura della procedura di adottabilità che hanno apportato elementi di novità circa la situazione del minore;
- anche ai casi che si sono svolti in due fasi (es. casi in cui si è avuto un decreto di non luogo a procedere seguito da una seconda apertura della procedura di adottabilità oppure casi in cui, in seguito a giudizio di opposizione, è stata dichiarata la nullità del decreto di adottabilità ed è stata rinnovata l'istruttoria).

In n.12 casi non risultano relazioni del Servizio sociale.

PROVVEDIMENTI ADOTTATI DOPO L'APERTURA DELLA PROCEDURA DI ADOTTABILITÀ

- Confermata la sistemazione in cui il minore già si trova	in n.24 casi
---	--------------

e precisamente:

- affidamento familiare	in n. 8 casi
- istituto	in n.16 casi

con - divieto di visite dei genitori e/o parenti	in n. 4 casi
- facoltà di visite dei genitori e/o parenti	in n.19 casi
- divieto di tornare, anche per brevi periodi, - presso genitori e/o parenti	in n.24 casi

N.B. in n.1 caso non è stata presa alcuna decisione circa la possibilità di visite da parte di genitori e/o parenti riservandosi ogni valutazione ad un momento successivo.

- Disposto immediato allontanamento del minore	in n.10 casi
--	--------------

con collocazione in istituto	in n. 9 casi
di cui:	
- con divieto di visite di genitori e/o parenti	in n. 5 casi
- con facoltà di visite di genitori e/o parenti	in n. 4 casi
- con divieto di rientro anche per brevi periodi presso genitori e/o parenti	in n. 9 casi

- con inserimento in famiglia affidataria	in n. 1 caso
---	--------------

(N.B.) si tratta di un caso relativo a due sorelline inserite in due diverse famiglie affidatarie; per entrambe è stato disposto il divieto di rientro presso la madre; per la più piccola è stato imposto anche il divieto di visite da parte della madre; successivamente tale divieto è stato previsto anche per la più grande).

- Disposto affidamento ad enti pubblici in n. 3 casi
 - di cui:
 - al Comune in n. 2 casi
 - alla Regione in n. 1 caso
- Disposto allontanamento da famiglia affidataria e inserimento in istituto in n. 1 caso
- Disposto in un momento successivo inserimento in famiglia affidataria in n. 1 caso

CASI DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI ADOTTABILITÀ

- La procedura di adottabilità è stata sospesa in n. 6 casi
- La sospensione è durata:
 - un periodo imprecisato in n. 2 casi
 - cinque mesi in n. 1 caso
 - sei mesi in n. 2 casi
 - un anno e mezzo in n. 1 caso
- (N.B. si tratta di un caso in cui la sospensione prevista per sei mesi è stata rinnovata due volte ed è quindi durata in tutto un anno e mezzo)
- Le motivazioni delle sospensioni sono state le seguenti:
 - attesa della scarcerazione ormai prossima del padre in n. 1 caso
- (N.B. si tratta del caso di un minore in affidamento familiare che ha mantenuto contatti con la nonna paterna)
 - comportamento ambiguo della madre che manifesta un atteggiamento di rifiuto verso la figlia e contemporaneamente dimostra un certo impegno nel tentativo di riassumere il proprio ruolo materno in n. 1 caso

- necessità di dare tempo ai genitori di adeguarsi agli obblighi imposti loro tendenti a favorire il rientro dei figli in famiglia tenuto conto del forte legame affettivo esistente in n. 1 caso
- inopportunità di una immediata dichiarazione di adottabilità di due bambine già grandicelle e molto legate alla sorella maggiore rimasta presso i genitori in n. 1 caso
- inserimento "sperimentale" della minore presso i fratelli maggiorenni in n. 1 caso
- necessità di dare tempo ai Servizi sociali di mettere in atto gli interventi di sostegno programmati in n. 1 caso

- Gli esiti delle sospensioni sono stati i seguenti:
 - in n.1 caso alla sospensione è seguito un decreto di non luogo a procedere con rientro dei minori nella famiglia d'origine
- N.B. successivamente, però, a causa del peggioramento del comportamento dei genitori è stata aperta una nuova procedura conclusasi con la dichiarazione dello stato di abbandono
- in n.5 casi alla sospensione è seguita la dichiarazione dello stato di adottabilità
- N.B.
 - in n.2 casi lo stato di adottabilità è divenuto definitivo;
 - in n.3 casi lo stato di adottabilità è stato successivamente revocato o perché è emersa la insussistenza dell'abbandono o perché sono state trovate soluzioni alternative; nel dettaglio:
 - in un caso il minore è stato inserito nel nucleo familiare della nonna paterna a seguito dell'accoglimento della opposizione dalla stessa presentata;
 - in un caso le due minori sono rimaste presso le rispettive famiglie ed hanno mantenuto rapporti con la sorella maggiore (restata con i genitori); la revoca dello stato di adottabilità qui è stata decisa dalla Corte di appello in accoglimento della impugnazione presentata dai genitori anche a nome della figlia maggiore;
 - in un caso la vicenda della minore si è conclusa con la adozione ex art.44, lett. C, L.184/1983 da parte degli affidatari e con mantenimento dei rapporti con i fratelli.

PARERE ESPRESSO DAL P.M. CIRCA LA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ

- Parere **favorevole** alla dichiarazione di adottabilità in n.21 casi

- Parere **contrario** alla dichiarazione di adottabilità in n. 3 casi

N.B. in uno di questi casi il P.M. ha anche chiesto che il minore venisse reinserito nel nucleo familiare dei nonni

- Nessun parere circa la dichiarazione di adottabilità, ma richiesta una ulteriore verifica circa le intenzioni della madre e la disponibilità dei nonni in n. 1 caso

- Parere non rilevato in n. 9 casi

PARERE ESPRESSO DAL TUTORE DEL MINORE CIRCA LA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ

- Parere **favorevole** alla dichiarazione di adottabilità in n.18 casi

N.B. in uno di questi casi il tutore ha anche chiesto che il minore (già allontanato dai genitori ed inserito in istituto) venisse collocato in famiglia affidataria

- Parere non rilevato in n.16 casi

Note

In nessun caso risulta il parere negativo del tutore del minore alla dichiarazione di adottabilità.

In n.1 caso il parere del P.M. non ha coinciso con quello espresso dal tutore (P.M. contrario all'adottabilità e favorevole all'inserimento presso i nonni; tutore favorevole alla adottabilità).

In n.12 casi non è stato possibile verificare la coincidenza o meno del parere del P.M. e di quello del tutore perchè non è stato possibile rilevare o l'uno o l'altro.

ETA' DEI MINORI AL MOMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ

tra i sette e i dieci mesi n. 4 minori

un anno	n. 2 minori
due anni	n. 6 minori
tre anni	n. 4 minori
quattro anni	n. 4 minori
cinque anni	n. 11 minori
sei anni	n. 2 minori
sette anni	n. 5 minori
otto anni	n. 4 minori
nove anni	n. 6 minori
dieci anni	n. 3 minori
dodici anni	n. 1 minore
treddici anni	n. 1 minore
diciassette anni	n. 1 minore

N.B. Il numero dei minori risultante da questa tabella è superiore al numero complessivo considerato perchè in tre casi si sono avute due successive dichiarazioni di adottabilità relative ad uno stesso minore (nella tabella sono state riportate le diverse età corrispondenti alle varie dichiarazioni).

PERIODO DI TEMPO TRASCORSO TRA L'APERTURA DELLA PROCEDURA E LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ

un mese	in n.3 casi
due mesi	in n.5 casi
tre mesi	in n.9 casi
quattro mesi	in n.3 casi
cinque mesi	in n.2 casi
sei mesi	in n.4 casi
sette mesi	in n.2 casi
otto mesi	in n.1 caso
nove mesi	in n.1 caso
dieci mesi	in n.1 caso
undici mesi	in n.1 caso
un anno	in n.3 casi
due anni	in n.1 caso
tre anni	in n.1 caso

Note

I casi riportati nella tabella sono un numero maggiore dei casi esaminati perchè:

- in n.3 casi si sono avute due dichiarazioni di adottabilità precedute dalle rispettive aperture: nella tabella risultano quindi i periodi intercorsi tra ciascuna apertura della procedura e ciascuna dichiarazione;
- in n.1 caso si è avuto un'unica dichiarazione di adottabilità relativa a due fratelli precedenti, però, da due distinte aperture della procedura (per il fratellino più piccolo la procedura era iniziata sei mesi prima di quella relativa al fratello maggiore).

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITÀ

- Limitazioni alle visite di genitori e/o parenti	in n.4 casi
- Dichiarazione di nullità del decreto di adottabilità per la mancata notificazione (alla nonna) dell'apertura della procedura	in n.1 caso

- Inserimento in famiglie affidatarie aventi i requisiti per l'eventuale adozione	in n. 5 casi
- con divieto di visite o incontri di genitori e/o parenti	in n. 3 casi
- con possibilità di visite della madre in " luogo neutro "per evitare contatti con la famiglia affidataria	in n. 1 caso
- senza statuizioni circa i rapporti con la famiglia d'origine	in n. 1 caso

Note

Per gli altri casi non risulta essere variata la sistemazione del minore rispetto all'epoca precedente la dichiarazione di adottabilità.

OPPOSIZIONI PRESENTATE

- Opposizioni presentate	n.53
--------------------------	------

N.B. Tali opposizioni si riferiscono alle n.37 dichiarazioni di adottabilità esaminate.

SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO OPPOSIZIONE

Padre (solo)	in n. 12 casi (22,6%)
Madre (sola)	in n. 22 casi (41,5%)
Padre e madre (insieme)	in n. 6 casi (11%)
Nonni (soli)	in n. 9 casi (16,9%)
Genitori e nonni	in n. 1 caso (1,8%)
Padre e nonni	in n. 1 caso (1,8%)
Nonni e zii	in n. 1 caso (1,8%)
Pubblico Ministero	in n. 1 caso (1,8%)

QUALITÀ DELL'ASSISTENZA LEGALE FORNITA AGLI OPPONENTI DAGLI AVVOCATI

- Scadente	in n. 2 casi
- Scarsa	in n. 7 casi
- Sufficiente	in n. 10 casi
- Buona	in n. 7 casi
- Non si hanno dati sufficienti per formulare un giudizio	in n. 27 casi

PARERE DEL P.M. NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

- Parere favorevole alla conferma dello stato di adottabilità	in n. 13 casi
--	---------------

N.B. - in un caso il P.M. ha chiesto, in via principale, il rientro "in prova" del minore presso la famiglia d'origine e, in subordine la conferma della adottabilità;
- in un caso il P.M. ha chiesto, in via principale, la conferma della adottabilità e in subordine, una consulenza tecnica d'ufficio psicologica su madre e figlia.

- Parere favorevole alla revoca dello stato di adottabilità	in n. 3 casi
--	--------------

N.B. - in un caso il P.M. ha chiesto, in via principale, una nuova istruttoria e, in subordine, la revoca della adottabilità;
- in un caso il P.M. ha chiesto la revoca della adottabilità e l'affidamento del minore ai nonni e agli zii.

- Richiesta dichiarazione di nullità del decreto di adottabilità per mancata audizione dei parenti	in n. 1 caso
--	--------------

- Richiesta dichiarazione di improcedibilità della opposizione per mancata costituzione in giudizio dell'opponente	in n. 1 caso
---	--------------

- Richiesta dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione per carenza di legittimazione dell'opponente	in n. 1 caso
---	--------------

- Parere non rilevato	in n. 21 casi
-----------------------	---------------

PARERE DEL CURATORE SPECIALE DEL MINORE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

- Parere favorevole alla conferma dello stato di adottabilità	in n. 13 casi
--	---------------

N.B. - in un caso il curatore speciale ha chiesto, in via principale, la sospensione della procedura per tentare il reinserimento del minore nella famiglia d'origine e, in via subordinata la conferma della adottabilità;
- in un caso il curatore speciale ha chiesto, in via principale, l'inserimento del minore presso la nonna e, in subordine, la conferma della adottabilità.

- Parere favorevole alla revoca dello stato di adottabilità	in n. 4 casi
--	--------------

- Richiesta dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione per mancata costituzione in giudizio dell'opponente	in n. 1 caso
--	--------------

- Richiesta dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione per carenza di legittimazione dell'opponente	in n. 1 caso
---	--------------

- Richiesta dichiarazione di nullità del decreto di adottabilità per mancata audizione dei parenti	in n. 1 caso
--	--------------

- Richiesta consulenza tecnica d'ufficio psicologica su madre e figlia	in n. 1 caso
---	--------------

- Parere non rilevato	in n. 19 casi
-----------------------	---------------

N.B. In n. 3 casi il parere del P.M. e quello del curatore speciale sono diversi:
- in un caso il P.M. ha chiesto la conferma della adottabilità mentre il curatore speciale ne ha chiesto la revoca;
- in un caso il P.M. ha chiesto, in via principale, la conferma dell'adottabilità e, in subordine, una consulenza tecnica d'ufficio psicologica su madre e figlia, mentre il curatore speciale ha chiesto solo la consulenza tecnica;
- in un caso l'opposizione è stata presentata proprio dal P.M. (evidentemente contrario alla adottabilità), mentre il curatore speciale ha chiesto la conferma della dichiarazione di adottabilità.

- In n.3 casi il P.M. e il curatore speciale sono concordi nel chiedere la revoca dell'adottabilità.
- In n.12 casi il P.M. e il curatore speciale sono concordi nel chiedere la conferma dell'adottabilità.
- I casi in cui non è stato possibile rilevare il parere del curatore speciale sono gli stessi per i quali non è stato possibile rilevare quello del P.M. .

DECISIONI DEL T.M. SULLE OPPOSIZIONI

Il T.M. ha **accolto** (revocando, quindi, lo stato di adottabilità) n.10 opposizioni (18,8%)
[relative a n.8 casi] (23,5%)

Il T.M. ha **respinto** (confermando, quindi, lo stato di adottabilità) n.34 opposizioni (64%)
[relative a n.24 casi] (70,5%)

Il T.M. ha dichiarato **improcedibili** per mancata costituzione in giudizio dell'opponente (confermando, quindi, lo stato di adottabilità) n.3 opposizioni (5,6%)
[relative a n.3 casi] (8,8%)

Il T.M. ha dichiarato la **nullità** del decreto di adottabilità per mancata audizione dei parenti (rimettendo i casi in istruttoria e lasciando impregiudicata ogni decisione circa lo stato di adottabilità) in n.2 casi (5,8%)
[relativi a n.3 opposizioni] (5,6%)

Il T.M. ha dichiarato la **cessazione** dello stato di adottabilità per intervenuta adozione ex art.44 lett. C, L.184/1983 in n.2 casi (5,8%)
[relativi a n.2 opposizioni] (3,7%)

Il T.M. ha dichiarato la

inammissibilità della opposizione per carenza di legittimazione dello opponente (confermando, quindi, lo stato di adottabilità) in n.1 caso (2,9%)
[relativo a n.1 opposizioni] (1,8%)

N.B. si trattava del padre naturale del minore che, però, non aveva mai effettuato il riconoscimento di paternità pur avendo sempre vissuto con il figlio.

Il T.M. ha preso atto della avvenuta **rinuncia** all'opposizione da parte dell'opponente (confermando, quindi, lo stato di adottabilità) in n.1 caso (2,9%)
[relativo a n.1 opposizioni] (1,8%)

N.B. si trattava di persona che aveva effettuato un falso riconoscimento di paternità per celare una vera e propria "cessione di neonato"; la rinuncia alla opposizione è avvenuta dopo che la perizia immunologica aveva escluso la sua paternità biologica.

Note

In n.3 casi (relativi a n.9 opposizioni) il T.M. ha accolto una opposizione respingendo le altre due; di conseguenza è risultato revocato lo stato di adottabilità.

In n.1 caso (relativo a n.2 opposizioni) il T.M. ha respinto una opposizione e ha dichiarato improcedibile l'altra; di conseguenza è risultato confermato lo stato di adottabilità.

In n.1 caso (relativo a n.2 opposizioni) il T.M. ha respinto una opposizione ed accolto l'altra con cui era stata eccepita la nullità del decreto di adottabilità per mancata audizione dei nonni; di conseguenza è stata decisa una nuova istruttoria lasciando impregiudicata ogni decisione circa lo stato di adottabilità.

In n.1 caso in cui era stata presentata una sola opposizione il T.M. ha emesso una sentenza parziale di accoglimento (con conseguente revoca dello stato di adottabilità) per il bambino più piccolo ed una sentenza definitiva di rigetto (con conseguente conferma dell'adottabilità) per gli altri fratelli.

N.B. In base ai dati relativi alle fasi successive delle procedure si può già anticipare che:

A) tra i n. 8 casi in cui sono state accolte le opposizioni:

- n. 5 casi si sono, poi, conclusi con la revoca definitiva dello stato di adottabilità; più precisamente:
 - in n. 3 casi i minori sono tornati presso parenti (nonni);
 - in n. 1 caso è stata realizzata una adozione ex art.44 lett. C, L.184/1983;
 - in n. 1 caso il minore è tornato con la madre;
- n. 3 casi si sono, poi, conclusi con la conferma definitiva dello stato di adottabilità; più precisamente:
 - in n. 1 caso nonostante il riavvicinamento tra il minore e la madre si è avuta una nuova segnalazione che denunciava il peggioramento della situazione familiare nel suo complesso e che ha portato all'apertura di una nuova procedura nel corso della è stato accertato lo stato di abbandono;
 - in n. 1 caso la decisione del T.M. è stata riformata dalla Corte d'Appello a seguito di impugnazione da parte del P.M. e del curatore speciale del minore;
 - in n. 1 caso a seguito della nuova istruttoria disposta dal T.M. è risultato sussistente lo stato di abbandono;

B) tra i n. 24 casi in cui sono state rigettate le opposizioni:

- n. 20 casi si sono, poi, conclusi con la conferma definitiva dello stato di adottabilità; più precisamente:
 - in n. 17 casi la sentenza del T.M. è stata impugnata, ma la Corte d'Appello l'ha confermata rigettando i ricorsi;
 - in n. 3 casi la sentenza del T.M. non è stata impugnata per cui è divenuto definitivo lo stato di adottabilità dichiarato da giudici di primo grado (per la precisione in uno di questi casi i genitori avevano richiesto la remissione in termini per potere presentare ricorso alla Corte di Appello; tale richiesta è stata rigettata).
- n. 4 casi si sono, poi, conclusi con la revoca definitiva dello stato di adottabilità; più precisamente:
 - in n. 1 caso la decisione del T.M. è stata oggetto di una duplice impugnazione; la Corte d'Appello ha respinto un ricorso, ma ha accolto quello presentato dai nonni con conseguente revoca della adottabilità ad essi del minore;
 - in n. 1 caso (relativo a n. 3 opposizioni) il T.M. aveva respinto due opposizioni, ma aveva accolto la terza; di conseguenza è risultato revocato lo stato di adottabilità;

- in n. 2 casi la sentenza del T.M. è stata riformata dalla Corte d'Appello che ha revocato lo stato di adottabilità disponendo, in un caso, il proseguimento dello affidamento familiare con contatti con la sorella maggiore e, nello altro caso, il graduale rientro del minore presso la madre.

ETA' DEI MINORI AL MOMENTO DELLA SENTENZA DEL T.M. CHE DECIDE SULLE OPPOSIZIONI

meno di un anno	n. 1 minore
un anno	n. 4 minori
due anni	n. 3 minori
tre anni	n. 6 minori
quattro anni	n. 5 minori
cinque anni	n. 8 minori
sei anni	n. 2 minori
sette anni	n. 3 minori
otto anni	n. 4 minori
nove anni	n. 4 minori
dieci anni	n. 5 minori
undici anni	n. 1 minore
dodici anni	n. 1 minore
diciassette anni	n. 1 minore

Note

In un caso non si è potuto calcolare l'età del minore perchè non è stato possibile rilevare la data della sentenza del T.M.

Dalla tabella risulta un minore in più rispetto al totale di minori considerati; in un caso, infatti si sono avute due sentenze del T.M. a di stanza di due anni l'una dall'altra; nella tabella sono state riportate le due diverse età che il minore aveva nei due diversi momenti.

SENTENZE DEL T.M. APPELLATE n.24
[relative a n.24 casi]

SENTENZE DEL T.M. NON APPELLATE n.13
[relative a n.10 casi]

SOGGETTI APPELLANTI

Padre (solo)	in n. 2 casi
Madre (sola)	in n.13 casi
Padre e madre (insieme)	in n. 4 casi
Nonni	in n. 1 caso
Padre e nonni	in n. 1 caso
Madre e nonni	in n. 1 caso
Curatore speciale del minore	in n. 1 caso
P.M.	in n. 4 casi

Nota

In alcuni casi contro una stessa sentenza sono stati presentati più appelli; infatti le sentenze appellate sono n.24 mentre gli appelli sono n.28.

DECISIONI DELLA CORTE D'APPELLO SUI RICORSI CONTRO LE SENTENZE DEL T.M.

- Totale delle sentenze della Corte
d'Appello esaminate n. 26
[relative a n.28 appelli presentati
contro n.24 sentenze del T.M.]

- Sentenze della Corte d'Appello
che hanno **respinto** i ricorsi n. 20

- Sentenze della Corte d'Appello
che hanno **accolto** i ricorsi n. 4

- Sentenze della Corte d'Appello
che hanno dichiarato **inammissibile** il ricorso n. 1

N.B. si trattava di appello presentato dal nonno che, però, non aveva proposto opposizione al decreto di adottabilità del T.M.

- Sentenze della Corte d'Appello che hanno
dichiarato **cessata** la materia del contendere n. 1

- Sentenze della Corte d'Appello che hanno
revocato lo stato di adottabilità n. 4

- N.B.* - Solo tre di queste sentenze coincidono con quelle quattro che hanno accolto i ricorsi; ciò significa che in entrambi i due rimanenti casi l'appellante mirava ad ottenere la conferma della adottabilità che il T.M. aveva revocato in sede di giudizio di opposizione; in un caso la Corte d'Appello gli ha dato ragione (confermando l'adottabilità e riformando la sentenza del T.M.); nell'altro caso gli ha dato torto (confermando la revoca dell'adottabilità decisa dal T.M.).
- In n.1 caso la Corte d'Appello ha rigettato un ricorso, ma ha accolto l'altro con conseguente revoca dello stato di adottabilità.

- Sentenze della Corte d'Appello che hanno **confermato** lo stato di adottabilità

n. 19

SENTENZE DELLA CORTE D'APPELLO IMPUGNATE IN CASSAZIONE

n. 8

N.B. E' stato presentato un solo ricorso per ogni sentenza.

In un caso il ricorso alla Corte di Cassazione mirava ad ottenere la rimessione in termini per poter presentare appello contro la sentenza del T.M. che aveva deciso sull'opposizione al decreto di adottabilità (al giugno 1991 non risultava ancora alcuna decisione in merito da parte della Cassazione, ma i minori erano già stati inseriti in famiglia con i requisiti per l'eventuale adozione).

SOGGETTI RICORRENTI

Padre (solo)	in n. 1 caso
Madre (sola)	in n. 4 casi
Padre e madre (insieme)	in n. 1 caso
Padre e nonni	in n. 2 casi

DECISIONI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

- Sentenze della Corte di Cassazione
che hanno **accolto** i ricorsi

n. 1

N.B. La Cassazione ha cassato la sentenza Corte d'Appello ed ha rinviato ad altra Corte d'Appello (al giugno 1991 il procedimento non risultava ancora riassunto davanti alla designata corte).

- Sentenze della Corte di Cassazione
che hanno **rigettato** i ricorsi

n. 7

N.B. La Cassazione, in tutti questi sette casi, ha **confermato** lo stato di adottabilità statuito dalla Corte d'Appello.

Nota

E' stato possibile prendere visione diretta solo di due sentenze della Corte di Cassazione; per le altre è stato reperito solo il dispositivo.

SISTEMAZIONE DEI MINORI AL GIUGNO 1991

Con la madre	n. 2 minori
Presso parenti	n. 6 minori
di cui: - presso nonni	n. 5 minori
- presso zii	n. 1 minore
In affidamento familiare	n. 12 minori

N.B. Per nove di questi ragazzi si presume la loro permanenza presso la famiglia affidataria che già li ospitava non essendo emerso nel corso della procedura alcun elemento che possa far pensare ad una diversa sistemazione.

In comunità

n. 1 minore

N.B. Si tratta di un ragazzo che non è riuscito ad inserirsi nelle diverse famiglie affidatarie in cui era stato collocato.

In famiglie adottive

n. 5 minori

N.B. E' da segnalare il caso di due fratellini adottati dalla stessa famiglia e rintracciati dai genitori naturali che hanno tentato di riprenderseli organizzando, con l'aiuto di alcuni conoscenti, un vero e proprio rapimento.

Adottati ex art.44, lett.C, L.184/1983

n. 3 minori

Minori della cui sistemazione alla fine della procedura non si sono trovate notizie, ma per i quali vi è la possibilità che siano intervenute modificazione rispetto alla sistemazione precedente

n.17 minori

N.B. Al giugno 1991:

- n.4 ragazzi (8%) avevano raggiunto la maggiore età,
- n.7 ragazzi (14%) avevano compiuto quindici anni.

Allegato N°2

ELABORAZIONE DEI DATI TRATTI DAI REGISTRI CIVILI DEL TRIBUNALE PER I MINORI DI TORINO

ELABORAZIONE DEI DATI TRATTI DAI REGISTRI CIVILI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO(1)

TAB. 1 *SEGNALAZIONI DI PRESUNTI STATI DI ABBANDONO*

anno 1983	201
anno 1984	218
anno 1985	207
anno 1986	220
anno 1987	135
anno 1988	146
anno 1989	132
anno 1990	107
anno 1991*	40
TOTALE	1406

*al 26.3.1991 (presumibilmente si tratta di casi per i quali non è ancora stata aperta alcuna procedura)

TAB. 2 *PROCEDURE PER LA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ*

anno 1983*	257
anno 1984	173
anno 1985	162
anno 1986	169
anno 1987	117
anno 1988	121
anno 1989	120
anno 1990	102
anno 1991**	32
TOTALE	1253

*l'alto numero delle procedure aperte nel 1983 è in parte determinato dal fatto che vi sono stati conteggiati anche i casi di minori stranieri in presunto stato di abbandono in Italia, casi non considerati dalla precedente normativa [N.B. i dati degli anni seguenti si riferiscono esclusivamente a minori italiani]

**al 26.3.1991 (presumibilmente nessuna di queste procedure è giunta ad una decisione o di non luogo a procedere o di dichiarazione dello stato di adottabilità)

N.B. Mettendo in relazione i totali riportati nella **TAB. 1** e nella **TAB. 2** è possibile determinare (con una certa approssimazione) il rapporto tra segnalazioni di presunto stato di abbandono giunte al Tribunale per i Minorenni e procedure per la dichiarazione dello stato di adottabilità aperte.

- Segnalazioni pervenute dal 1983 al 1990* N.1366
- Procedure per la dichiarazione dello stato di adottabilità aperte dal 1983 ai primi tre mesi del 1991** N.1253

Da ciò si può ragionevolmente dedurre che **il 91,7% delle segnalazioni sfocia in una procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità**

*[si è ritenuto di dover escludere le segnalazioni pervenute nei primi tre mesi del 1991 perché presumibilmente si tratta di casi ancora oggetto di indagini]

**[si è ritenuto di dover includere anche le procedure aperte nei primi tre mesi del 1991 perché presumibilmente si riferiscono a casi segnalati negli anni precedenti]

TAB. 3 *DECRETI DI NON LUOGO A PROCEDERE*

anno 1983	17
anno 1984	20
anno 1985	30
anno 1986	39
anno 1987	22
anno 1988	38
anno 1989	24
anno 1990	27
anno 1991*	4
TOTALE	221

*al 26.2.1991 (presumibilmente si riferiscono a procedure aperte quanto meno nell'anno precedente)

TAB. 4 DECRETI CHE DICHIARANO LO STATO DI ADOTTABILITÀ

anno 1983	129
anno 1984	125
anno 1985	126
anno 1986	138
anno 1987	104
anno 1988	108
anno 1989	97
anno 1990	78
anno 1991*	24
TOTALE	929

*al 26.2.1991 (presumibilmente si riferiscono a procedure aperte quanto meno nell'anno precedente)

N.B. Mettendo in relazione i totali riportati nella **TAB. 2** e nella **TAB. 3** è possibile determinare (con una certa approssimazione) il rapporto tra procedure per la dichiarazione dello stato di adottabilità aperte e decreti di non luogo a procedere emessi

- Procedure per la dichiarazione dello stato di adottabilità aperte dal 1983 al 1990 compreso* N. 1221
- Decreti di non luogo a procedere emessi dal 1983 al 26.2. del 1991** N. 221

Da ciò si può ragionevolmente dedurre che circa il **18% delle procedure per la dichiarazione dello stato di adottabilità si è concluso con un "non luogo a procedere"**.

*[si è ritenuto di non dover considerare i dati dei primi tre mesi del 1991 perché presumibilmente si tratta di procedure ancora in corso (1253-32=1221)]

**[si è ritenuto di dover includere anche i dati dei primi due mesi del 1991 perché presumibilmente si tratta di decreti relativi a procedure iniziate negli anni precedenti]

N.B. Mettendo in relazione i totali riportati nella **TAB. 2** e nella **TAB. 4** è possibile de terminare (con una certa approssimazione) il rapporto tra procedure per la dichiarazione dello stato di adottabilità e decreti che dichiarano tale stato.

- Procedure per la dichiarazione dello stato di adottabilità aperte dal 1983 al 1990 compreso* N. 1221
- Decreti che dichiarano lo stato di adottabilità emessi dal 1983 al 26.2.1991** N. 929

Da ciò si può ragionevolmente dedurre che circa il **76%(2) delle procedure per la dichiarazione dello stato di adottabilità si è concluso con la effettiva dichiarazione di tale stato**

*[si è ritenuto di non dover considerare i dati dei primi tre mesi del 1991 perché presumibilmente si tratta di procedure ancora in corso (1253-32=1221)]

**[si è ritenuto di dover includere anche i dati dei primi due mesi del 1991 perché presumibilmente si tratta di decreti relativi a procedure iniziate negli anni precedenti].

TAB. 5 OPPOSIZIONI ALLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI ADOTTABILITÀ relative a:
DECRETI** MINORI

1983	41	39	59
1984	51	47	77
1985	29	29	46
1986	54	49	66
1987	43	33	43
1988	38	26	43
1989	44	33	45
1990	18	14	15
1991*	12	9	15
TOT.	330	279	409

*al 9.4.1991 (presumibilmente si tratta di opposizioni per le quali non si è ancora avuta una decisione)

N.B. gli opposenti sono per la quasi totalità dei casi i genitori o i parenti entro il 4° grado; l'opposizione è stata proposta dal P.M. solo 2 volte (nel 1984 e nel 1989); in nessun caso l'opponente è stato il tutore.

**il numero delle opposizioni presentate non coincide con il numero dei decreti impugnati perché in vari casi sono state presentate più opposizioni contro uno stesso decreto (da parte, ad esempio, del padre e dei nonni materni oppure della madre e del padre, ecc.); in genere vengono riunite e il Tribunale decide con un'unica sentenza che può rigettarle o accoglierle tutte oppure può rigettarne alcune e accoglierne altre.

**TAB. 6 SENTENZE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
CHE CONFERMANO LO STATO DI ADOTTABILITÀ**

anno 1983	27 ⁽¹⁾	
anno 1984	38	(8+30)*
anno 1985	34	(11+23)*
anno 1986	24	(3+21)*
anno 1987	46	(18+28)*
anno 1988	16 ⁽²⁾	
anno 1989	22	(7+15)*
anno 1990	18	(10+8)*
anno 1991	4 ⁽³⁾	
TOTALE	229	

1) sono sentenze relative ad opposizioni presentate nel 1983

2) sono tutte sentenze relative ad opposizioni presentate nel 1988

3) sono sentenze relative ad opposizioni presentate nel 1990

* il primo numero tra parentesi indica le sentenze relative alle opposizioni presentate l'anno precedente; il secondo numero indica le sentenze relative alle opposizioni presentate durante l'anno considerato.

N.B. nei casi in cui il decreto aveva dichiarato lo stato di adottabilità di più fratelli può accadere che il Tribunale accolga l'opposizione in riferimento ad alcuni di essi, ma respingerla per gli altri con la

conseguenza che per i primi risulterà revocato lo stato di adottabilità mentre per gli altri, invece, verrà confermato.

OSSERVAZIONI:

Solo nel 7,4% dei casi la conferma del decreto dichiarativo lo stato di adottabilità è stata decisa in base a motivi procedurali o, comunque, non di merito e precisamente:

- estinzione del processo di opposizione (per rinuncia)	2
- inammissibilità dell'opposizione (perché tardiva)	8
- improcedibilità dell'opposizione (per mancata costituzione dell'opponente)	5
- cessato stato di adottabilità per intervenuta adozione ex art.44 L.184/1983	1
- cancellazione della causa da ruolo ex art.309 cpc.	1

[TOTALE 17 casi]

**TAB. 7 SENTENZE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
CHE REVOCANO LO STATO DI ADOTTABILITÀ**

anno 1983	5 ⁽¹⁾	
anno 1984	4 ⁽²⁾	
anno 1985	3	(1+2)*
anno 1986	6	(1+5)*
anno 1987	10	(7+5)*
anno 1988	1 ⁽³⁾	
anno 1989	9	(2+7)*
anno 1990	2	(1+1) ⁽⁴⁾
anno 1991	1 ⁽⁵⁾	
TOTALE	41	

1) sono sentenze relative ad opposizioni presentate nel 1983

2) sono sentenze relative ad opposizioni presentate nel 1984

3) sono sentenze relative ad opposizioni presentate nel 1988

4) si tratta di sentenze relative ad opposizioni presentate una nel 1988 e l'altra nel 1989

5) la sentenza è relativa ad una opposizione presentata nel 1991

* il primo numero tra parentesi indica le sentenze relative alle opposizioni presentate l'anno precedente; il secondo numero indica le sentenze relative alle opposizioni presentate durante l'anno considerato.

OSSERVAZIONI - Nel 21,9% dei casi lo stato di adottabilità è stato revocato per motivi procedurali o, comunque, non di merito e precisamente:

- nullità del decreto
 - per mancata audizione di parenti entro il 4° grado 3
 - per altre cause 5
- estinzione del processo di opposizione 1

[TOTALE 9 casi]

Spesso è alla dichiarazione di nullità del decreto è seguita la rimessione degli atti a nuovo ruolo per ulteriore istruttoria [5 casi].

N.B. In alcuni casi i decreti opposti riguardavano più minori (in genere fratelli); il Tribunale ha accolto l'opposizione per alcuni di essi respingendola per gli altri con la conseguenza che in relazione ad uno stesso decreto opposto risulta esserci una sentenza con duplice contenuto: di revoca dello stato di adottabilità per alcuni dei minori e di conferma dell'adottabilità per gli altri.

N.B. Da i dati riportati nelle tre tabelle precedenti si può indicativamente ricavare che la quasi totalità dei giudizi sulle opposizioni alla dichiarazione dello stato di adottabilità si concludono con un rigetto della opposizione e la riconferma dell'adottabilità.

TAB. 8 APPELLI CONTRO LE SENTENZE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI CHE CONFERMANO LO STATO DI ADOTTABILITÀ

anno 1983	9 ⁽¹⁾	
anno 1984	17	(9+8)*
anno 1985	17	(11+6)*
anno 1986	15	(7+8)*
anno 1987	32	(17+15)*
anno 1988	10	(4+6)*
anno 1989	13	(6+7)*
anno 1990	8	(6+2)*
anno 1991	5 ⁽²⁾	
TOTALE	126	

1) sono appelli relativi a sentenze emesse dal Tribunale per i minorenni nel 1983

2) sono appelli relativi a sentenze emesse dal Tribunale per minorenni nel 1990

* il primo numero tra parentesi indica gli appelli relativi alle sentenze emesse nell'anno precedente; il secondo numero indica gli appelli relativi alle sentenze emesse durante l'anno considerato.

TAB. 9 APPELLI CONTRO LE SENTENZE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI CHE REVOCANO LO STATO DI ADOTTABILITÀ

anno 1983	1 ⁽¹⁾
anno 1984	0
anno 1985	1 ⁽¹⁾
anno 1986	1 *
anno 1987	1 *
anno 1988	2 *
anno 1989	2 ⁽²⁾
anno 1990	2 *
anno 1991	0
TOTALE	10

1) appello relativo a sentenza emessa nel 1985

2) appelli relativi a sentenze emesse nel 1989

* appelli relativi a sentenze emesse l'anno precedente a quello considerato

N.B. anche in questo caso risulta di immediata evidenza che il maggior numero di appelli proposte contro le decisioni del Tribunale per i minorenni riguardano sentenze che hanno confermato lo stato di adottabilità.

Solo in un caso (nel 1985) l'appello contro una sentenza che confermava lo stato di adottabilità è stato proposto dal P.M.

TAB. 10 SENTENZE DELLA CORTE D'APPELLO (SEZ. MINORENNI) CHE CONFERMANO LO STATO DI ADOTTABILITÀ

anno 1983	1 ⁽¹⁾	
anno 1984	11	(9+2)*
anno 1985	13	(1+11+1)#
anno 1986	13	(4+8+1)#
anno 1987	24	(2+20+2)#
anno 1988	14 ⁽²⁾	
anno 1989	13	(1+11+1)#
anno 1990	12	(1+10+1)#
anno 1991	2	(1+1)*
TOTALE	103	

1) sentenza relativa a procedura iniziata nel 1983

2) sentenze relative a procedure iniziate nel 1987

* il primo numero tra parentesi indica le sentenze relative a procedura iniziata l'anno precedente; il secondo numero indica le sentenze relative a procedure iniziate nell'anno considerato

il primo numero tra parentesi indica le sentenze relative a procedura iniziate due anni prima; il secondo numero indica le sentenze relative a procedure iniziate nell'anno precedente; il terzo numero indica le sentenze relative alle procedure iniziate durante l'anno considerato

TAB. 11 SENTENZE DELLA CORTE D'APPELLO (SEZ. MINORENNI) CHE REVOCANO LO STATO DI ADOTTABILITÀ

anno 1983	0	
anno 1984	4*	
anno 1985	0	
anno 1986	2*	
anno 1987	5	(3+2)#
anno 1988	2	(1+1) ⁽¹⁾
anno 1989	1 ⁽²⁾	
anno 1990	3*	
anno 1991	0	
TOTALE	17	

1) si tratta di due sentenze relative a procedure iniziate rispettivamente nel 1986 e nel 1987;

2) si tratta di sentenza relativa ad una procedura iniziata nel 1989;

* si tratta di sentenze relative a procedure iniziate nell'anno precedente a quello considerato;

il primo numero tra parentesi indica le sentenze relative a procedure iniziate nel 1986; il secondo quelle relative a procedure iniziate nel 1987.

N.B. di alcuni appelli non si sa ancora l'esito.

OSSERVAZIONI

È interessante notare che nella maggior parte dei casi la Corte d'Appello (sez. minorenni) ha deciso conformemente al Tribunale per i minorenni sia quando ha ritenuto di dover revocare lo stato di adottabilità sia quando lo ha confermato.

Decisioni difformi si sono avute, infatti, solo in 14 casi [11,6%] e precisamente:

- in 11 casi il Tribunale aveva confermato lo stato di adottabilità e la Corte ha ritenuto di doverlo revocare;
- in 3 casi il Tribunale aveva revocato lo stato di adottabilità e la Corte ha deciso, invece, di confermarlo.

TAB. 12 RICORSI PER CASSAZIONE CONTRO LE SENTENZE DELLA CORTE DI APPELLO [SEZ. MINOR.] CHE REVOCANO LO STATO DI ADOTTABILITÀ

anno 1983	0
anno 1984	0
anno 1985	0
anno 1986	0
anno 1987	0
anno 1988	0
anno 1989	0
anno 1990	1 ⁽¹⁾
anno 1991	0 ⁽²⁾
TOTALE	1

1) si riferisce ad una procedura iniziata nel 1989;

N.B. è comunque un dato parziale perché ci sono ancora molti appelli pendenti davanti alla Corte d'Appello (sez. minorenni);

2) è comunque un dato parziale perché la maggior parte delle procedure è ancora ai primi stadi.

TAB. 13 RICORSI PER CASSAZIONE CONTRO LE SENTENZE DELLA CORTE D'APPELLO [SEZ. MINOR.] CHE CONFERMANO LO STATO DI ADOTTABILITÀ

anno 1983	0	
anno 1984	1 ⁽¹⁾	
anno 1985	5	(1+4) ⁽²⁾
anno 1986	2 ⁽³⁾	
anno 1987	6	(1+5) ⁽⁴⁾
anno 1988	12	(5+7) ⁽⁵⁾
anno 1989	5	(1+4) ⁽⁶⁾
anno 1990	1 ⁽⁷⁾	
anno 1991	1 ⁽⁸⁾	
TOTALE	33	

- 1) si tratta di un ricorso relativo ad una procedura iniziata nel 1983;
- 2) il primo numero tra parentesi indica un ricorso relativo ad una procedura iniziata nel 1983; il secondo numero indica i ricorsi relativi a procedure iniziate nel 1984;
- 3) si tratta di ricorsi relativi a procedure iniziate nel 1985;
- 4) il primo numero tra parentesi indica un ricorso relativo ad una procedura iniziata nel 1985; il secondo numero indica i ricorsi relativi a procedure iniziate nel 1986;
- 5) il primo numero tra parentesi indica i ricorsi relativi a procedure iniziate nel 1986; il secondo numero indica i ricorsi relativi a procedure iniziate nel 1987;
- 6) il primo numero tra parentesi indica un ricorso relativo ad una procedura iniziata nel 1987; il secondo numero indica i ricorsi relativi a procedure iniziate nel 1988;
- 7) si tratta di un ricorso relativo ad una procedura iniziata nel 1989;
- N.B.* è comunque un dato parziale perché ci sono ancora molti appelli pendenti davanti alla Corte d'Appello (sez. minorenni);
- 8) si tratta di un ricorso relativo ad una procedura iniziata nel 1990;
- N.B.* è comunque un dato parziale perché la maggior parte delle procedure è ancora ai primi stadi.

TAB. 14 SENTENZE DELLA CORTE CASSAZIONE CHE CONFERMANO LO STATO DI ADOTTABILITÀ

anno 1983	0	
anno 1984	0	
anno 1985	0	
anno 1986	0	
anno 1987	6	(3+3) ⁽¹⁾
anno 1988	4 ⁽²⁾	
anno 1989	3 ⁽³⁾	
anno 1990	4	(2+2) ⁽⁴⁾
anno 1991	0 ⁽⁵⁾	
TOTALE	17	

- 1) il primo numero tra parentesi si riferisce a sentenze relative a procedure iniziate nel 1983; il secondo a sentenze relative a procedure iniziate nel 1984;
- 2) si tratta di sentenze relative a procedure iniziate nel 1986;
- 3) si tratta di sentenze relative a procedure iniziate nel 1986;

N.B. - è comunque un dato provvisorio perché di alcuni ricorsi non si conosce ancora l'esito;

- 4) il primo numero tra parentesi si riferisce a sentenze relative a procedure iniziate nel 1986; il secondo a sentenze relative a procedure iniziate nel 1987;

N.B. - è comunque un dato provvisorio perché di alcuni ricorsi non si conosce ancora l'esito;

5) è un dato provvisorio perché di alcuni ricorsi già presentati non si conosce ancora l'esito ed è probabile che altri ricorsi pervengano alla Corte di Cassazione dalle procedure ancora pendenti davanti alla Corte d'Appello (sez. minorenni).

**TAB. 15 SENTENZE DELLA CORTE CASSAZIONE CHE
REVOCANO LO STATO DI ADOTTABILITÀ**

anno 1983	0	
anno 1984	0	
anno 1985	0	
anno 1986	0	
anno 1987	0	
anno 1988	1 ⁽¹⁾	
anno 1989	1 ⁽²⁾	
anno 1990	2	(1+1) ⁽³⁾
anno 1991	0 ⁽⁴⁾	
TOTALE	4	

1) si tratta di una sentenza relativa ad una procedura iniziata nel 1985;

2) si tratta di una sentenza relativa ad una procedura iniziata nel 1987;

3) il primo numero tra parentesi indica una sentenza relativa ad una procedura iniziata nel 1987; il secondo numero indica una sentenza relativa ad una procedura iniziata nel 1988;

N.B. - è comunque in dato parziale perché di molti ricorsi ancora non si conosce l'esito;

4) è un dato parziale perché di molti ricorsi finora non si conosce l'esito ed inoltre altri ricorsi possono pervenire alla Corte di Cassazione da procedure ancora pendenti davanti alla Corte d'Appello (sez. minorenni).

OSSERVAZIONI

Nella stragrande maggioranza dei casi [81%] la Corte di Cassazione ha deciso in modo conforme alla Corte d'Appello rigettando il ricorso (N.B. si tratta, però, di un dato che esige una futura verifica essendo ancora pendenti molti ricorsi).

La Corte di Cassazione quando ha ritenuto di non dover confermare lo stato di adottabilità in difformità con la pronuncia della Corte d'Appello ha cassato tale sentenza e ha rinviato la causa ad altra Corte d'Appello o

alla stessa Corte d'Appello di Torino, ma in diversa composizione.

Dai parziali dati attualmente disponibili si evince che:

- in N. 2 casi i nuovi giudici hanno revocato lo stato di adottabilità o comunque hanno emanato provvedimenti che fanno presumere in una sua prossima revoca.

- in N.1 caso i nuovi giudici hanno confermato lo stato di adottabilità dichiarato dal Tribunale per i minorenni e confermato dalla Corte d'Appello (sez. minorenni).

TAB. 16 MINORI DICHIARATI ADOTTABILI (in via definitiva)

anno 1983	160
anno 1984	170
anno 1985	150
anno 1986	170
anno 1987	127
anno 1988	123
anno 1989	116
anno 1990	91
anno 1991	27*
TOTALE	1134**

* dato relativo ai primi 2, 3 mesi del 1991

** di cui almeno N.50 (4,4%) dichiarati adottabili in via definitiva già con decreto del Tribunale

[**N.B.** - questi 50 minori e i relativi decreti (n.43) sono stati il particolare oggetto dell'indagine "a campione" svolta al fine di individuare i principali elementi in presenza dei quali, ad avviso del Tribunale per i Minorenni di Torino, sussistono gli estremi dello stato di abbandono].

**TAB. 17 TRA I 1134 MINORI DICHIARATI ADOTTABILI
(in via definitiva)**

figli legittimi o naturali riconosciuti 789 (69,6%)
almeno da un genitore

figli naturali non riconosciuti	345 (30,4,%)
N.B. MINORI EFFETTIVAMENTE ADOTTATI	N. 1025

TAB. 18 PROVVEDIMENTI DI ADOZIONE emessi

dal Tribunale per i Minorenni di Torino (dal 1983 ai primi mesi del 1991)	975(3)	
ADOZIONI LEGITTIMANTI	950	(97,4%)
ADOZIONI ex ART.44 L.184/1983 [soprattutto lett.c)]	25	(2,6%)

NOTE

- 1) Si tratta dei dati relativi al totale delle procedure per la dichiarazione di adottabilità svoltesi presso il Tribunale per i minorenni di Torino dal 1983 al mese di aprile del 1991.
- 2) La mancata coincidenza tra la somma dei decreti di non luogo a procedere e quelli dichiarativi lo stato di adottabilità e il totale delle procedure aperte è dovuto al fatto che molte procedure sono ancora in corso
- 3) Non vi è coincidenza tra il numero dei provvedimenti di adozione e il numero dei minori effettivamente adottati perché alcuni provvedimenti possono riguardare due o più minori.

LA SITUAZIONE DI ABBANDONO NELL'ADOZIONE

**Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali:
tendenze generali raffrontate ai risultati dell'indagine
presso il T.M. di Firenze**

**Antonella Manzione
Stefania Pellegrinetti
Laura Quadrelli**

SOMMARIO

Premessa metodologica	pag.	153
1. Nozione di abbandono morale e materiale	pag.	155
2. Abbandono di minore privo di famiglia	pag.	157
3. Rilevanza del consenso dei genitori all'adozione della casistica fiorentina	pag.	159
4. Brevi cenni al dibattito sul consenso all'adozione	pag.	161
5. Comportamenti commissivi come motivo della dichiarazione di adottabilità:		
a) la violenza fisica sul minore	pag.	163
b) violenza all'interno del nucleo familiare	pag.	164
c) la violenza morale	pag.	166
6. Comportamenti omissivi come motivo della dichiarazione di adottabilità:		
a) patologie dei componenti il nucleo familiare	pag.	168
b) incapacità in soggetti normali	pag.	170
c) comportamenti deleganti	pag.	171
7. Ipotesi di famiglie con più minori	pag.	173
8. Abbandono di minore affidato dal T.M. ad altra famiglia	pag.	174
9. I parenti tenuti a provvedere al minore	pag.	175
10. La forza maggiore di carattere transitorio	pag.	176
11. Il rifiuto del sostegno dei Servizi Sociali	pag.	178

Premessa

La presente indagine si inserisce in un complesso di ricerche sulla famiglia e sul volontariato nella protezione dei soggetti deboli e si occupa specificatamente del minore in stato di abbandono, situazione che ne accentua la configurazione di individuo, per così dire, «naturalisticamente» debole.

In particolare è stata effettuata una ricerca «sul campo» consistente nella verifica pratica del dato legislativo.

Il relativo materiale casistico, dovendo offrire un campione necessariamente incompleto, e comunque territorialmente limitato delle modalità applicative da parte dei giudici di merito della legge n. 184/83, è stato attinto dal Tribunale dei Minorenni di Firenze.

Premessa necessaria, prima di entrare nel merito dei risultati conseguiti nel corso di questa indagine, è l'esame della normativa in materia, così come è stata letta nel tempo dalla dottrina più autorevole e dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità.

Riguardo a tali ultimi riferimenti, tuttavia, si preferirà trattarli di volta in volta al fine di garantire un'analisi, per quanto possibile, comparata con le scelte attuate dai giudici fiorentini.

La ricerca è stata condotta nel periodo gennaio/settembre 1991, mediante lo spoglio di un campione di fascicoli processuali relativi ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità nonché di opposizione allo stesso.

Il campione estratto è costituito da 42 casi di declaratorie di adottabilità e 53 ipotesi di opposizione, quantitativi non necessariamente corrispondenti al numero dei minori cui si riferisce il relativo provvedimento.

Il casistica è, per ovvie ragioni, posteriore all'entrata in vigore della legge n. 184/83 e l'estrazione dei campioni è stata effettuata in base alla disponibilità ed alle modalità organizzative e di archiviazione delle varie cancellerie, col risultato di essere in qualche modo del tutto casuale ma, proprio per questo, significativa delle tendenze riscontrabili presso il T.M. di Firenze.

Per completezza espositiva, si fa presente che, per quanto concerne le modalità di spoglio sistematico dei fascicoli, ci si è avvalsi di due tipologie di schede di rilevamento appositamente formulate.

Tenendo conto del genere d'informazioni normalmente contenute nelle carte processuali, si è cercato di focalizzare l'attenzione, per quanto riguarda la declaratoria dello stato di adottabilità, sulle cause della stessa; per quanto viceversa riguarda le opposizioni, sui motivi che le fondano e sulla valenza che essi hanno ai fini della decisione del giudice.

In particolare, in entrambi i casi, sono stati esaminati anche lo status giuridico, le condizioni di salute, l'eventuale istituzionalizzazione e in genere tutto ciò che attiene all'anamnesi socio-familiare del minore.

Il tutto, ovviamente, attraverso una «cristallizzazione» della drammaticità dei conflitti che costituiscono il substrato della materia processuale che spesso, vuoi per la laconicità degli interventi dei servizi sociali, vuoi per le altrettanto stringate argomentazioni difensive, finisce per stemperare negli atti scritti le possibilità di conoscenza effettiva delle spinte motivazionali di tipo abbandonico o di valenza diametralmente opposta.

Restano infine da anticipare alcune notazioni di natura per così dire più squisitamente statistica: il dato numerico che balza subito «ictu oculi» concerne la scarsa percentuale di opposizioni rispetto al totale dei provvedimenti di adottabilità: su 675 decreti in materia di abbandono adottati dall'entrata in vigore della legge al primo trimestre 1991, i casi di ricorso sono solo 63, di cui 25 conclusosi con l'accoglimento ed i rimanenti con il rigetto.

Forniti, per quanto possibile, gli strumenti di lettura dei rilievi che seguiranno, si può procedere ad un'analisi dei dati concretamente visti, partendo, per ovvie ragioni logiche, dall'esame dei presupposti giustificativi dell'inizio di un procedimento adottivo nei confronti di un minore.

1. Nozione di abbandono morale e materiale

Il legislatore della riforma richiede, dunque, quale presupposto dell'adozione dei minori che essi si trovino «in situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio», con ciò ricalcando la formula già utilizzata nell'abrogato art. 314/4 comma c.c., come riformato nel 1967.

Trattasi di disposizione volutamente generica che consente all'interprete di adottare decisioni quanto più possibile aderenti alle svariate e drammatiche situazioni esistenti nella realtà sociale¹.

La soluzione pare condivisibile, in quanto ancorare la discrezionalità del giudice a casi specificatamente predeterminati avrebbe potuto avere un valore esclusivamente esemplificativo, dando luogo ad ancor più gravi incertezze interpretative².

L'intera tematica dell'adozione ruota, dunque, intorno al concetto di abbandono: dizione peraltro non ignota alla normativa precedente, dal momento che di riferimenti in tal senso è costellata l'intera legislazione assistenziale a partire dalla fine del secolo scorso³.

Volendo passare ad un'esegesi più puntuale dell'art. 8, la norma pare individuare due requisiti, l'uno positivo, l'altro negativo, che debbono coesistere perché si possa addivenire alla dichiarazione di adottabilità.

Non è sufficiente quella mancanza di assistenza morale e materiale a cui prima si faceva riferimento, ma occorre altresì che essa non sia imputabile a forza maggiore di carattere transitorio.

Da un punto di vista strettamente letterale l'uso della congiunzione «e» anziché della disgiuntiva «o» potrebbe astrattamente far pensare alla necessità della contestuale esistenza di entrambe le forme di abbandono.

Tuttavia questa, come altre precisazioni di carattere puramente terminologico, legate ad esempio all'anteposizione del termine morale a quello materiale, sembrano prive di rilievo sul piano pratico.

Invero le situazioni che si presentano in concreto sono talmente varie e complesse che spesso risulta del tutto vano cercare di distinguere fra loro due aspetti e di porli su diverse scale di valori: la casistica mostra, invero, un intrecciarsi continuo di situazioni, riconducibili all'uno o all'al-

tro profilo.

Infatti, se astrattamente può ipotizzarsi che ad una situazione di carenza solo materiale non si accompagni una deprivazione affettiva, le fattispecie concrete mostrano come spesso ad un contesto economico, oltre che socio-culturale povero, si associ un decadimento anche dei valori morali, laddove questo non sia addirittura una concausa del primo.

Tali preliminari considerazioni ben si accordano con i risultati dell'indagine condotta «sul campo», in quanto la complessità dei motivi che si ritrovano nei provvedimenti dei giudici fiorentini non consente una categorizzazione netta, se non per finalità squisitamente sistematico-espositiva.

Infatti può eventualmente parlarsi della prevalenza di una delle cause della dichiarazione di adottabilità sulle altre, ma mai della sua esclusività.

D'altronde ogni tipo di categorizzazione pare di per sé aprioristica, in quanto tende a restringere entro angusti schemi definitivi la realtà umana che è «ontologicamente» variegata e mutevole.

2. *Abbandono di minore privo di famiglia*

L'unica distinzione innegabilmente possibile è quella fra abbandono di minore che abbia una famiglia e quella di chi viceversa ne sia privo.

In quest'ultimo caso si tratterà di figlio di ignoti, la cui madre si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata nell'atto di nascita, o di orfano di entrambi i genitori che non abbia altri parenti⁴.

La situazione abbandonica fin dalla nascita del minore, ancorché con caratteristiche e modalità variegata, è quella presentatasi con maggior frequenza anche nei rilievi svolti preso il T.M. di Firenze⁵.

In tali casi sembra di poter affermare che la adozione sia fondata sul consenso reso esplicitamente dai genitori-rectius, più spesso, dalla sola madre, in quanto il padre è ignoto o comunque non figura - o desumibile da un comportamento sicuramente concludente, quale l'abbandono, pur troppo frequente, in ospedale.

Tali presupposti giustificano la constatata rapidità della relativa procedura: al fine di tutelare il diritto del minore ad avere una famiglia, anche se diversa da quella d'origine, i tempi fra la nascita del bambino ed il provvedimento di affidamento, se pur provvisorio, sono talmente brevi da non superare di regola una settimana⁶.

Vista comunque la drammaticità della situazione che generalmente sta alla base di tali scelte, sarebbe opportuno valutare se il consenso così prestato si sia scientemente formato, o non sia piuttosto il frutto della condizione di abbandono e di solitudine nella quale la madre, spesso minorenne, si è venuta a trovare.

Potrebbe pertanto auspicarsi una preventiva indagine sull'attività effettivamente svolta in questi casi dei servizi sociali in funzione di un'assistenza, non soltanto psicologica, a favore della donna durante la gravidanza.

A tale proposito si può segnalare come anche in sede di proposte di legge (più specificatamente, nel caso, proposta di legge n. 3945 di iniziativa dei deputati Vizzini ed altri) venga presa in considerazione tale situazione, prospettando, da un lato la possibilità per la donna in gravidanza di fare «istanza al Tribunale per i Minorenni dichiarandosi disposta a consentire la costituzione del rapporto di adozione», dall'altro una conferma del consenso stesso, anche implicita, desumibile dalla mancata

manifestazione di una volontà contraria nelle sei settimane successive alla nascita.

Con disposizione incomprensibilmente discriminatoria, peraltro, è prevista una sottoscrizione dell'istanza da parte del marito, ma non del padre non coniugato.

Al di là di ogni perplessità in merito, tuttavia, non risultano casi di ripensamento da parte dei genitori biologici: nè tramite un'eventuale richiesta di sospensione della procedura per provvedere al riconoscimento, nè attraverso l'opposizione al decreto di adottabilità, nonostante la relativa legittimazione ad agire venga loro concessa qualora provvedano al riconoscimento prima della decisione sull'opposizione medesima, in quanto «lo status di genitore naturale integra condizione dell'azione e, quindi, è sufficiente che sussista al momento di detta decisione (Cass. Civ. Sez. I, 30-10-1990 n. 10515, in GC, 1990, I, 2513).

Il che pare confermare il carattere in qualche modo consensuale di questo tipo di adozione.

La generale validità di questa affermazione non può ritenersi inficiata dall'unico caso riscontrato in cui il riconoscimento, ancorché tardivo, e la conseguente opposizione sono intervenuti, trattandosi però di situazione del tutto anomala, anche da un punto di vista squisitamente processuale.

Ci si riferisce qui alla tristemente nota vicenda, di cui si è occupata a lungo la stampa nazionale, del piccolo Dario, affrettatamente affidato in preadozione proprio dal T.M. di Firenze alla famiglia Luman⁷.

Per quanto concerne il merito della questione, tralasciando qualunque considerazione critica sulle anomalie processuali pure ivi riscontrate, si avrà modo di ritornarvi in sede di esame del concetto di forza maggiore di carattere transitorio.

3. Rilevanza del consenso di genitori all'adozione della casistica fiorentina

Molto più problematica per la varietà delle situazioni ad essa riconducibili, risulta essere la definizione dell'abbandono, quando una famiglia vi sia.

Anche qui sono ravvisabili casi in cui, almeno in una certa fase della procedura adottiva, si ha esplicita manifestazione del consenso da parte dei genitori all'adozione.

Si ritiene in proposito di poter aderire «in toto» a quell'impostazione dottrinale, che nell'interpretare in senso ripidamente oggettivo l'art. 8 della legge, impone comunque la valutazione concreta dello stato di abbandono che potrebbe non sussistere anche in quelle ipotesi in cui consenso espressamente vi sia stato⁸.

Nelle fattispecie esaminate le situazioni di vita del minore sono talmente pregiudizievoli anche agli occhi del genitore, da indurlo, in un atto di encomiabile, ancorché spesso temporaneo, altruismo, a ricercare una soluzione alternativa per il figlio.

Trattasi nella stragrande maggioranza dei casi di consenso manifestato ad assistenti sociali, il cui stesso intervento rappresenta un primo tentativo di soluzione richiesto dal genitore.

Tuttavia quello stesso genitore si ritroverà quasi sempre quale soggetto attivo della procedura di opposizione, benché le condizioni oggettive non siano mutate, a conferma dell'affermazione per cui «la pratica giudiziaria insegna che proprio nell'imminenza della dichiarazione dello stato di abbandono si assiste alla mobilitazione di genitori e parenti i quali d'un tratto rivelano disponibilità ad occuparsi del minore... e temono che alla famiglia di sangue egli venga rubato»⁹.

Solo in un caso la madre rimane coerentemente ancorata alla decisione presa.

Trattasi di vicenda connotata da particolari profili di degrado morale e familiare, in cui agli aspetti civilistici si intrecciano risvolti penalistici: si adombra infatti un rapporto incestuoso, frutto di violenza, da cui sarebbe nato il minore e sarà proprio l'autore della stessa violenza a portarlo avanti, per fortuna in modo infruttuoso, la procedura di opposizione¹⁰.

Interessanti notazioni a proposito del consenso nell'adozione è dato

leggere anche nelle carte processuali relative al caso di una bambina originariamente riconosciuta solo della madre, di nazionalità straniera, che aveva firmato un atto di consenso, negando successivamente di averne compreso il senso letterale.

Trovassi affermato nel ben argomentato ricorso in opposizione, che reca fra gli altri la firma di Proto Pisani, che «la dichiarazione di assenso all'adozione eventualmente prestata dal genitore naturale, va valutata con molta prudenza da parte del giudice e in ogni caso diviene irrilevante se al momento in cui il genitore è ascoltato dal magistrato egli manifesti il serio proposito di provvedere direttamente al mantenimento ed alla educazione del figlio, specie ove la serietà di tale proposito risulti oggettivamente comprovata dalla situazione ambientale in cui il minore andrebbe a vivere in relazione alla situazione nuova venutasi a creare».

Proprio tale mutato contesto ambientale, ivi compreso anche il riconoscimento da parte del padre, ha indotto i giudici ad accogliere il ricorso¹¹.

4. Brevi cenni al dibattito sul consenso all'adozione

A questo punto merita spendere qualche parola sull'ampio dibattito che da sempre impegna la dottrina circa il consenso dei genitori quale eventuale presupposto dell'adozione.

Le argomentazioni addotte dai fautori della soluzione «consensuale», senza alcuna pretesa di esaustività, vista la complessità del fondamento della stessa, possono ricondursi a tre direttrici essenziali.

In primo luogo si ritengono ormai superate le ragioni storiche che a suo tempo giustificarono la scelta del legislatore del 1967, puntualmente recepite dalla l. 184/83, di non dare alcun rilievo alla volontà dei genitori: non vi sarebbe più bisogno di una specifica tutela dell'interesse del minore, eventualmente anche contro la volontà dei suoi genitori, in quanto la mentalità ed il costume sono mutati al punto da rendere una preoccupazione in tal senso «decisamente eccessiva ed ultronea»¹².

D'altra parte la normativa vigente sul tema (art. 8) sembrerebbe in contrasto con l'art. 5 della convenzione di Strasburgo, rendendo il nostro Paese inadempiente agli obblighi comunitari assunti con la ratifica della stessa¹³.

Da un punto di vista sostanziale, infine, si fa leva sull'avvenuto superamento della tradizionale forma di consenso tipicamente contrattuale sulla quale era basata la vecchia adozione ordinaria prima della riforma del 1967.

Il consenso oggi deve essere visto espressione della personalità del soggetto nell'esercizio di quei diritti inviolabili che gli garantisce l'art. 2 della Costituzione, così come d'altro canto si è andato affermando nella legislazione civile speciale¹⁴.

Pertanto rappresenterebbe un'innegabile conquista di civiltà costringere il giudice a passare attraverso il vaglio prioritario del consenso, anziché mantenere l'adozione ancorata al solo presupposto oggettivo dello stato di abbandono.

L'opinione maggioritaria tuttavia va di contrario avviso e si fonda su un'argomentazione di tipo giuridico costituzionale, una di tipo giuridico-sostanziale ed una di tipo giuridico-sociale¹⁵.

In relazione al primo aspetto si dice cioè che quel diritto-dovere di mantenimento, educazione ed istruzione dei figli, sancito dall'art. 30 del-

la Costituzione, sarebbe ostativo di un'attribuzione di valenza pregnante al consenso dei genitori, essendo prioritario sempre e comunque l'interesse del minore ad essere assistito anche laddove il genitore stesso non abbia le necessarie capacità.

Questo stesso prioritario interesse del minore costituisce d'altronde anche il fondamento dell'argomentazione che è stata definita, poc'anzi, giuridico-sostanziale.

Infine, per quanto attiene al terzo profilo, si rilevano le carenze operative dei servizi sociali, inadeguati a gestire il consenso dei genitori, laddove invece dovrebbero garantire, attraverso interventi di sostegno, una maturazione cosciente e responsabile¹⁶.

5. Comportamenti commissivi come motivo della dichiarazione di adottabilità:

a) violenza fisica sul minore

Per comodità sistematica nella trattazione successiva si terrà conto della distinzione fra comportamenti omissivi e commissivi dei genitori, avendo riscontrato nella casistica esaminata situazioni riconducibili, se non esclusivamente, quantomeno con prevalenza, all'una o all'altra categorizzazione.

Può infatti affermarsi che lo stato di abbandono è rapportabile indifferentemente a conegni sia attivi che omissivi, essendo ormai sopita la vecchia diatriba circa la rilevanza esclusiva di questi ultimi: il tutto precisando, però, che la estrema permeabilità tra l'una e l'altra categoria, non ne consente una demarcazione netta¹⁷.

Quanto ai primi vengono in considerazione, innanzitutto, le varie forme di violenza esercitate sui minori, da quella fisica, a quella sessuale a quella morale. Emblematica a questo proposito è la vicenda di tre fratellini, dichiarati adottabili in momenti successivi dal T.M. di Firenze. Trattasi di un vero e proprio caso limite, particolarmente drammatico per le conseguenze anche fisiche sui minori stessi: uno dei tre viene addirittura ridotto in coma dalle percosse del padre, psichicamente labile, con improvvise e pericolose manifestazioni aggressive¹⁸.

In sede di ricorso in opposizione si arriva nondimeno ad affermare da parte del difensore che il sottrarre il bambino a tali genitori sarebbe un provvedimento sanzionatorio per gli stessi, contrariamente alle tendenze generali della giurisprudenza della Suprema Corte, cui peraltro – come avremo modo di approfondire in seguito – anche il T.M. di Firenze si uniforma.

Il T.M. e successivamente la stessa Corte di Appello, decidono in maniera che può sembrare particolarmente severa ad una lettura del tutto formale, ma certamente non lo è alla luce della vicenda: l'incapacità dei genitori a provvedere a qualsivoglia forma di assistenza morale e materiale per i minori rappresenta «un gravissimo pericolo per l'incolumità fi-

sica e psichica dei bambini, che, con incoscienza e leggerezza continuano a mettere al mondo, per noi vendicarsi nelle forme più distruttive della loro presenza avvertita come ingombrante e molesta».

In senso diametralmente opposto il T.M. di Firenze ha deciso in un caso in cui, nonostante i maltrattamenti operati dai genitori, gli stessi hanno dimostrato un fattivo interessamento al minore con concreti propositi di cambiamento di vita.

Il giudice in questa ipotesi, a dimostrazione di quanto sopra detto riguardo al carattere non sanzionatorio della dichiarazione di adottabilità, compie un'approfondita indagine sulle condizioni socio-economico-culturali dei genitori, al fine di dimostrare che le difficoltà da questi incontrate «abbrutirebbero» qualunque famiglia, ma non per questo sono «motivo per scinderla».

Si legge nella sentenza che accoglie il ricorso in opposizione: «Mai coscientemente e volontariamente i genitori hanno omesso di prestare alla prole assistenza morale e materiale».

Contestualmente però il T.M. si sente in dovere di richiamare i genitori alle proprie responsabilità, avvisandoli delle conseguenze civili e penali cui potrebbero andare incontro continuando nell'uso di mezzi di correzione inaccettabilmente incivili¹⁹.

Infatti i maltrattamenti per assumere rilevanza devono essere non il risultato di una situazione involontaria determinata da una causa di forza maggiore di carattere transitorio, bensì corrispondere ad una non mutevole caratterizzazione della personalità dei genitori^{19bis}.

Al di là di questi casi in cui la violenza fisica è il motivo principale che porta alla dichiarazione di adottabilità, tristemente frequenti sono le ipotesi in cui, in sede di esame clinico del minore, sottratto alla famiglia naturale per altre cause, vengono riscontrati ematomi e cicatrici, segno di pregresse violenze.

b) violenza all'interno del nucleo familiare

Talvolta la violenza, oltre che sui minori, si rivolge verso l'altro genitore, dando luogo così a situazioni di conflitto familiare che comunque sono gravemente pregiudizievoli per lo sviluppo della personalità del

bambino.

La casistica a questo proposito è molto ricca e purtroppo solo raramente siffatti maltrattamenti assurgono a rilevanza penalistica, vuoi per le condizioni di sudditanza psicologica in cui versa il coniuge più debole, vuoi per le deficienze culturali dell'intero nucleo familiare che inducono a non far conoscere all'esterno certe vicende.

Si tratta di considerazioni in qualche modo scontate in quanto le rare volte in cui esse viceversa assurgono, per così dire, agli onori della cronaca, sembrano così eclatanti da essere considerate eccezionali, mentre l'esame dei fascicoli processuali, dimostrando come l'emersione di siffatte problematiche sia assai spesso del tutto casuale, lascia intuire una loro frequenza assai maggiore²⁰.

Anche laddove la conflittualità fra i genitori viene risolta attraverso provvedimenti di separazione personale, non sempre ciò rappresenta la soluzione ottimale per una crescita equilibrata del minore.

È a proposito interessante notare come con impressionante frequenza si riscontri nell'indagine svolta presso il T.M. di Firenze la presenza di minori adottabili figli di genitori separati o divorziati²¹.

Ulteriore rilievo concerne poi il fatto che spesso un'opposizione presentata dal genitore originariamente non affidatario, finisce con l'essere accolta, con ciò ribaltando la decisione adottata dal Tribunale ordinario in sede di separazione riguardo all'affidamento stesso dei figli.

Non è sempre agevole stabilire se ciò dipenda da una mutata situazione di fatto oppure sia frutto di un'erronea – o, per meglio dire – poco approfondita valutazione del giudice civile.

Ciò avvalora innegabilmente le critiche date da tempo mosse alla mancanza di specializzazione del giudice ordinario in materia di separazione e di divorzio in presenza di figli minori, trattandosi, come pure è stato detto, de jure condito, della «più vistosa eccezione alla competenza civile del Tribunale minore»²².

Si ritiene peraltro di poter condividere in proposito la tesi che proprio per ovviare a tale mancanza di professionalità specifica del giudice ordinario, propone l'istituzione di un organo giudiziario «ad hoc», competente per tutti i procedimenti in materia di famiglia, ivi compresi, a maggior ragione, quelli che coinvolgono interessi dei minori. In questo senso sembrano muoversi due disegni di legge presentati nel corso della X Legislatura nei quali si prevede l'istituzione presso ogni Tribunale di

una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi ai minorenni e alla famiglia, ad eccezione di quelli di adozione (che vengono attribuiti alla competenza di una sezione specializzata distrettuale) e di quelli che rimangono nella sfera del giudice tutelare²³.

Nella relazione alla Camera dei Deputati è dato leggere: «Si ritiene opportuno assommare l'attuale competenza civile del tribunale per i minorenni con quella della sezione famiglia del Tribunale ordinario (laddove è stata istituita)...

Pur nella consapolezza della sostanziale differenza fra i rapporti puramente «minorili» e quelli più genericamente «familiari» o di tutela della persona adulta, occorre sottolineare alcuni aspetti comuni: netta prevalenza di profili personali su quelli patrimoniali..., esigenza di protezione della parte più debole, necessità di rapporti (per informazioni, controlli, ecc.) con i servizi sociali, opportunità della partecipazione alla decisione di esperti in materia extragiuridiche».

A quest'ultimo proposito è stato previsto che delle sezioni specializzate presso il Tribunale facciano parte tre o più giudici esperti e di quella distrettuale quattro o più.

c) violenza morale

Di violenza, ancorché in senso solamente morale, può parlarsi anche quando i genitori trasmettono ai figli valori inaccettabili, o direttamente, mediante l'esortazione – se non addirittura con la costrizione –, o indirettamente, con il proprio esempio di vita.

Premesso che la carenza di valori morali è sottesa a quasi tutte le situazioni di abbandono, in alcuni casi specifici è dato isolare tale fattore in modo da considerarlo determinante nella decisione del giudice minorile.

Trattasi di ipotesi in cui i minori vengono addirittura iniziati ad attività illecite o comunque ai margini della liceità: accattonaggio, menzogna, furto, ecc.²⁴.

In queste fattispecie si rende spesso necessario un difficile sforzo da parte del giudice, rivolto a comprendere realtà, ambienti, esperienze e culture diverse ed in qualche modo a giustificarle, sempre, naturalmente, fino al punto in cui il condizionamento ambientale non incide in modo

nocivo sullo sviluppo della personalità del minore.

Basta a tal proposito pensare alle collettività nomadi nelle quali il chiedere l'elemosina non è considerato assolutamente riprovevole, ma rappresenta un «modus vivendi».

La giurisprudenza di merito in tal ipotesi ritiene comunque sussistente la violazione dei doveri parentali anche quando il ceppo etnico di appartenenza, per cultura, tradizioni ed abitudini, assuma un comportamento da esso ritenuto non pregiudizievole e tuttavia tale da concretare grave inadempienza ai doveri parentali²⁵.

Nell'unico caso di nomadismo riscontrato nella giurisprudenza fiorentina, tuttavia, la tematica di cui sopra si intreccia con la valutazione delle carenze anche economiche della famiglia naturale del minore, nonché con la tematica del consenso, in quanto nella fattispecie sono i genitori stessi a chiedere l'affidamento a terzi del figlio e la sua successiva adozione²⁶.

Fortunatamente isolata e difficilmente catalogabile per le peculiarità del caso, è l'ipotesi, alla quale peraltro si è già fatto cenno, in cui la violenza si dirige nei confronti della figlia legittima, rendendola madre del minore del cui stato di abbandono si tratta^{26 bis}.

6. Comportamenti omissivi come motivo della dichiarazione di adottabilità:

a) patologie dei componenti il nucleo familiare

Passando ad esaminare i comportamenti che abbiamo definito omissivi, e sempre tenendo conto che si tratta di categorizzazione non netta, ma opportuna a soli fini espositivi, è conveniente distinguere a seconda che siano o meno riconducibili a patologie dei genitori o dei parenti in genere.

Particolarmente diffuso, in conformità del resto alla realtà sociale dei nostri tempi, è il caso in cui il disinteresse nei confronti dei figli sia dovuto allo stato di tossicodipendenza, o addirittura di sieropositività, di uno o di entrambi i genitori²⁷.

Significativo dello stato di conflittualità psicologica in cui versano questi soggetti, è la complessità e lunghezza della procedura: in 9 casi su 10 è stata presentata opposizione fondata su propositi di riscatto e di mutamento di vita, con susseguenti tentativi di reinserimento del bambino in via sperimentale nella propria famiglia, tutti peraltro miseramente naufragati in modo gravemente pregiudizievole per il nome stesso, il quale rimane troppo a lungo privo degli adeguati punti di riferimento cui avrebbe diritto.

In un caso si arriva addirittura al giudizio di Cassazione, malgrado il documentato fallimento di tutti i propositi di cambiamento formulati dalla madre: la S.C. cassa con rinvio, addebitando alla Corte d'Appello di Firenze di aver omesso di esercitare i necessari controlli sulle prospettive concrete di disintossicazione della donna, nonché sull'effettività e serietà dell'intenzione dell'attuale convivente di lei di instaurare una situazione familiare favorevole al minore.

Tuttavia tale presunta lacunosità di indagine, una volta colmata non comporta un mutamento di prognosi da parte della Corte di Appello di Bologna, investita del rinvio.

Molte volte la prassi dimostra, cioè, come il minore venga visto dai genitori, e talvolta dallo stesso giudice, quale strumento per il recupero di condizioni di vita normali^{27 bis}.

Ovviamente non si vuole con ciò certo asserire l'automacità del col-

legamento fra tossicodipendenza dei genitori e stato di abbandono, dovendosi semmai in tali casi incentivare le attività di sostegno da parte dei servizi sociali, al fine di «rieducare» la famiglia ad una capacità di programmazione di vita per sé e per il minore.

Tuttavia si perde presumibilmente di vista il prioritario interesse di quest'ultimo qualora tali tentativi si protraggano eccessivamente nel tempo, sacrificandolo «in relazione a considerazioni attinenti all'esigenza di promuovere il riscatto individuale e sociale dei genitori responsabili della situazione di abbandono»²⁸.

In quest'ultimo senso sembra muoversi il T.M. di Firenze in un procedimento ancora «in itinere» al momento dell'indagine «sul campo», in cui al continuo peggioramento delle condizioni dei genitori naturali fa seguito un reiterarsi di tentativi di reinserimento del minore, culminanti nella sospensione della procedura adottiva in quanto, sulla base di una relazione del CEIS, «il lavoro di quest'ultimo potrebbe essere seriamente compromesso da una definitiva dichiarazione di adottabilità»²⁹.

In generale da tale contesto giurisprudenziale può ricavarsi la tendenza, d'altro canto comune ad altri giudici di merito, a basare la valutazione dell'abbandono in caso di genitori tossicodipendenti più su un giudizio di prognosi che di diagnosi³⁰.

Altra patologia riscontrata è l'etilismo cronico (3 casi) nonché, in percentuale assai maggiore, l'anomalia psichica.

Non sempre si tratta di situazioni facilmente riconducibili a nosologie clinicamente definite, ravvisandosi piuttosto alterazioni della psiche, risolvendosi in irregolarità del carattere o disturbi della personalità comunque pregiudizievoli per il minore³¹.

Pur mancando una vera e propria consulenza tecnica disposta dal giudice nel corso della procedura, l'anamnesi medica fornita dai servizi sociali, che costituiscono il tramite ordinario fra il T.M. e la realtà e dai quali normalmente parte la segnalazione dello stato di abbandono, documenta ampiamente la sussistenza di tali patologie, - rectius, spesso, anomalie-psichiche.

In altri casi vengono in rilievo infermità fisiche più o meno gravi dei genitori naturali: trattasi di invalidità a seguito di intervento chirurgico di asportazione di ascesso cerebrale cronico-frontale, di grave carcinoma che porterà alla morte della madre, di sordomutismo, di cecità³².

Tuttavia di norma qualunque forma di patologia di per sé può rite-

nersi inidonea a rivelare una situazione di abbandono, se non accompagnata da altri indici che segnalino il disinteresse o comunque l'incapacità concreta di provvedere al minore stesso³³.

Questa tendenza, in sede di giurisprudenza di merito, si è spinta fino a non ritenere sussistente lo stato di abbandono in caso di madre affetta da tetraplegia spastica, con incapacità di camminare, gravi limitazioni nell'uso degli arti superiori e nella capacità di espressione verbale, quando a tali gravi anomalie possa sopperirsi mediante adeguati sostegni dei servizi sociali^{33 bis}.

Persino in caso di detenzione del o dei genitori, situazione anch'essa in qualche modo qualificabile come patologica, il T.M. di Firenze si attiene al criterio ermeneutico sopra evidenziato: la reclusione di per sé costituisce causa di forza maggiore di carattere transitorio; viceversa, unita ad altri fattori, quali la pretestuosità dell'interessamento verso il figlio, può comportare la declaratoria dello stato di adottabilità³⁴.

Ciò che conta, dunque, non è la volontarietà o meno dello stato di detenzione – e questo pur ammettendo, conformemente a certa giurisprudenza di merito, che lo si possa considerare involontario, anziché imputabile al soggetto a titolo di «*actio libera in causa*» –, bensì la sua durata, e, pertanto, la sua idoneità ad impedire le cure parentali³⁵.

Da quanto finora detto risulta come il D.M. di Firenze, conformemente del resto, all'orientamento costante di dottrina e giurisprudenza, non consideri mai la dichiarazione di adottabilità quale provvedimento a carattere sanzionatorio per i genitori.

Il già rilevato carattere oggettivo dello stato di abbandono comporta infatti quali imprescindibili corollari, l'influenza da un lato della condotta riprovevole, ed al limite anche illegale, dei genitori, dall'altro della sussistenza di un vero e proprio «*animus derelinquendi*» al fine di tutelare il preminente interesse dei minori ad un sano e normale sviluppo della propria personalità fisica e psichica³⁶.

b) incapacità in soggetti normali

Laddove la situazione abbandonica non rappresenti la conseguenza delle suindicate patologie, si riscontrano ipotesi in cui i genitori hanno dimostrato semplicemente una tendenza a strutturare la propria vita pre-

scindendo dalle esigenze dei figli ed una incapacità di formulare qualsiasi strategia complessiva per la loro vita futura e tanto meno di individuare validi programmi educativi per i minori³⁷.

Nell'unico concetto di «incapacità di organizzarsi anche in funzione della prole» vengono a convergere i comportamenti e le situazioni più disparate: fattori ambientali sfavorevoli, quali carenze abitative o abitazioni comunque pericolose, insalubri, fatiscenti; condizioni economiche più che modeste, al limite o magari sotto il limite della sopravvivenza; mancanza di scolarizzazione del minore; disinteresse per l'igiene e la pulizia dell'ambiente in cui vive oltre che della sua persona.

Senza pretesa di esaustività trattasi di una carrellata di situazioni riscontrate tutte presso il T.M. di Firenze o in via autonoma o miste fra di loro o in concorrenza anche con altri fattori.

Essendo questi casi in cui la valutazione dello stato di abbandono richiede una maggiore discrezionalità da parte del Giudice, in quanto non legata ad un prevalente elemento determinante, ma presupponente una considerazione globale delle condizioni di vita del minore, occorre che l'accertamento della capacità genitoriale abbia carattere di relatività: deve essere cioè tanto scarsa da compromettere il normale sviluppo del bambino, «non essendo sufficiente che essa non sia così alta da assicurargli la migliore educazione possibile, o comunque, un'educazione scevra da qualsiasi difetto»³⁸.

Occorre dunque accertare quali siano le prestazioni di regola godute da un minore di quell'età e di quelle condizioni socio-economiche, tenendo conto di un livello normale di cure, con giudizio comparatistico alieno da ogni valutazione di «tipo lato sensu» «classista»³⁹.

c) comportamenti deleganti

Non vale, d'altro canto, ad escludere lo stato di abbandono il fatto che il minore abbia la necessaria cura ed assistenza da parte di terzi estranei a cui sia stato affidato in maniera non temporanea, qualora questo comportamento denoti una abdicazione e conseguente delega dei poteri-doveri genitoriali⁴⁰.

Infatti per l'art. 8/2 possono trovarsi in stato di abbandono anche i minori che siano convenientemente assistiti da persone estranee alla famiglia.

Ci si riferisce qui infatti sia ai casi in cui sia stato disposto un affidamento familiare nel senso tecnico del termine (artt. 2 e 5 l'adozione); sia, estensivamente ai casi di affidamento fiduciario, da parte degli istituti di assistenza o da parte degli stessi genitori.

Il T.M. di Firenze in questi, come l'altro canto nei veri e propri episodi di istituzionalizzazione, tiene conto ai fini della valutazione della sussistenza dello stato di abbandono di una serie di fattori: la durata del comportamento delegante, l'eventuale transitorietà della sua causa, la sussistenza di rapporti significativi con il minore, l'atteggiamento di quest'ultimo rispetto alle figure genitoriali, nonché agli effetti prodotti sullo stesso dalla visita dei parenti.

Sono queste ipotesi in cui assume particolare rilievo la volontà del minore, che, se inserito presso altra famiglia, spesso desidera di legalizzare la propria posizione: e tale desiderio, se non costituisce fattore esclusivo della decisione del giudice, ne rappresenta comunque un elemento determinante⁴¹. Interessanti rilievi è dato trarre dalla decisione 25-6-1984 del T.M. di Firenze, dove nella decisione di accoglimento del ricorso presentato dalla madre, testualmente si legge: «Le necessarie cautele nel valutare la volontà di un minore, che non può evidentemente essere reso esclusivo arbitro di una situazione così delicata e coinvolgente interessi così ampi», comportano che essa «vada comunque filtrata attraverso il principio generale di cui all'art. 1-1-184/83, ove si qualifica un preciso diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia, e quindi, un preciso diritto-dovere di allevare, accudire, educare il minore nel proprio seno»⁴².

Ovviamente oltre che la volontà del minore, decisivo in questo, come del resto in tutti gli altri casi, è la valutazione del pregiudizio che egli viene a subire dalla situazione nella quale si trova a vivere, e che rende ancora più pressante l'esigenza di valutare altri fattori, quali l'età e le reazioni della sua personalità di fronte alla condizione di abbandono.

Frequentemente, infatti, nelle fattispecie esaminate è dato riscontrare ritardi nella crescita psico-fisica del bambino, anoressia abbandonica, ipomobilità, difficoltà di apprendimento e di socializzazione, abulia e blocchi emotivi in genere.

I minori che vivono queste dolorose vicende sono cioè assai spesso, se non propriamente malati, sicuramente soggetti definibili, se è lecito il termine, come «difficili».

7. Ipotesi di famiglia con più minori

Circa l'ipotesi in cui sono venute in esame famiglie con più minori, due sono le problematiche che brevemente meritano di essere affrontate: l'incidenza dell'esperienza già subita da altri fratelli sulla decisione del T.M. di dichiarare l'adottabilità e l'eventuale diversità di trattamento tra gli stessi da parte dei familiari⁴³.

La prognosi di potenziale lesività dello sviluppo del minore è più facile, e quindi più celere la relativa procedura, laddove la stessa esperienza sia stata già vissuta da altri fratelli, oppure siano provati gli effetti negativi della situazione abbandonica su questi ultimi.

Spesso infatti nelle motivazioni delle sentenze del T.M. di Firenze è dato leggere riferimenti alle precedenti istituzionalizzazioni o adozioni di altri figli, nonché alle difficoltà sociali che questi, una volta cresciuti, si sono trovati ad affrontare, trattandosi di disoccupati, che per lo più vivono di espedienti e sono già pluripregiudicati⁴⁴.

Circa l'ipotesi segnalata dalla dottrina come rara, ma non impossibile, di sussistenza di stato di abbandono nei confronti di un foglio piuttosto che di un altro, un esempio è dato riscontrare anche presso il T.M. di Firenze: nel caso conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello del 30-9-1989, si motiva sulla base del vero e proprio rifiuto della bimba, non legato alle addotte difficoltà economiche, come comprovato dal fatto che il di lei fratellino è sempre stato ben inserito nel nucleo familiare e nei suoi confronti non è mai stato adottato alcun provvedimento da parte del T.M.⁴⁵.

8. Abbandono di minore affidato dal T.M. ad altra famiglia

Può addirittura accadere che il minore, affidato ad altra famiglia dal T.M., subisca un ulteriore abbandono, ovviamente con grave pregiudizio per la sua personalità.

Trattasi di ipotesi fortunatamente rare, che non per questo esimino dal compiere alcune riflessioni critiche circa il fatto che le coppie affidatarie son quasi sempre le stesse che hanno presentato domanda di adozione e che, quindi, anche a livello psicologico, hanno aspettative tutt'affatto diverse rispetto a quelle presupposte dalla «ratio» dell'istituto in questione: in un caso il semplice albinismo oculare del minore ha indotto gli affidatari a chiedere la revoca del relativo provvedimento, adottato a solo un giorno dalla nascita; in un altro, ancor più drammatico, il bimbo si vede confermato un affidamento volontariamente disposto dalla madre naturale a famiglia che poi risulterà averlo sottoposto ad ogni genere di angherie⁴⁶.

9. I parenti tenuti a provvedere al minore

Nell'esame della situazione di abbandono, si è finora fatto riferimento esclusivamente ai genitori del minore; tuttavia la legge prevede, con disposizione non aliena da polemiche dottrinali, che possa valutarsi la sussistenza di un adeguato rapporto con altri parenti al fine di evitare la declaratoria dello stato di adottabilità.

Ciò è indubbiamente conforme allo spirito della legge 184/83 che tende a garantire il diritto del minore ad essere educato all'interno della propria famiglia⁴⁷.

Un primo problema di ordine concerne, semmai, l'esatto significato da attribuire alla dizione «parenti tenuti a provvedere al minore».

La dottrina pressoché unanime ritiene che tali non siano i soggetti tenuti agli alimenti ex art. 433 c.c., bensì i parenti entro il quarto grado ai quali, del resto, fa più volte riferimento la stessa legge 184/83 in diverse disposizioni (artt. 9, 11, 12, 13, 15)⁴⁸.

Nello stesso senso si muove d'altronde la giurisprudenza di merito, ivi compresa quella del T.M. di Firenze: non sussiste stato di abbandono laddove il minore sia adeguatamente assistito, sia sotto il profilo materiale che sotto quello morale e spirituale, da parenti entro il quarto grado, benché non tenuti agli alimenti⁴⁹.

È diretto corollario di quanto sopra che siffatti parenti debbano essere preventivamente sentiti in sede di declaratoria dello stato di abbandono soltanto ove esista in legame affettivo che presenti manifestazioni di assistenza e di interesse verso il minore.

Quando, pertanto, proprio questa mancata audizione costituisca di per sé sola motivo di doglianza in sede di opposizione, la decisione del T.M. non può che essere di rigetto: non esiste un vizio processuale in tal senso, ma occorre scendere nel merito per accertare se quei parenti, che pure non dovevano essere necessariamente sentiti in fase camerale, sono in grado, in quanto hanno o comunque dimostrato di voler instaurare quei rapporti significativi in origine inesistenti, di supplire alla situazione di abbandono^{49 bis}.

Ovviamente anche in relazione ai parenti, così come per i genitori, dovrà cioè essere valutata concretamente dal giudice l'adeguatezza ed idoneità dell'assistenza dagli stessi fornita al minore.

10. La forza maggiore di carattere transitorio

Una novità introdotta dalla legge 184/83 consiste nell'aver individuato quale requisito della forza maggiore che esclude lo stato di abbandono, il carattere della transitorietà.

Il concetto di forza maggiore, mutuato dal diritto penale, viene tradizionalmente identificato in un «fattore irresistibile ed esterno al soggetto» ontologicamente accidentale e transeunte⁵⁰.

L'esistenza di questa sorta di scriminante del comportamento abbandonico dei genitori, comporta che ad essa si faccia ricorso prevalentemente per fondare le opposizioni allo stato di adottabilità.

Per la verità i motivi sui quali vengono basati i relativi ricorsi, possono ricondursi a due filoni fondamentali: o viene fatta valere l'eccezionalità delle circostanze poste a base della decisione del giudice nel decreto di adottabilità, asserendone la transitorietà ed il conseguenziale superamento al momento dell'opposizione stessa; oppure, con motivazioni solo formalmente diverse, si parla di un mutamento della situazione di fatto che aveva comportato la declaratoria dello stato di abbandono.

Non sempre infatti è agevole distinguere nettamente le une dalle altre ipotesi, poiché la nozione di transitorietà della forza maggiore spesso sfuma nel superamento della stessa dovuta a sopravvenienze di fatto: il problema, comunque, è più teorico che pratico, dato che ciò che conta ai fini dell'accoglimento del ricorso è la situazione concretamente esistente al momento della decisione del giudice sull'opposizione, al quale può essere radicalmente mutata rispetto al momento dell'accertamento della situazione abbandonica⁵¹. Il che si inserisce in una più generale tendenza, seguita in maniera pressoché unanime dalla Suprema Corte e fatta propria dalla giurisprudenza di merito fiorentina, in forza della quale «i mutamenti radicali e decisivi che siano sopravvenuti anche nel corso del giudizio di opposizione giustificano la revoca del decreto di adottabilità in quanto evidenziano il carattere meramente transitorio dello stato di abbandono»^{51 bis}.

Dunque le stesse situazioni di fatto sono ricondotte di volta in volta o alla transitorietà originaria del fattore esterno che ha determinato l'abbandono, o a sopravvenienze successive che ne hanno consentito il superamento. Trattasi di scelta per così dire «effettuata in sede di redazione

del ricorso, così come del resto in sede di stesura dei motivi della sentenza.

Volendo esemplificare, le fattispecie ricondotte dal T.M. di Firenze alla nozione di forza maggiore di carattere transitorio, sono più specificamente ipotesi di detenzione, malattie mentali, carenza di adeguati mezzi economici, conflittualità tra i componenti il nucleo familiare di origine del minore⁵².

Una particolare ipotesi di transitorietà della forza maggiore è stata ravvisata dalla Corte d'Appello di Firenze nella già citata vicenda del piccolo Dario Luman, in quanto la si è collegata non tanto alla vera e propria mancanza di assistenza morale e materiale che aveva determinato la declaratoria dello stato di abbandono, bensì al ritardo nel riconoscimento del minore⁵³.

Nella fattispecie il genitore naturale non aveva appreso subito della nascita del bambino ed aveva poi incontrato una serie di difficoltà burocratiche per il tempestivo riconoscimento.

Assai opportunamente la Cassazione, investita del problema, ha riportato il concetto di forza maggiore entro il suo alveo naturale, ritenendo di conseguenza nella fattispecie ultroneo ogni riferimento allo stesso.

Infatti «in tale ipotesi si configura piuttosto un'insussistenza radicale dello stato di abbandono da parte di quel genitore» che non sappia di essere padre «in quanto gli sia stata celata la venuta al mondo del proprio figlio, e gli sia stato anzi comunicato che quel figlio non sarà mai messo al mondo», versandosi quindi al di fuori dell'ambito di operatività dell'istituto dell'adozione⁵⁴.

11. Il rifiuto del sostegno dei Servizi Sociali

Un'esegesi puntuale dell'art. 8 della l. 1184/83 impone a questo punto un breve cenno circa l'eccezionale inoperatività della forza maggiore di carattere transitorio quale conseguenza del rifiuto, ritenuto ingiustificato dal Giudice, delle misure di sostegno offerte dai servizi locali.

Assai opportunamente la dottrina a questo proposito rileva le difficoltà dell'interprete in sede di precisazione dell'esatta portata della norma, non essendo ben chiara, da un lato, la tipologia degli interventi di supporto esterno capaci di escludere la situazione abbandonica, dall'altro, quali modalità del rifiuto espresso dalla famiglia di origine del minore, rendano lo stesso, in qualche modo, inescusabile agli occhi del giudicante⁵⁵.

Tale previsione legislativa accentua ancor di più l'importanza del già fondamentale ruolo svolto dai servizi sociali all'interno della procedura di adottabilità, sia nella fase iniziale di segnalazione delle situazioni a rischio, sia in sede camerale.

Infatti, ipotizzando la possibilità di intervento, per così dire «ab origine», capace di eliminare sul nascere i presupposti dello stato di abbandono, ne esalta la funzione di supporto, atta a prevenire un eccessivo smembramento della famiglia naturale.

L'indagine «sul campo», per la tipologia delle carte processuali esaminate, ben poco consente di dire circa l'effettiva pregnanza dell'attività svolta dai servizi sociali stessi: tuttavia, la costante della loro partecipazione ai procedimenti adottivi, rende auspicabile un loro potenziamento, ma anche, una maggiore responsabilizzazione, rappresentando spesso l'unico strumento di conoscenza dei fatti che ha a disposizione il Giudice.

Nella casistica fiorentina, il rifiuto dei sostegni offerti dai servizi sociali costituisce spesso una sorta di supporto probatorio della decisione presa dal giudice, sia in sede di declaratoria dello stato di abbandono, sia in sede di decisione dell'eventuale ricorso in opposizione.

È stato riscontrato un caso in cui tuttavia la Corte d'Appello di Firenze, nel rigettare le motivazioni addotte per sostenere la transitorietà della situazione abbandonica, testualmente ha affermato che «il rifiuto dell'aiuto dei servizi sociali esclude ex legge la sussistenza di cause di forza maggiore»⁵⁶.

Per completezza espositiva un breve cenno merita di esser fatto a quali siano le categorie di soggetti che in concreto hanno proposto opposizione nei casi esaminati.

In una sorta di scala gerarchica, a parte il caso normale della madre, frequenti sono le ipotesi di opposizione solo paterna, indi dei genitori congiuntamente; più rari i ricorsi da parte dei nonni (8 casi), degli zii (3 casi), dei prozii (1 caso) e, singolarmente, della sorella (1 caso).

Per concludere, se è lecita una considerazione di carattere non squisitamente giuridico, è stata riscontrata una scarsa attenzione dei legali in sede di redazione dei ricorsi, spesso fondati sui motivazioni generiche, frettolose, che non consentono un'adeguata ricostruzione della realtà umana, spesso drammatica, che sta alla base degli stessi.

NOTE

- 1) Già durante i lavori preparatori della legge n. 431/67 si era proposto di specificare la clausola generale dell'abbandono, individuando precise categorie di minori adottabili o comunque una casistica di situazioni.
Il problema fu riproposto anche prima della riforma del '83, ma identica fu l'opzione del legislatore nonostante i molteplici spunti contenuti nei disegni di legge (cfr. art. 15 d.l. senatore Benedetti ed altri; art. 9 d.l. senatore Cipellini ed altri; art. 8 d.l. senatore De Carolis ed altri).
- 2) D'altro canto, in senso conforme, vedi la dottrina pressoché unanime: A. Finocchiaro - M. Finocchiaro, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori* (Commento teorico-pratico alla legge 4 maggio 1983 n. 184), Giuffrè, Milano, 1983, p. 99; P. Ubaldo, *Commento all'art. 8, in La nuova legge sull'adozione, legge 4 maggio 1983 n. 184*. Commentario a cura di Franchi ed altri, Cedam, Padova, 1985, p. 55; nonché da ultimo M. Dogliotti - S. Boccaccio, *La situazione di abbandono nell'adozione. Orientamenti giurisprudenziali e dottrinali*, in Riv. Trim. dir. proc. civ. 1992, I, con ampia nota di rinvio.
- 3) In tal senso cfr. l. 17-07-1890 n. 6972 sull'assistenza ai poveri; l. 18-07-1904 n. 390; artt. 55 lett. a) e b), 256 R.D. 1-01-1905 n. 12 che distingue per la prima volta minori materialmente e moralmente abbandonati; R.D. 10-12-1925 n. 2277 sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia; R.D. 24-12-1934 n. 2316, T.U. sulla materia, ancora in parte vigente, nonché R.D.L. 8-05-1927 n. 798 sulle funzioni degli enti locali nell'assistenza ai minori, laddove si parla di «fanciulli illegittimi abbandonati od esposti all'abbandono»; art. 403 c.c. ove si parla di «...minore moralmente o materialmente abbandonato».
- 4) In M. Dogliotti - S. Boccaccio loc. cit., trovasi anche riferimento all'ormai sopita dialettica dottrinale circa l'adottabilità di minore istituito erede di un cospicuo lascito. Assai opportunamente infatti vi si legge che «le ragioni astratte del nome della famiglia devono cedere di fronte all'esigenza di sviluppo della personalità del minore, in una nuova famiglia».
- 5) Trattasi di 19 casi sui 42 esaminati.
- 6) Il tempo intercorrente fra la data di nascita del minore e l'emanazione del decreto di adottabilità è inferiore a tre mesi in 16 casi.
La relativa maggior lentezza della procedura negli altri casi è dovuta in genere al suo coincidere con il periodo estivo.
- 7) Per una ricostruzione anche cronologica della vicenda S. G. MERLI, nota a Cass., Sez. I, 28-03-91 n. 3353, in FI, 1992, I, 500, nonché V. SANTARSIERE, *L'inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima in GC, 1990, I, 821* a commento del provvedimento della Corte App. Firenze, sez. min., 3-02-1990, altra tappa del processo in esame.

- 8) In tal senso cfr. A. Finocchiaro - M. Finocchiaro, op. cit., p. 115 e segg. M. Dogliotti - S. Boccaccio, op. cit., p. 197. In giurisprudenza, nel senso di una verifica concreta delle circostanze che hanno determinato il genitore a consentire all'adozione, cfr. Cass. 25-03-75 n. 1162, in GC, Rep., 1975, Voce Adozione, 25; Cass. 7-10-82 n. 4848, in GC, Mass., 1982, 1753.
- 9) Cfr. Trib. min. Roma 1-07-86, in DFP, 1986, p. 1121.
- 10) Cfr. in proposito decreto T.M. Firenze 3-03-86 e relativa sentenza 15-07-86, per altri casi di consenso all'adozione cfr. anche decreto T.M. Firenze 23-10-87 (qui la madre naturale fugge di casa, prima di richiedere l'adozione del figlio).
- 11) Queste le tappe salienti della relativa procedura: in data 6-20 giugno 1983 viene emanato il primo decreto di adottabilità; il 25 luglio 1983 viene presentata opposizione congiunta da parte dei genitori, essendo nel frattempo ricomparso l'uomo indicato come padre naturale della minore, facendo leva sulla mancata audizione della madre per irregolarità della notifica; in data 19-30 settembre 1983 si ha declaratoria di nullità del decreto, ove si trova affermata, sia pure «incidenter tantum», la sua validità del consenso reso non di fronte al giudice. Il vero motivo rimane tuttavia la mancata audizione della madre.
In data 19-31 marzo 1984 viene nuovamente di chiarato lo stato di adottabilità con conseguente apertura di ulteriore procedura di opposizione, conclusasi con l'accoglimento mediante sentenza del 25 giugno 1984.
- 12) In tal senso, testualmente, cfr. F.D. Busnelli, *Commento all'art. 1 1-4/5/1983 n. 184*, in *La nuova legge sull'adozione*, op. cit., p. 12.
- 13) Per un ampio sviluppo della tesi di cui sopra, con puntuale esegesi del citato articolo 5 della Convenzione ed interessanti rilievi comparatistici, cfr. F.D. Busnelli, *Il consenso del genitore naturale all'adozione, in Affidamento e adozione verso la riforma. Atti del Seminario tenutosi a Lucca il 13 aprile 1991, in Quaderni del Centro Nazionale del Volontariato, Nuova Grafica Lucchese*, p. 17 e segg., ove si definisce tale posizione del nostro ordinamento nei confronti delle soluzioni adottate dagli altri Paesi europei come «ingessamento municipalistico».
- 14) Basti pensare all'art. 1, 5° comma, siccome riprodotto dall'art. 3, 5° comma, legge n. 833/78, della legge n. 180/78 che parla di «iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato»; nonché all'art. 5, 1° comma della legge n. 194/78 recante «norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza», dove, tra i compiti dei consultori e delle strutture socio-sanitarie, vi è anche quello di «esaminare con la donna e con il padre del concepito, ove la donna lo consenta, nel pieno rispetto della dignità e riservatezza della donna e della persona indicata come il padre del concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti».
- 15) Cfr. M. Dogliotti - S. Boccaccio, op. cit., p. 198; F. Uccella, *Il diritto del minore all'educazione nell'ambito della propria famiglia. Disciplina ordinaria e norme sui diritti dell'uomo*, in GI, 1987, IV° p. 249 e segg.; G. Manera, *L'abbandono come violazione*

del diritto del minore all'educazione, in *Nuovo dir.*, 1987 p. 26 e segg.; G. Tamburrino: La filiazione, Torino 1984, p. 254, ove si legge come per famiglia del minore «si deve intendere sia quella biologica che quella adottiva». In giurisprudenza cfr. Cass. 3-10-1986 n. 5852 in *FI, Rep.*, 1986, voce adozione n. 84; nonché Cass. 15-11-1985 n. 5607, in *DPR*, 1985 p. 90, dove in famiglia d'origine viene ritenuta «ambiente naturale» per lo sviluppo del minore, preferibile però solo fino a prova sicura del contrario.

- 16) Tutti i riferimenti a nome di legge su cui fanno leva le argomentazioni prospettate, si sono prestate a letture di senso diametralmente opposto, a sostegno ora dell'una, ora dell'altra tesi.

Emblematica a proposito, oltre al dibattito sull'interpretazione dei principi costituzionali, è la diversa lettura del rapporto regola-eccezione in materia di consenso nell'art. 5 della Convenzione di Strasburgo. Di segno avverso rispetto alla tesi sviluppata nel testo cfr. M. Dogliotti - S. Boccaccio, *op. cit.*, p. 199.

- 17) Rilevavano infatti A. Finocchiaro - M. Finocchiaro, *op. cit.*, p. 105, in sede di prima esegesi dell'art. 8 l. 184/83, che «il comportamento commissivo non assume rilevanza di per sé stesso, ma solo, in quanto sia indice di profonde carenze assistenziali». Nello stesso senso cfr. M. Bessone - G. Ferrando, *Adozione speciale*, in *Noviss. Dig. It.*, Appendice I, Torino, p. 95. In senso conforme al testo cfr. invece L. Sacchetti, *Adozione e affidamento dei minori. Commento alla nuova legge 4 maggio 1983 n. 184*, Maggioli editore, 1983, p. 61; M. Dogliotti - S. Boccaccio, *op. cit.*, p. 204; Billi, *Adozione speciale: concetto di stato di abbandono e causa di forza maggiore negli orientamenti della giurisprudenza*, in *G. Merito* 1977, p. 207 e segg.; G. Manera, *L'Adozione e l'affidamento familiare*, Napoli, 1983, p. 60.

- 18) Lo stato di adottabilità viene dichiarato con decreto T.M. Firenze del 4 marzo 1988 per due dei minori. A conferma dell'estrema pretestuosità dei motivi addotti dai genitori, solo contro questo decreto viene proposta opposizione, nel corso della quale gli stessi arrivano addirittura a prospettare una sorta di «baratto» fra il terzo figlio, per il quale non hanno alcun interesse e gli altri due. La sentenza di rigetto del T.M. Firenze è del 3-6-1988, confermata in appello in 26-4-1989.

- 19) Sentenza T.M. Firenze 17-6-1985.

- 19 bis) Cfr. Cass. civ. sez. I, 25-6-1990, n. 6423, in *GC, Mass.*, 1990, Fasc. 6, ma anche T.M. Firenze 13-6-1989.

- 20) Su sette casi di conflitti fra componenti il nucleo familiare in cui il minore vive, soltanto in uno il padre viene imputato del reato di cui agli artt. 56 e 610 c.p. per aver tentato di impedire alla moglie di denunciare le lesioni subite.

- 21) Trattasi di n. 9 casi.

- 22) Cfr. M. Dogliotti, *L'interesse dei figli nella separazione (a proposito di una ricerca interdisciplinare)*, in *DFP*, 1990, n. 3, p. 221 e segg.

- 23) Cfr. Proposta di legge n. 1671, X Legislatura, di iniziativa di deputati Cappiello ed al-

tri e Disegno di legge n. 207, X Legislatura, di iniziativa dei Senatori Marinucci ed altri.

Sulla questione nel senso di istituire un Tribunale per i minori e la famiglia, territorialmente decentrato in ogni capoluogo di provincia, che assuma tutte le competenze attuali del T.M. e del giudice tutelare, alle quali andrebbe aggiunta la cognizione delle cause di separazione e di divorzio delle cause di separazione e di divorzio di coniugi con figli minori, cfr. G. Battistacci, *Competenze e riti di un organo giurisdizionale per i minori e per la famiglia*, in un nuovo giudice per la famiglia, *Atti del Convegno di Lucca*, 24-26 ottobre 1975, Lucca, 1977, p. 172 e segg.

Nel senso invece dell'istituzione di un organo monocratico ed onorario (c.d. giudice di pace), direttamente o indirettamente espresso dalla comunità locale, necessariamente investito di alcune competenze relative a questioni familiari e minorili, cfr. Monteverde..., *Attribuzioni del giudice ordinario e del giudice minorile*, in materia di affidamento dei figli dei coniugi separati: problemi interpretativi e prospettive di riforma, in *DFP*, 1981, p. 1169; Idem, *Appunti sul tema della riforma delle strutture giudiziarie minorili*, in *Esperienze di rieducazione*, 1977, fasc. 2, p. 66 e segg.

- 24) Cfr. decreti T.M. Firenze 29-03-1985 e 29-08-1984. In giurisprudenza cfr. altresì T.M. Palermo 3-03-1972, in *DFP*, 1973, p. 392, in un caso in cui i minori venivano impiegati coattivamente nell'accattonaggio o nella prostituzione, con nota di I. Baviera..., *Accattonaggio, stato di adottabilità e opposizione dei parenti*.

- 25) In tal senso cfr. App. Torino 5-04-1990, in *DFP*, 1990, p. 465, ove trattavasi in concreto del gruppo nomade dei Rom Khorakhanè.

- 26) Cfr. decreto T.M. Firenze 13-10-1990.

- 26 bis) Cfr. T.M. Firenze decreto 3-03-1986, citato sub nota 10.

- 27) Trattasi di numero 8 fascicoli, di cui uno merito di essere segnalato per la particolare drammaticità delle conseguenze sul minore stesso: il piccolo nasce infatti sieropositivo, nonché affetto da sindrome da astinenza.

- 27 bis) Lo stato di adottabilità veniva dichiarato in data 3-03-1986; dopo una serie di udienze, alle quali peraltro spesso la madre opponente neppure presenzia, si addiuvine al rigetto del relativo ricorso in data 6-06-1986.

Presentato appello, la sentenza viene confermata in data 29-11-1986.

La Cassazione deciderà nel senso del testo con sentenza n. 1266/88.

- 28) Cfr. Cass. 9-07-1977 n. 3066, in *GC, Rep.*, 1977, voce adozione, n. 20. Ancorché in questa sentenza ci si riferisca all'incapacità organizzativa dei genitori, pur non legata a fattori patologici, sembra di poter conferire a tali affermazioni valenza generale; Cfr. anche T.M. Milano 4-05-1977, in *DFP*, p. 1231, ove si legge che non può restituirsi il minore alla famiglia al solo scopo di tentare «un esperimento di medicina e cura» a favore della madre del minore.

In dottrina, nel senso che l'interesse del minore vada temperato in funzione della reversibilità della situazione e della possibilità di un recupero dei genitori in tempi ragionevoli e tali da non aggravare ulteriormente la situazione dello stesso cfr. A.

Finocchiaro - M. Finocchiaro, Op. cit., p. 116. Nel senso che l'azione di recupero vada vista come strumento di garanzia dei diritti inviolabili dei singoli, cfr. M. Bessone - G. Ferrando, op. cit., p. 96.

- 29) Il caso è quello del minore nato con sindrome di astinenza oltre che siropositivo, già citato. Dichiarato adottabile con decreto T.M. di Firenze del 6-06-89, viene istituzionalizzato d'urgenza per i pregiudizi anche fisici che ricavava dalla vita in famiglia. I programmi di disintossicazione dei genitori, attestati dalle relazioni dei servizi sociali, falliscono. Si susseguono per agli stessi condanne penali per reati contro il patrimonio, carcerazioni, uso di alcool, oltre che di stupefacenti. Il padre muore; la madre, inserita più volte in comunità, ne fugge ripetutamente. Si tenta persino, malgrado il parere negativo dei servizi sociali, un inserimento graduale del bimbo nella vita della madre, con esiti negativi e grave pregiudizio per lo stesso. La triste odissea del minore, iniziata nei primi mesi del 1988, al novembre 1991 non risultava ancora conclusa.
- 30) Cfr. in tal senso App. Genova 26-01-81, in Gmerito, 1982, I, p. 302; T.M. Roma, 6-02-1984, in DFP, 1984, p. 637; T.M. Roma 27-01-1987, in Gmerito, 1988, I, p. 293. In dottrina cfr. Legnazzi, Stato di adottabilità e tossicodipendenza dei genitori del minore, in Gmerito, 1982, I, p. 302.
- 31) Si tratta di n. 18 casi che vanno dalla semplice instabilità psichica e dai vaghi problemi psicologici, alle vere oliofrenie su basi cerebropatiche, al ritardo mentale, alla sindrome reattivo-depressiva, alla perversione psichica, alla schizofrenia.
- 32) Colpisce in particolare il caso della madre affetta da carcinoma incurabile, il cui figlio, benché assistito materialmente dal nonno, viene dichiarato adottabile ed affidato una settimana prima della sua morte. Altrettanto anomalo, ancorché non lo si possa affermare con certezza per l'estrema laconicità delle carte processuali che potrebbero adombrare motivazioni concorrenti, è il caso di un padre non vedente giudicato inidoneo a prendersi cura del minore, precipuamente in virtù della manifestata e decisa volontà dello stesso, ormai ultraquattordicenne, di veder regolarizzato il rapporto con la famiglia affidataria.
- 33) Nel senso del testo sembra muoversi il T.M. di Firenze nei casi prospettati. In senso conforme cfr. M. Dogliotti - S. Boccaccio, op. cit., p. 206.
- 33 bis) Cfr. Corte d'Appello di Bologna 25-11-1985 che ribalta la precedente decisione del T.M. Bologna 16-05-1985, in Foro Romagnolo, 1986, Fasc. 3, 17 e segg.. I giudici di I° grado avevano infatti ritenuto che i segnalati gravi handicaps fisici impedissero alla donna di realizzare qualsiasi forma di relazione, sia affettiva che educativa con il proprio figlio.
- 34) In n. 9 casi, viene in considerazione lo stato di detenzione dei genitori o dei parenti. Trattasi in genere di condanne per reati contro il patrimonio commessi da genitori tossicodipendenti, o di reati contro la libertà sessuale, a conferma della sussistenza di una anomalia psichica che non abbisogna di prova medica. La giurisprudenza della

S.C. si spinge fino al punto di escludere lo stato di abbandono anche là dove il genitore sia stato condannato per tentato omicidio del minore stesso, finché tale pronuncia non sia passata in giudicato, o giustappunto, non lo si dimostri per altra via (Cass. 9-02-1990, n. 903, in GC, 1990, I, p. 1523).

- 35) Sull'argomento cfr. T.M. Roma 6-02-1984, in DFP, 1984, p. 637; T.M. Roma 13-12-1983, in Nuovo dir., 1984, p. 493.
- 36) Cfr. T.M. Firenze 13-06-1989, cit. sub. nota 19 bis).
- Conformemente Cass. 27-05-1987 n. 4723, in Arch. civ. 1987, p. 1093; Cass. 7-10-1987, n. 7486, in Mass. FI, 1987; Cass. 13-01-1988, n. 180, in Mass. FI, 1988; Cass. 2-04-1986, n. 2234, in Mass., FI, 1986; Cass. 6-05-1985, n. 2830, in DFP, 1985, p. 870; GI, 1986, I, 1, p. 1067, con nota di P. Venturini, Adozione speciale e forza maggiore; Cass. 28-03-1987, n. 3038, in Mass. FI, 1987.
- In dottrina cfr. A. Finocchiaro - M. Finocchiaro, op. cit., p. 106, e segg., nonché G. Ferrando, La causa di forza maggiore nel sistema dei presupposti dell'adozione speciale, in FI, 1979, I, p. 98, ove si affronta la tematica ormai superata dell'adulterio del coniuge e del suo allontanamento dalla casa coniugale come indice di un'eventuale volontà abbandonica o comunque della sua indegnità morale; M. Dogliotti - S. Boccaccio, op. cit., p. 202, con nota di rinvio.
- 37) Per un esplicito riferimento all'incapacità di realizzare un normale assetto familiare, cfr. per tutte T.M. Firenze descr. 17-7-1987.
- 38) Così testualmente, A. Finocchiaro - M. Finocchiaro, op. cit., p. 107 e segg. In giurisprudenza Cass. 3-5-1989 n. 2101, in GI, 1989, I, 1, p. 1840 con nota di G. Manera, Doverose precisazioni sulla nozione di abbandono; DFP, 1989, p. 586, con osservazioni di De Pietro; Corr. giur., 1989, p. 960, con nota di V. Carbone, Esiste un minimo di vita familiare accettabile oltre il quale i figli sono in stato di abbandono?
- 39) Cfr. Cass. 5-12-1987 n. 9054, in Mass. FI, 1987, nonché Cass. civ. sez. III, 7-6-1989, n. 2763, in DFP, 1990, p. 60. In dottrina cfr. P. Ubaldi, op. cit., p. 55 e segg.; Spallarossa, L'adozione speciale: un primo bilancio, in Gmerito, 1970, IV, p. 35; I. Baviera, L'adozione speciale, Giuffrè editore, 1982, p. 102, e L. Rossi Carleo, l'adozione e gli istituti di assistenza ai minori, in Tratt. di dir. priv. diretto da Rescigno, IV, Utet, 1982, p. 59.
- La giurisprudenza fiorentina considera adottabile un minore solo quando la mancanza di cure materiali sia tanto consistente da pregiudicare lo armonico e pieno sviluppo psico-fisico, nonostante si riconosca come primario il suo diritto di crescere nella famiglia di sangue.
- Solo l'incidenza di altri fattori infatti rende rilevante l'assoluta carenza di mezzi economici e di dimora fissa (cfr. T.M. Firenze decr. 13-10-1990); l'inadeguatezza dell'alimentazione e la mancata sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie di minore figlio di madre disoccupata (cfr. T.M. Firenze decr. 14-3-1988); le precarie condizioni igieniche tali da sollecitare l'intervento del Sindaco del paese di origine (cfr. T.M. Firenze sent. 21-7-1986); l'abitazione in roulotte e le carenze socio-economiche (cfr.

T.M. Firenze sent. 16-11-1987; Corte Appello di Firenze 29-6-1988 di accoglimento del ricorso); l'invalidità civile della madre e la mancanza di occupazione stabile del padre nonché carenze abitative. (cfr. T.M. Firenze sent. 23-11-1990).

Da segnalare, a conferma di quanto sopra, la sentenza T.M. Firenze 15-4-1985: dichiarato lo stato di adottabilità per le carenze economiche della famiglia del minore, il ricorso, proposto contestualmente dal padre e dallo zio, rigettato in primo grado, viene accolto dalla Corte d'Appello (21-12-1985) in relazione al secondo, motivando testualmente, che «trattasi di incapacità solo economica di provvedere al minore cui può sopprimerli temporaneamente con un affidamento familiare o in istituito».

40) In senso conforme, cfr. Cass. civ. sez. I, 23. 6-1990, n. 6389, in GC Mass. 1990, nonché T.M. Firenze sent. 20-07-1987.

41) Cfr. in tal senso, tra i copioni esempi che potrebbero trarsi dalla giurisprudenza fiorentina, T.M. Firenze, sent. 14-1-1984 (durante l'affidamento etero familiare le visite dei genitori furono rare ed accolte con spavento dai bambini, timorosi di essere allontanati dal nuovo nucleo familiare); T.M. Firenze sent. 20-5-1985 e successivamente Corte d'Appello Firenze 21-12-1985 (pur non essendo provata la dissolutezza della vita della madre, rimane fermo che essa non solo ha trascurato i figli, ma anche creato loro traumi profondi).

Non può infatti darsi rilievo alla volontà del genitore di non abbandonare il figlio se il suo comportamento sia invece tale da rappresentare per il minore un apporto insignificante); T.M. Firenze 13-5-91 (il minore ormai ultraquattordicenne dichiara espressamente di voler essere adottato dagli affidatari). Sull'essenzialità della durata della delega dei poteri genitoriali al fine della valutazione dello stato di abbandono, cfr. T.M. Catania 5-4-1984, in GI, 1985, I, 2, p. 428, con nota di G. Manera, Ancora sui rapporti tra adozione ed affidamento familiare; T.M. L'Aquila 4-12-1981, in Gmerito, 1983, p. 1231, con nota di G. Manera, Sulla serietà del proposito della madre di allevare la figlia.

42) In tal senso cfr. Cass. 15-4-1980, n. 2442, in GC, Rep., 1980, voce adozione, n. 58; Cass. 20-11-1989 n. 4956, in GC, 1990, I, p. 678. Con riferimento al caso esaminato dal T.M. di Firenze di cui nel testo, è interessante la lettura delle relazioni dei s.s., in quanto, dalla verbalizzazione dei dialoghi tra madre e minore, si evince una volontà decisa di quest'ultima di non tornare con il genitore naturale, spinta fino ad un tentativo, sorprendentemente maturo, di convincere la donna con argomentazioni razionali, a lasciarla presso i nuovi genitori, invitandola soltanto a venirla a trovare ogni tanto.

43) Trattasi di n. 13 casi, omettendo di far riferimento a fattispecie in cui dalla lettura delle carte processuali risulta che già in altra epoca minori appartenenti al medesimo nucleo familiare erano stati istituzionalizzati o addirittura dati in adozione.

44) È questo il caso di cui alla sentenza T.M. Firenze 24-6-1985. Con riguardo ai casi in cui si riscontrano riferimenti alle vicende di altri figli, cfr. T.M. Firenze sent. 10-10-1983 (la madre ha già una figlia naturale rifiutata ed istituzionalizzata fin dalla nascita; il padre ha 4 figli da precedente matrimonio che ignora completamente); Corte d'Appello di Firenze sent. 4-12-1987 già il più piccolo di 3 fratellini era stato allonta-

nato dalla famiglia ed istituzionalizzato); T.M. Firenze 3-6-88 (già 2 dei 3 fratellini erano stati allontanati dal nucleo familiare ed istituzionalizzati); T.M. Firenze sent. 6-4-1987 (il T.M. Firenze sent. 6-4-1987 (il T.M. Genova aveva già dichiarato adottabili 4 fratelli); T.M. Firenze decr. 18-1-1991 (altro minore era affidato di fatto in toto ai nonni). Per riferimenti in tal senso in dottrina cfr. A. Finocchiaro - M. Finocchiaro, op. cit., p. 117.

45) Nella fattispecie era stata la stessa madre a consegnare la minore ad un assistente sociale chiedendone l'allontanamento definitivo dalla famiglia. Diversa è la situazione laddove vi sia un atteggiamento discriminante dei genitori che non si risolve però in una diversificata sussistenza dello stato di abbandono.

In un caso di cui abbiamo già trattato in precedenza, pur sussistendo la mancanza di cure materiali e morali nei confronti di tutti i figli, in sede di opposizione i genitori manifestano la loro preferenza per i due fratelli maggiori, chiedendone il «baratto» con la sorellina più piccola. (cfr. T.M. Firenze 3-6-1988, cit. sub. nota 18).

46) Cfr. rispettivamente T.M. Firenze decr. 9-9-1988 e successivamente decr. 11-11-1988; T.M. Firenze sent. 25-5-1987.

47) In proposito cfr. in generale M. Dogliotti, op. cit., p. 210; P. Ubaldi, op. cit., p. 56; L. Sacchetti, Il Commentario dell'adozione e dell'affidamento, Rimini, 1986, p. 113 e segg.; A. Finocchiaro - M. Finocchiaro, op. cit., p. 118 e segg.

48) Cfr. A. Finocchiaro - M. Finocchiaro, op. cit., p. 120; G. Manera, op. cit., p. 60; Moro, op. cit., p. 122; M. Bessone - G. Ferrando, op. cit., p. 122; P. Ubaldi, op. loc. cit.,

49) Anomale oscillazioni è dato riscontrare per quanto consta in fase di prima applicazione della legge n. 184/83 solo presso il T.M. di Torino cfr. T.M. Torino 20-11-1984, in DFP, 1985, p. 203, ove si afferma che non versa in stato di abbandono il minore adeguatamente assistito da parenti entro il quarto; contra, T.M. Torino, 1-5-1984, in DPF, 1984, p. 1037, ove si afferma che va dichiarato lo stato di adottabilità del minore abbandonato dai genitori stabilmente presso gli zii, non rientrando questi ultimi fra i parenti tenuti per legge a provvedervi e T.M. Torino 30-11-1984, in DFP, 1985, p. 214, ove si afferma che nessun obbligo alimentare hanno i parenti entro il 4 grado eccetto ascendenti o fratelli.

49 bis) Cfr. T.M. Firenze 13-01-1984.

50) Per notazioni storiche con riferimento alla formula adottata dall'art. 314/4, cfr. A. Finocchiaro - M. Finocchiaro, op. cit., p. 108 e segg.; in genere sulla forza maggiore, L. Sacchetti, op. cit., p. 62 e segg.; P. Ubaldi, op. cit., p. 58.

51) Si parla di forza maggiore di carattere transitorio in 15 dei 63 fascicoli esaminati in materia di opposizioni; di mutate condizioni di fatto in 20.

52) Sulla detenzione come «causa di forza maggiore di carattere transitorio», cfr. T.M. Firenze 15-4-1985; sulla malattia mentale T.M. Firenze 15-4-1991, con la quale decisione si adotta provvedimento interinale di revoca del divieto di rapporti con il mino-

re, proprio al fine di valutare la transitorietà o meno disturbi psichici della madre.

53) Cfr. Corte d'Appello di Firenze 28-7-1989, cit..

54) Cfr. Cass. 28-03-1991 n. 3353, cit..

55) Cfr. in proposito A. Finocchiaro - M. Finocchiaro, op. cit., p. 123 e segg.; P. Ubaldi, op. cit., p. 58.

56) Cfr. Corte d'Appello di Firenze 26-04-1989, cit. sub. nota 18).

CASI E PROBLEMATICHE DELLO STATO DI ABBANDONO

**Rilevazione compiuta presso il Tribunale dei Minori
di Roma**

**Lucilla Efrati
Michela Concetti**

PREMESSA

In questo studio riassumiamo i dati raccolti presso il Tribunale dei Minori di Roma sul problema dell'abbandono minorile.

Lo studio fa parte di una ricerca più ampia svolta presso diversi Tribunali minorili e segue un lavoro dedicato alla casistica dell'affidamento familiare da noi trattato limitatamente al Comune di Roma.

Se da quest'ultimo avevamo tratto dati significativi in ordine alla situazione di «temporanea inidoneità» dell'ambiente familiare, alla durata dell'affidamento, ai suoi possibili sbocchi (rientro in famiglia, raggiungimento della maggiore età ecc...), dalla ricerca attuale ci aspettavamo di trovare dati altrettanto significativi per la definizione di quelle condizioni di irreversibile mancanza di assistenza morale e materiale che è il presupposto della dichiarazione dello stato di adottabilità.

Per le modalità con cui abbiamo potuto accedere ai dati, le nostre aspettative sono rimaste un po' deluse e tuttavia confortate dalla raccolta di altre indicazioni che ci sembrano anch'esse di grande interesse.

Occorre subito chiarire, infatti, che la rilevazione non si è potuta svolgere in maniera autonoma, ma è stata invece associata ad un monitoraggio organizzato dal Tribunale dei minori di Roma ed ha avuto ad oggetto più immediato le procedure.

Di conseguenza i modelli di rilevazione non erano perfettamente mirati all'obiettivo delle nostre ricerche, e solo in termini assai generici ci hanno consentito di conoscere i «motivi» dello stato di abbandono.

Abbiamo invece potuto conoscere meglio le procedure attraverso cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità e raccogliere dati sulle «tipologie» dei rapporti interessati, in particolare sul minore (età, stato di filiazione, nazionalità, sua collocazione al momento dell'apertura del procedimento di S.A.) e sui genitori dello stesso (età, stato civile ecc...).

Anche la quantità del materiale raccolto avrebbe potuto essere più ampia, e più ampio l'arco di tempo preso in considerazione (1).

In conclusione sono stati esaminati 148 fascicoli su S.A. (stato di abbandono) su un totale di 214 procedure iniziate nel 1991.

Nell'elaborare i dati abbiamo ritenuto opportuno esaminare prima i

così detti profili procedurali; quanto a quelli sostanziali, sui soggetti implicati nella dichiarazione dello stato di adottabilità ci è sembrato utile esaminare i dati rilevati sotto due diverse prospettive, tenendo conto cioè sia dei minori che si trovano in S.A. sia delle famiglie di origine.

Non crediamo che le situazioni emerse possano essere assunte a carattere di generalità, esse rappresentano tuttavia un interessante punto di riferimento in materia di abbandono per quanto concerne il territorio del Lazio.

LA PROCEDURA

Lo stato di abbandono – quale condizione personale del minore –, può essere segnalato da chiunque ne sia a conoscenza; anzi, la notizia rappresenta un vero e proprio dovere a carico dei pubblici ufficiali, degli incaricati di un pubblico servizio e degli esercenti un servizio necessità (art. 9, 1° e 2° comma L. 184/83).

Anche se sarebbe auspicabile che a segnalare l'abbandono fosse proprio la famiglia di origine (genitori, ascendenti, parenti) la quale meglio di soggetti estranei può valutare la situazione di disagio del minore, in pratica ciò non avviene (cfr. Tab. n. 1) presumibilmente a causa di una cultura talmente legata al concetto di «possesso» della prole da dimenticare i reali bisogni.

TAB. N. 1: PROVENIENZA DELLA SEGNALAZIONE

Servizi enti locali	43
Polizia	21
Scuola	—
Segnal. di familiari	2
Servizio San. Nazionale	60
Giudice Tutelare	18
Procura Minori	9
Altro	20
Non rilevato	6

L'abbandono morale e materiale è conosciuto dai soggetti preposti alla tutela del minore, solo quando è troppo tardi per intervenire in modo diverso dall'allontanamento definitivo dal nucleo familiare.

Come si vede dalla Tab. n. 1 la via preferenziale di denuncia all'Autorità Giudiziaria è purtroppo rappresentata dall'abbandono dei bambini in ospedale, sia alla nascita sia successivamente, a causa soprat-

tutto di malattie irreversibili o malformazioni (60 casi).

Numericamente rilevanti (43) sono, inoltre, le denunce dei Servizi Sociali che grazie alla loro presenza sul territorio sono in grado di individuare i minori che potrebbero trovarsi in stato di abbandono, perché già conoscono le difficoltà familiari (tossicodipendenza dei genitori, alcolismo, malattie mentali ecc...).

Del tutto inattiva è invece la scuola che pur ha un ruolo importante nella crescita psicofisica del minore.

In nessuno dei casi esaminati, infatti, la denuncia è pervenuta da tale istituzione.

La segnalazione giunta al Tribunale dei Minori attraverso gli indicati canali, determina l'apertura del procedimento di S.A. (stato di abbandono) nel cui fascicolo confluiscono le relazioni dei Servizi Sociali, le perizie di psicologi, le dichiarazioni dei genitori e dei parenti entro il quarto grado di cui il Giudice Delegato abbia disposto l'audizione.

TAB. N. 2: PROVVEDIMENTI DISPOSTI

Dichiar. S.A.	20
Opposizioni	5
Affid. preadottivi	24
Diverso provvedimento.....	57
Archiviazioni	41
Nessun provvedimento	67

Alla fine dell'istruttoria il Tribunale può valutare se effettivamente sussiste lo stato di abbandono ed emette, in caso affermativo, il provvedimento con cui è dichiarato lo stato di adottabilità del minore.

In caso contrario i Giudici dichiarano «il non luogo a procedere» in quanto non vi sono i presupposti indicati nella legge (art. 16 L. 184/83).

La Tabella n. 2 rileva come numericamente elevati sono risultati tali casi (n. 41). Si è constatato che in molti di essi il Tribunale ha disposto l'apertura di una diversa procedura come quella prevista dagli artt. 330 (decadenza dalla potestà) e 333 (provvedimenti convenienti) cod. civ., ciò anche in seguito al ricorso dell'altro genitore, dai parenti o del pubblico ministero come prevede l'art. 336 cod. civ..

L'archiviazione rappresenta tutto sommato una rapida conclusione della vicenda, il che non avviene quando nei trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità, i legittimati propongono opposizione a norma dell'art. 17 L. 184/83.

È dato constatare che i ricorsi in opposizione sono molto limitati (solo 5 nel 1991): quattro di essi si sono conclusi con una sentenza di rigetto del Tribunale e in un solo caso la decisione è stata impugnata dinanzi alla Sezione per i Minori della Corte di Appello.

In altre circostanze il Giudice Delegato ha ritenuto più opportuno non allontanare immediatamente e definitivamente il minore ed ha impartito altre prescrizioni: il ricovero presso istituti, l'affidamento a parenti o famiglie disponibili ad ospitare il minore. Tali provvedimenti sono spesso accompagnati dall'apertura della tutela a favore del Comune o dello SPA-PI (Ente provinciale ex - IPAI).

Questo è quanto accaduto nel caso di un genitore infrasedicenne il quale ricordiamo non può riconoscere il figlio per difetto di età (art. 250, u.c. Cod. Civ.): rinviando il Tribunale la dichiarazione dello stato di abbandono (art. 11 della Legge) e disponendo il ricovero del bambino e della madre presso idonea struttura, sino al compimento del sedicesimo anno di età di quest'ultima.

Un ultimo dato della Tab. n. 2 ha destato la nostra attenzione: al giugno 1992, in ben 67 procedure aperte nell'anno precedente, i Giudici non hanno emesso alcun tipo di provvedimento.

Questo indica soprattutto la lentezza con cui si muove l'iter della dichiarazione dello S.A. posto che il Giudice Delegato dopo un anno ed oltre non aveva provveduto neanche in via temporanea od urgente, in attesa forse di più complete e precise informazioni su i soggetti interessati al provvedimento.

Ma il dato più interessante è certo quello relativo al numero dei casi (20) in cui i Giudici hanno dichiarato lo stato di abbandono.

Ci è sembrato infatti molto esiguo se si considerano le difficoltà ambientali e culturali presenti sul territorio laziale e specificatamente di Roma.

Ne abbiamo pertanto chiesto spiegazione e la risposta è stata che ciò dipende dall'estrema cautela con cui i Giudici minorili pronunciano lo stato di abbandono.

In altre parole, a fronte di situazioni di degrado anche piuttosto gravi,

il Tribunale evita l'allontanamento definitivo del minore e dispone misure alternative quali – come si è visto – il ricovero presso istituti, l'affidamento a parenti o a terzi; in altri casi detta prescrizioni ai genitori, nell'esclusivo interesse del minore, chiedendo la collaborazione dei Servizi Sociali.

Di conseguenza, l'abbandono rimane limitato alle ipotesi più gravi (maltrattamenti e violenze) o più frequenti (abbandono in ospedale).

Abbandono non è sempre considerato invece il «parcheggio» del minore in istituto, anche se spesso le circostanze legittimerebbero la dichiarazione dello stato di adottabilità.

Vi sono, infatti, genitori che «dimenticano» di avere figli ricoverati in tali strutture e limitano i rapporti a sporadiche quanto inutili e pregiudizievoli visite.

In questi casi – piuttosto frequenti – non si può certamente affermare che tra il genitore ed il figlio si realizzi un valido rapporto interpersonale; anzi, esso risulta del tutto carente se non addirittura contrario all'interesse del minore che ha diritto ad essere educato nella propria famiglia (art. 1 L. 184/83), ma ove ciò non sia possibile, ha comunque il diritto di vivere in una famiglia, adottiva o affidataria.

Nonostante, la situazione sia quella descritta, i Giudici ritengono che pur in presenza di sporadiche visite dei genitori o dei parenti, il bambino non si trova in stato di abbandono.

Crediamo che nella linea di condotta descritta non sia del tutto assente una certa dose di autotutela dell'Ufficio, soprattutto in seguito agli ormai noti casi giudiziari e giornalistici (Serena Cruz, Luman) che hanno messo a dura prova il principio dell'autodeterminazione del Giudice.

Probabilmente a questa limitazione della dichiarazione dello stato di abbandono ai casi più gravi è dovuta anche l'esiguità delle opposizioni alla dichiarazione di adottabilità ed il rigetto dei ricorsi proposti.

Divenuto esecutivo (13 casi su 20) il provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità, viene effettuato l'abbinamento fra il minore e la potenziale famiglia adottiva; reperiti i «nuovi genitori», la procedura di S.A. (stato di abbandono) si trasforma in A.P. (affidamento preadottivo).

PROFILI SOSTANZIALI

I SOGGETTI:

a) il minore

Lo studio sull'abbandono non può prescindere da un'attenta indagine sulla condizione del minore che sia privo di un'adeguata assistenza morale e materiale.

I dati che qui forniamo riguardano solo 179 procedure di stato di abbandono non essendo stato possibile per i rimanenti casi esaminare i fascicoli.

Preliminarmente possiamo considerare il fatto che il **sex** non rappresenta un elemento rilevante nella determinazione dello S.A.. Le difficoltà colpiscono sia i maschi che le femmine.

TAB. N. 3: SESSO

Maschi.	85
Femmine	88
Non rilevato	6

L'**età**, al contrario, è una circostanza che incide notevolmente sull'accertamento dell'abbandono e sulla successiva dichiarazione di adottabilità, anche per la difficile prospettiva di inserire l'adolescente abbandonato in una famiglia adottiva.

Nella tabella che segue è del tutto evidente che l'apertura dello S.A. è più frequente per i minori fino ai tre anni, per i quali si procede generalmente senza impedimenti all'affidamento preadottivo.

Le coppie, infatti, danno più facilmente la disponibilità all'adozione per i minori di età infantile, piuttosto che per i più grandi.

TAB. N. 4: FASCE DI ETÀ

0 - 3	73
4 - 6	23
7 - 14	47
15 - 18	28
Non rilevato	8

Se si somma tale dato (73 casi) con quello dei minori in età compresa tra i 4 e i 6 anni, il risultato diventa ancora più significativo perchè il numero totale sale a 96.

Ciò nonostante, il numero dei minori ultraquindicenni a favore dei quali è stata aperta la procedura di S.A. è assai elevato (28) anche se è prevedibile che essa difficilmente si concluderà con una dichiarazione di abbandono, proprio per la successiva difficoltà di trovare una coppia che adotti l'adolescente.

Seppure numericamente irrilevanti (solo 3 casi) si riscontrano procedure di S.A. per minori che hanno compiuto il diciassettesimo anno e per i quali il Tribunale ha dovuto procedere all'archiviazione – con la motivazione di non luogo a procedere – per avere il minore nel frattempo raggiunto la maggiore età.

Riteniamo che per tali soggetti l'apertura della procedura possa avere comunque una qualche utilità quando non sfoci nella dichiarazione di adottabilità: può infatti volgere verso il collocamento del minore presso strutture di accoglienza, o nel caso dei profughi, agevolare l'acquisto della cittadinanza o del visto di soggiorno.

Quando invece sfoci nella dichiarazione dello stato di abbandono, c'è sempre la possibilità dell'emanazione del provvedimento ex art. 44, lettera c) L. 184/83; il che, una volta constatata l'impossibilità dell'affidamento preadottivo, non si farà luogo all'adozione piena quanto all'adozione in casi particolari.

Anche il **luogo di nascita** rappresenta un parametro significativo; sono infatti gli Italiani quelli il cui numero risulta più incisivo rispetto ai minori stranieri che sono solo 41. Probabilmente l'esiguo numero di questi ultimi dipende dalla mancata conoscenza delle loro condizioni di vita da parte degli organi preposti.

TAB. N. 5: NAZIONALITÀ

Italiani	134
Stranieri.....	41
Non rilevato	4

Abbiamo considerato anche lo **stato di filiazione** onde verificare se esso incida o meno sull'accertamento dell'abbandono.

TAB. N. 6: STATO DI FILIAZIONE

Figli di ignoti	24
Figli naturali riconosciuti	65
dalla madre	27
dal padre	5
da entrambi	33
Figli legittimi	57
Figli adottivi.....	–
Non rilevato	33

Con sorpresa il risultato dell'indagine è stato una pressochè totale equiparazione numerica tra i figli naturali riconosciuti e i figli legittimi per i quali è stata aperta una procedura di S.A., segno che il malessere è presente all'interno di ciascun tipo di famiglia.

Anzi, ci è stato riferito che sempre più frequentemente nella famiglia legittima si realizzano situazioni di grave pregiudizio per il minore sottoposto a maltrattamenti o violenze fisiche e morali, con un pericoloso aumento nelle fasce sociali culturalmente ed economicamente più elevate.

Rilevante è il numero (24) dei minori che non sono riconosciuti affatto e che se abbandonati in ospedale alla nascita vengono indicati dal Tribunale come «minori esposti».

Per alcuni di essi l'abbandono è dovuto a gravi malattie quali l'AIDS, l'idrocefalia, i disturbi psicomotori, l'epilessia, ma non è infrequente che la causa sia il totale stato di indigenza della madre che è «costretta» a tale scelta.

La struttura ospedaliera è – come detto in precedenza e come si vede anche dalla successiva Tab. n. 7 – il luogo scelto dal genitore per abbandonare materialmente il figlio, ma l'abbandono morale si realizza anche e soprattutto nella famiglia, oppure durante l'affidamento familiare o l'istituzionalizzazione del minore.

TAB. N. 7: POSIZIONE DEI MINORI

In famiglia	33
In affidamento familiare	15
In comunità, case famiglia	14
In istituto	31
Campo nomade	44
Altro (Ospedale, casa di parenti senza i genitori)	33
Non rilevato	9

Di particolare interesse è risultato l'elevato numero di minori nomadi a favore dei quali è stata aperta la procedura di S.A. (44 casi).

Sul territorio romano il fenomeno dei nomadi è in costante e preoccupante aumento, con implicazioni di ordine pubblico e di tutela dei soggetti più deboli ed esposti: i minori.

Le cronache giornalistiche quotidianamente ci forniscono notizie ed immagini se non di sfruttamento minorile quantomeno di precarie ed inaccettabili condizioni igienico-sanitarie.

Frequenti sono i blitz delle Forze dell'Ordine nei campi nomadi proprio in tali occasioni, oltre che a seguito dei fermi di polizia, si scoprono le vicende dell'abbandono.

Nonostante ciò è difficile giungere all'affidamento preadottivo e all'adozione di un minore nomade.

È più frequente il ricovero in istituto dove meglio viene assistito ed iniziato alla scolarizzazione.

Ci è stato riferito che per i piccoli nomadi l'inserimento è sorprendentemente non problematico: socializzano ed apprendono con facilità, forse perché l'ambiente in cui sono ospitati seppur diverso, è certamente migliore del campo nomade.

Ed è per tale motivo che non hanno desiderio di farvi ritorno nonostante dimostrino un forte attaccamento ai genitori; generalmente sentendosi divisi tra due realtà, chiedono al Giudice di decidere per loro, per non essere costretti a scegliere e deludere i genitori.

In alcuni casi, se non si procede al ricovero in istituto, il Giudice Delegato dispone una sorta di «tutela» del capo del campo nomade che

deve impegnarsi ad eseguire e a far rispettare le prescrizioni del Tribunale (frequenza della scuola, visite mediche, colloqui con gli assistenti sociali).

b) La famiglia di origine

Lo studio sull'abbandono non può prescindere dall'esame dell'ambiente familiare in cui si è determinata la assoluta carenza di assistenza morale e materiale per il minore; è indispensabile conoscere le difficoltà dei genitori anche per interventi e prevenire le situazioni più rischiose per la salute psicosociale della prole.

In quest'ottica, frequentemente i genitori che abbandonano hanno un'età superiore ai 35 anni, ma come indica la tabella n. 8, è minimo lo scarto con la fascia di età inferiore (tra 25 e 35 anni).

TAB. N. 8: ETÀ DEI GENITORI

Infrasedicenne	6
Ultrasedicenne	5
Fino a 25 anni	32
Tra 25 e 35 anni	95
Oltre 35 anni	108
Non rilevato	48

Un dato interessante è l'elevato numero di genitori con età inferiore ai venticinque anni: sono soprattutto le ragazze madri (cfr. Tab. n. 6) le quali rappresentano un cospicuo fenomeno posto che solo in tre casi il padre ha un'età compresa tra i diciotto e i venticinque anni.

In questa fascia di età è ovviamente meno elevato il numero delle gravidanze e forse vi è comunque da tener conto dell'uso di metodi contraccettivi e della diffusa pratica dell'interruzione volontaria della gravidanza.

È possibile anche se il genitore - minore non essendosi ancora distaccato dalla famiglia di origine, trovi una accoglienza ed un appoggio che difettano al genitore più adulto.

Come abbiamo detto, l'esame delle ragioni sostanziali dell'abbandono avrebbe dovuto costituire il nucleo centrale del presente lavoro, ma le modalità della ricerca ci hanno fornito dati abbastanza generici.

I motivi si riferiscono principalmente al genitore come, ad esempio, la tossicodipendenza (2), l'alcoolismo, le malattie mentali e soprattutto l'incapacità di educare.

Nessuna indicazione invece, abbiamo sui problemi e sulle condizioni psicofisiche dei minori che spesso sono sintomi all'abbandono.

TAB. N. 9: MOTIVI DELLA SEGNALAZIONE DI ABBANDONO

Disagio mentale	18
Tossicodipendenza dei genitori	23
Alcoolismo dei genitori	11
Istituzionalizzazione	36
Minore esposto	9
Genitore infrasedicenne	4
Orfano	5
Incapacità genitoriale	53
Profugo	10
Altro	19
Non rilevato	7

Nota: In diversi casi si sono verificati due motivi contemporanei, tra cui uno è l'incapacità genitoriale.

Si parla di incapacità genitoriale in ben 53 casi e per incapacità si deve ovviamente intendere non tanto quella materiale collegata al reddito, quanto l'inidoneità del genitore di prendersi cura del figlio.

Come si segnala in nota alla tabella n. 9, spesso il riferimento alla incapacità genitoriale è presente insieme ad altri motivi quali la tossicodipendenza, l'alcoolismo ecc....

Altre volte, invece, è un modo generico di indicare una situazione di grave disagio del minore: si preferisce riportare appunto all'incapacità

educativa dei genitori la causa dell'abbandono, anziché evidenziare un motivo «proprio» del minore.

NOTE

- 1) Infatti potevamo accedere al Tribunale solo in giorni e ore stabilite, e solo se accompagnati da un giudice onorario.
- 2) Per ciò che riguarda le singole voci riportate, la tossicodipendenza di uno o di entrambi i genitori è una causa in crescente aumento.

Atti dei Convegni promossi dal Centro Nazionale per il Volontariato

VOLONTARIATO ED ENTI LOCALI	Lucca, 1984 - a cura di L. Tavazza (Edizione Dehoniane - Bologna, 1985)
PROMOZIONE E FORMAZIONE DEL VOLONTARIATO PER CAMBIARE SOCIETÀ E ISTITUZIONI	Lucca, 1986 - a cura di L. Tavazza (Edizione Dehoniane - Bologna, 1987)
POVERTÀ E MARGINALITÀ: IMPEGNO DI SOLIDARIETÀ E COSCIENZA CRITICA DEL VOLONTARIATO NELL'OTTICA DELLA PREVENZIONE	Lucca, 1988 (Edizione Formez - Roma, 1988)
DAI DOVERI DI SOLIDARIETÀ AL DIRITTO A COMUNICARE: VOLONTARIATO E MASS-MEDIA	Lucca, 1990 (Volontariato Oggi, n. 9/90 e n. 10/90)
IL RUOLO DEL VOLONTARIATO IN UN'EUROPA SENZA FRONTIERE IL DIFFICILE CAMMINO VERSO E OLTRE LO STATO DEL BENESSERE	Lucca, 1992 (Volontariato Oggi, n. 9/92 n. 10/92 e n. 11/92)

Pubblicazioni del Centro Nazionale per il Volontariato

VOLONTARIATO OGGI (dal 1985)	Agenzia mensile di informazione. Redazione Lucca.
A DIECI ANNI DAL PRIMO CONVEGNO NAZIONALE DI STUDI SUL VOLONTARIATO	Sintesi dei Convegni Nazionali promossi dal C.N.V. - stampa in Italiano, Francese ed Inglese (1990/91)
IL VILLAGGIO SOLIDALE	Ricerca sui Periodici del Volontariato di Ruggero Valentini - (1990)
I GRUPPI DI SELF-HELP: ASPETTI E PROBLEMI DI DEFINIZIONE TEORICA	Relazioni al Seminario di Studio, Firenze, 15 Dicembre 1990
PARTECIPAZIONE ED EFFICIENZA: IL RUOLO DEL VOLONTARIATO NEGLI STATUTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	Atti del Seminario - Roma, 6 Febbraio 1991
ADOZIONE ED AFFIDAMENTO VERSO LA RIFORMA	Atti del Seminario - Lucca, 13 Aprile 1991
LA LEGGE 266/91 SUL VOLONTARIATO: PROBLEMI E PROSPETTIVE	Atti del Seminario - Roma, 19 Novembre 1991
IL VOLONTARIATO IN EUROPA	Lucca, 1992
VOLONTARIATO PER I BENI CULTURALI	Firenze, 1992
IL FONDAMENTO GIURIDICO DELLE RETI	Lucca, 1993
IL BAMBINO ABBANDONATO	Lucca, 1993

Stampa:
NUOVA GRAFICA LUCCHESI
(Lucca)

Copertina:
AGF Comunicazione s.r.l.
(Lucca)

Fotocomposizione
LA BOTTEGA DELLA COMPOSIZIONE
(Lucca)

